

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/105/909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/105/909

EPURATION FILE, 1945
(CIVIL AFFAIRS)
JULY 1944 - NOV. 1945

0952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

LEGISLAZIONE
SULLE SANZIONI
CONTRO IL FASCISMO



LIBRERIA DELLO STATO
ROMA - 1915

2355

0953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 35

ISTITUTO ENCELAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1943

8954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED COMMISSION - ITALY

**SOSPENSIONE
DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI
FASCISTI**

FEBBRAIO 1945

Roma - Martedì, 13 novembre 1945

PARSONS E INNOVATION: PERCHÉ IL MINISTERO DI CORONA È GUASTATO - L'ESPRESSO PUBBLICAZIONE VELLE LEGGI - 11/05/2017 11:235 IL

CONTINUED ON PREVIOUS PAGE

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI GRUINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia		All'estero		In Italia		All'estero	
Abb. abbon.	L. 600	Abb. abbon.	L. 400	Abb. abbon.	L. 400	Abb. abbon.	L. 600
• amministrativa	300	• amministrativa	300	• amministrativa	300	• amministrativa	300
• v. finanziaria	300	• v. finanziaria	400	• v. finanziaria	110	• v. finanziaria	300
• v. speciale	0	• v. speciale	0	• v. speciale	0	• v. speciale	0
Totale		Totale		Totale		Totale	
L. 900		L. 700		L. 510		L. 600	
Allegato				Allegato			
L. 400		L. 400		L. 400		L. 400	
• amministrativa		• amministrativa		• amministrativa		• amministrativa	
L. 200		L. 200		L. 200		L. 200	
Allegato				Allegato			
L. 400		L. 400		L. 400		L. 400	
• amministrativa		• amministrativa		• amministrativa		• amministrativa	
L. 200		L. 200		L. 200		L. 200	
Allegato				Allegato			
L. 400		L. 400		L. 400		L. 400	
• amministrativa		• amministrativa		• amministrativa		• amministrativa	
L. 200		L. 200		L. 200		L. 200	

and that most of the elements were more than 10% more highly reactive than the 1.0 per hour variable.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria della Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Via Cavour, 3; (Colosseo Ministero delle Giustizie); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 6; e presso le varie librerie.

Le iscrizioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si riferiscono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze, la sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 12640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato.

SONNARIO

Ministero della marina: Comandante di divisione 4° va.
per militare pag. 150

THEORY & PRACTICE

REGOLAMENTO LEGISLATIVO EUROPEO N. 1400/2002

Norme per la determinazione dell'importo della restituzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari

BOCCATO LEGISLATIVO ECONOMENZIALE 7 sec
tembre 1942, n. 605.

Bravica delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista.

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTTENENZIALE 14 set-

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari
e dei commercialisti autorizzati

FORNITO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 06

Così, l'idea del Comitato incaricato di formare l'Alto

DECRETO LEGISLATIVO LUCOTENENZIALE 4 of
vol. 103, p. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (For. 1767)

DECRETO LICENCIANTE N.º 704.

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Banca
zione della gioventù italiana del littorio all'estero e nuova
denominazione di «fondazione Fogli degli Italiani all'estero»
Pag. 1795

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 novembre 1945

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società «Fumana» di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo. — Pag. 1799

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1964.

Consiglio dei provvedimenti di accoglimento di richieste di asilo politico. La Camera ha approvato con 259 voti contro 198, 10 astensioni, la mozione di Cossiga.

DOCUMENTO MINISTERIALE 14 ottobre 1948.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

0956

MINISTERO DEL RECLUSO A. MINISTERO DI GRADIA E QUESTORIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 54100 51-215 51-354

CONDIZIONI DI ADESIONE	
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORIGINARI	ALLA PARTE SECONDA
Adm. annua L. 600	Adm. annua L. 400
Adm. mensuale L. 50	Adm. mensuale L. 50
Adm. trimestrale L. 150	Adm. trimestrale L. 150
Adm. semestrale L. 300	Adm. semestrale L. 300
Adm. annuale L. 600	Adm. annuale L. 600
Adm. biennale L. 1.200	Adm. biennale L. 1.200
Adm. triennale L. 1.800	Adm. triennale L. 1.800
Adm. quinquennale L. 3.000	Adm. quinquennale L. 3.000
Adm. decennale L. 6.000	Adm. decennale L. 6.000
Adm. ventennale L. 12.000	Adm. ventennale L. 12.000
Adm. trentennale L. 18.000	Adm. trentennale L. 18.000
Adm. quarantennale L. 24.000	Adm. quarantennale L. 24.000
Adm. cinquantennale L. 30.000	Adm. cinquantennale L. 30.000
Adm. sessantennale L. 36.000	Adm. sessantennale L. 36.000
Adm. settantennale L. 42.000	Adm. settantennale L. 42.000
Adm. ottantennale L. 48.000	Adm. ottantennale L. 48.000
Adm. novantennale L. 54.000	Adm. novantennale L. 54.000
Adm. centennale L. 60.000	Adm. centennale L. 60.000

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso la Libreria depositaria di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nelle Parti II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare e collimare gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1.0546 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazione al capitano militare Pag. 1754

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 497.
Norme per la determinazione dell'importo della retensione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari Pag. 1756

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 593.
Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista Pag. 1759

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 699.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati Pag. 1761

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 ottobre 1945, n. 766.
Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice Pag. 1763

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1945, n. 761.
Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica Pag. 1773

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 767.
Emissione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli atti delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private Pag. 1794

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 763.
Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato Pag. 1767

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 764.
Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù italiana del Littorio all'estero e nuova denominazione di "Fondazione degli Italiani all'Estero" Pag. 1769

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società "Humana" di navigazione, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo Pag. 1769

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1945.
Consolido dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie a Genova Pag. 1790

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale Pag. 1790

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1945.
Revoca dei decreti interministeriali 13 gennaio e 16 ottobre 1945, con cui la Società American President Lines, con sede in Genova, era stata sottoposta a sequestro e quindi in liquidazione Pag. 1800

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita e il Mondo, ad elevare il capitale massimo assicurabile in forma popolare Pag. 1800

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1945.

Nomina del commissario liquidatore delle discolte Federazioni nazionali aziende industriali municipalizzate e aziende municipalizzate di trasporto Pag. 1901

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1945.

Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano Pag. 1901

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Industria e del commercio: Avviso di riduzione Pag. 1901

Ministero del tesoro:

Bollettino della estrazione di cartelle 650/100 ordinarie estratte in dipendenza del R. decreto-legge 8 novembre 1937, n. 1900 Pag. 1901

Dirada per sovvenimento di certificati d'iscrizione di residenza amministrativa Pag. 1902

Nomina del presidente del Comitato di salvaguardia della Carta rurale e artigiana di Aniano (Firenze) con legge di emanazione Pag. 1902

Modello dei cartelli e dei titoli Pag. 1902

Ministero dell'interno: Autocertificazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Comparto di credito per le opere pubbliche per pagamento del bilancio 1944 Pag. 1902

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferta di nota Pag. 1904

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Affetto Pag. 1904

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SEMPREVERBENTE ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 136 del 12 novembre 1945.

Ministero delle finanze - Commissione censuraria centesimi:

Progetto dello scatto di reddito dominiale e di reddito agrario stabilito per i Comuni della provincia di Rieti (811)

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazione ai valor militari

UMBERTO DI SAVOIA

PRESIDENTE DI PRESIDENZA

L'ONORABILISSIMO GENERALE 104.11.1945

In virtù dell'articolo 1 del decreto.

Visto il R. decreto 4 novembre 1945, n. 1922.

Visto il R. decreto 15 ottobre 1945, n. 1900.

Visto il R. decreto 20 ottobre 1945, n. 1911.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LEGGI COSTITUZIONALI 1945-1946, n. 467.

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRESIDENTE DI PRESIDENZA

L'ONORABILISSIMO GENERALE 104.11.1945

In virtù dell'autorità a Noi delegata.

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1945, n. 1048;

Visto la legge 6 agosto 1940, n. 1278;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 4074;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 1451;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 28;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministero;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni familiari è dovuto, sulle componenti della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo che sarà determinato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale importo potrà essere stabilito con l'esercizio della facoltà prevista.

Fino a tanto sulla base della retribuzione riferita a mese e ragguagliata, per le retribuzioni corrisposte a quindici o quindici, a settimana e a giornata, secondo il rapporto rispettivamente di 1:2, 1:4, e 1:15.

Gli esponenti corrisposti con riferimento ad un periodo di tempo superiore ad un mese, sono ragguagliati ai periodi di pagamento della retribuzione normale cui essi si riferiscono e sono, per la quota che ne risulta, computati al fine dell'applicazione del contributo in base ai dati elementi della retribuzione fino al contributo stabilito a norma del comma precedente.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare al fine del calcolo del contributo, valgono, in tutti i casi, le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Sono abrogati i comma 2 e 3 dell'art. 1 del R. d. l.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Fanti — Farnesio III — Ricci

*Visto: il Guardasigilli: Farnesio
Registrazione alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atto del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — Roma*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7.400
romano 1945, n. 696.

Revoca delle concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato eccedute durante il regime fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

Farnesio III — Farnesio
Farnesio III — Farnesio

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze, di concerto con i Ministri per i Lavori Pubblici, per la Marina, per l'Aeronautica e per l'Industria e Commercio;

Abbiamo sancito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di beni di demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto nell'art. 5, sono revocabili quando risulti:

a) che siano state accordate per il favore del partito fascista o in esse abbiano comunque concorso elementi di malcostume fascista;

b) che i titolari di esse siano persone condannate per delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, ovvero si trovino nelle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 204, ovvero abbiano dato prova di fascismo fascista o si siano iscritti al partito fascista, repubblicano o abbiano collaborato con il governo illegittimo.

Art. 2.

Il provvedimento di revoca deve essere emesso non oltre il 30 giugno 1946.

passa all'Amministrazione, questa, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari a tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissata. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, dettata l'Amministrazione degli effettivi ammortamenti.

Art. 4.

La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla revoca delle concessioni è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al 1°, che ha presiede, di un rappresentante designato dall'Alto Commissario per le relazioni con il fascismo scelto tra esponenti di provata probità e competenza in materia amministrativa, del rappresentante del Ministero delle Finanze e del rappresentante dei Ministri delle varie volte interessate.

Art. 5.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 20 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 29 giugno 1924, n. 1051.

Art. 6.

Il presente decreto non è applicabile alle concessioni di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'Industria e Commercio, per le quali sarà provveduto con separato provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Fanti — Farnesio III — Ricci
Farnesio III — Farnesio
Farnesio III — Farnesio

*Visto: il Guardasigilli: Farnesio
Registrazione alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atto del Governo, registro n. 7, foglio n. 21. — Roma*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14.400
romano 1945, n. 699.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA

Farnesio III — Farnesio
Farnesio III — Farnesio

Luogotenente Generale del Regno

Visto il *Giornale Ufficiale*, fascicolo
registrato alla Camera dei conti, addì 3 novembre 1945,
atto del governo, registro n. 7, foglio n. 25. — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 del settembre 1945, n. 696.

**Revoca delle concessioni di beni di dominio pubblico e
di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime
fascista.**

UMBERTO DI SAVOIA

Parere di Francesco
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giu-
gno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 feb-
braio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto
con i Ministri per i lavori pubblici, per la marina, per
l'economia e per l'industria e commercio;

Abbiamo anzitutto e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni di beni di dominio pubblico e di beni
patrimoniali dello Stato, salvo quanto viene disposto
nell'art. 6, sono revocabili quando risulti:

a) che siano state accordate per il favore del par-
tito fascista o di esse abbiano comunque corrisposto de-
terminati di interesse fascista;

b) che i titolari di esse siano persone condannate
per delitti previsti dagli articoli 2, 4 e 5 del decreto
legislativo Luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 150, o
verso di loro nelle condanne contenute dall'art. 2
del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945,
n. 2, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Longo-
tenenziale 31 maggio 1945, n. 204, ovvero abbiano dato
prova di infedeltà fascista o si siano iscritti al partito
fascista repubblicano o abbiano collaborato con il go-
verno illegittimo.

Art. 2.

Il provvedimento di revoca deve essere emanato non
oltre il 30 giugno 1946.

Art. 3.

La revoca è disposta con decreto del Ministro che ha
autorizzato la concessione o dal quale dipende l'ufficio
esecutore, d'intesa con gli altri Ministri interessati
e in conformità parere della Commissione prevista dal
l'art. 4.

La revoca non dà diritto ad indennizzo. Nelle con-
cessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere
stabili la cui proprietà al termine della concessione

La Commissione chiamata ad esprimere il parere sulla
revoca delle concessioni è nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comporsi di un
magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di
grado non inferiore al IV, che ha presiede, di un rai-
presentante designato dall'Atto Luogotenenziale per le so-
zioni contro il fascismo, scelto tra i titolari di provetta
pubblica e competente in materia amministrativa, del
rappresentante del Ministero delle finanze e dei rap-
presentanti dei Ministri volta a tutta interesse.

Art. 5.

Contro il provvedimento di revoca è ammessa soltanto
ricorso al Consiglio di Stato a termini dell'art. 26 del
testo unico di legge approvato con il decreto 26 giu-
gno 1924, n. 1654.

Art. 6.

Il presente decreto non è applicabile alle concessioni
di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici
e dell'industria e commercio, per le quali sarà provve-
duto con separata provvedimento.

Ortolano che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
ciascuno spetti di riservare a di farlo osservare come
legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Parere — Francesco
Luogotenente Generale del Regno

Visto il *Giornale Ufficiale*, fascicolo
registrato alla Camera dei conti, addì 3 novembre 1945,
atto del governo, registro n. 7, foglio n. 25. — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 del
settembre 1945, n. 699.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari
e dei commissari autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA

Parere di Francesco
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale
degli ufficiali giudiziari approvato con il decreto 28 di-
cembre 1924, n. 271;

Vista la legge 27 giugno 1940, n. 828;

Vista la legge 22 maggio 1942, n. 763;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498;

Visto il R. decreto legge 6 dicembre 1945, n. 1813;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 528;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e Grazia, di concerto con i Ministri per il Tesoro e per le Finanze;

Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura delle retribuzioni quinquennale annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1944, n. 528, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di agguaglio di famiglia e radii privata.

Art. 3.

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto legge 4 dicembre 1943, n. 1818, esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato sul totale lordo mensile risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

E' estesa agli ufficiali giudiziari la modifica apportata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, all'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto legge 4 dicembre 1943, n. 1818.

Art. 4.

In aggiunta alle competenze in vigore, è concessa agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,06 lorde giornaliere.

Al fine dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detta assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto legge 4 dicembre 1943, n. 1818, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è esente, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali giudiziari in congedo straordinario, sospesi dalle funzioni.

Art. 5.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi, autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, l'ammontare del 50 % della retribuzione mensile dovuta ai commessi medesimi alla data del 31 gennaio 1945.

Detta nuova misura è utile ai fini della determinazione dell'importo della integrazione temporanea di cui agli articoli 1 del R. decreto legge 4 dicembre 1943, n. 1818, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

Art. 7.

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, in aggiunta alle competenze in vigore e salvo rimborso da parte dell'Erario, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,06 lorde giornaliere.

Al fine dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto legge 4 dicembre 1943, n. 1818, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai commessi autorizzati che trovansi in una posizione in quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 8.

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto va ridotto del 10 % per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 % nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Art. 9.

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrestamento, trattenendo le frazioni fino a L. 5 e aumentandolo a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Art. 10.

Il pagamento delle somme dovute dall'Erario agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. de-

to 1945, n. 116.

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministero;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario
di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Mi-
nistri per il Tesoro e per le Finanze;

Adotta il seguente testo e promulgandolo quanto segue:

Art. 1.

La misura della retribuzione minima a norma garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di agguaglio è raddoppiata.

Art. 3.

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto legge 6 dicembre 1943, n. 1843, esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato con rotte lordi mensili risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

Per estesa agli ufficiali giudiziari la modifica appor- tata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legi- slativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 116, al- l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. de- creto legge 6 dicembre 1943, n. 1843.

Art. 4.

In aggiunta alle competenze in vigore, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Al fine dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

L'etto assegno non va compreso fra le competenze in cui è computabile l'integrazione temporanea pre- vista dagli articoli 1 del R. decreto legge 6 dicembre 1943, n. 1843, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti dei trat- tamenti di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali giudiziari in congedo straordinario, sospesi dalle fun- zioni o che trovandosi in una posizione in quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Art. 5.

Per la durata dell'attuale stato di guerra le perco- susi spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recu- perati dallo Stato in base ai canoni sono aumentate del 75 %.

La tassa del 10 % dovuta all'Eralto sulle percentuali medesime è soppressa.

Art. 7.

Gli ufficiali giudiziari sottoposti ai comandi e autorizzati da loro dipendenti, in aggiunta alle com- petenze in vigore e salvo esenzione da parte dell'Eralto, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Al fine dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Tutto assegno non va compreso fra le competenze in cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto legge 6 dicembre 1943, n. 1843, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai comandi e autorizzati che trovandosi in una posizione in quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa conside- rarsi di servizio attivo.

Art. 8.

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto va ridotto del 10 % per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 % per i comuni del personale con sede di servizio nei Comuni aventi me- no di 50.000 abitanti.

Art. 9.

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrofondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Art. 10.

Il pagamento delle somme dovute dall'Eralto agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effec- tuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giu- diziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. de- creto legge 16 dicembre 1943, n. 1498, e quella di diso- gnatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 828, e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gen- naio 1945, n. 3, sono soppressa.

Art. 12.

Per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultano già restituite all'Administra- zione italiana, il presente decreto ha effetto dal 15 feb-

l'art. 5, che hanno invece effetto dal 1° maggio 1945. Nei territori non ancora costituiti all'Amministrazione Italiana, il presente decreto entra in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione Italiana.

Per gli uffici giudiziari e i commissari con sede normale di servizio nelle provincie a nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 180.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAULI — TOLLATI — RICCI —
SODANARO

Visto il Guardasigilli TOLLATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945.
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 67. — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.
Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.

UMBERTO DI SAVOIA
PRESIDENTE
LUOGOTENENTE GIUSEPPE DEL RISORSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1943, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro-Segretario di Stato per

l'iscrizione nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio prescelto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti esattoriali, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale o.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAULI — TOLLATI
Visto il Guardasigilli TOLLATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945.
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 58. — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.
Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRESIDENTE
LUOGOTENENTE GIUSEPPE DEL RISORSO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1944, n. 1244, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1922, n. 1364, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi concernenti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 280, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Mi

Quando (entrambi) di dimando presentato da periti sostitutori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 12 ottobre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il Guardasigilli, Tassinari
Legittimo alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atto del Governo, registro n. 5, foglio n. 28 - Fasc. 4

Parigi — Tassinari

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 701.
Istituzione di una delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dell'Assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
Presidente di Pace
L'Assistenza Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto 12 luglio 1944, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1944, n. 1384, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 789, concernente le disposizioni circa i provvedimenti legislativi concernenti l'ordinamento e le funzioni della Corte dei conti, e non fatta in Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 giugno 1945, n. 480, che istituisce il Ministero dell'Assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'Assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Quando (entrambi) di dimando presentato da periti sostitutori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 14 settembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il Guardasigilli, Tassinari
Legittimo alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atto del Governo, registro n. 5, foglio n. 28 - Fasc. 4

Parigi — Tassinari — Ricci — Scudamano

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 700.
Costituzione del Comitato incaricato di formare l'albo dei consulenti tecnici del giudice.

UMBERTO DI SAVOIA
Presidente di Pace
L'Assistenza Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal seguente:

«L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato, da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista,»

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di revisione preventivo e successivo sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti del Ministero dell'Industria, sono istituiti, sotto la direzione del Ministero dell'Industria, i seguenti uffici: 1. Ufficio di revisione preventivo e successivo sulle spese, 2. Ufficio di controllo preventivo sugli atti del Ministero dell'Industria, 3. Ufficio di revisione preventivo e successivo sulle spese, 4. Ufficio di controllo preventivo sugli atti del Ministero dell'Industria.

La delegazione è costituita dal consigliere delegato per il controllo e da un primo referendario o referendario preposto all'apposito ufficio di revisione oltre ad un congruo numero di funzionari e di impiegati che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Art. 2.

Al servizio della delegazione può essere adibito, nella posizione di collaboratore, personale di gruppo B o C di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che è stabilito dal Presidente della Corte del cui sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 3.

Il presidente di Sezione, addetto al coordinamento delle funzioni di controllo, coordina l'azione della delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma secondo del testo unico 12 luglio 1933, n. 1211, il consigliere delegato, ove ritenga di dover fermare il rifiuto del visto, trasmette gli atti al Presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detta comma 2, se del caso per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 4.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1933, n. 1211, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE 9 settembre 1945, n. 707.

Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli atti delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPI DI PUNIZIONE
L'INDICAZIONE GIUSTA DEL REGNO

La virtù dell'autorità a Noi delegata.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri.

Abbiamo sancito e promulgato quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore al 2° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in un determinato ufficio o per aver dato prova di fedeltà fascista o perché nominati all'impiego per titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da provvedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave infatuazione fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la partecipazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento inalienabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria o gruppo appartengano, la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943, prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore.

La adesione al partito repubblicano fascista.

La adesione al partito repubblicano fascista.

Visto il decreto legislativo Longobardi n. 27 del 1944, n. 170, e successive modificazioni del aggiunto; Visto l'art. 4 del decreto-legge Longobardi n. 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Longobardi n. 1 del 1945, n. 181;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro, Segretario di Stato, di espletare con tutti i Ministri;

Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Art. 1.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore al 5° o pari al 6° della classificazione statale, anche se inascelti, i quali per l'attività politica svolta come fascisti per le manifestazioni di carattere fascista compiute in Italia o fuori di Italia o per aver dato prova di fedeltà fascista o perché nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di inascelti, sia essi in permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di altro inverte al 7° sono esenti da provvedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave infedeltà fascista o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la qualificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio, anche se inascelti, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui inascelibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:

- a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;
- b) aderito al partito repubblicano fascista;
- c) prestato servizio volontario nelle formazioni militali del governo della salente repubblica sociale italiana, o, nel grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;
- d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie o di condanna ordinate dai nazi fascisti o svolto opera di deviazione a favore di questi ultimi;
- e) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del salente governo della repubblica sociale, ovvero di presidente di pubblico ministero, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal detto governo;

Il servizio di delegazione può essere affidato, nella posizione di comando, anche occasionale di gruppo B e di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 3.

Il servizio di delegazione può essere affidato, nella posizione di comando, anche occasionale di gruppo B e di altre Amministrazioni dello Stato nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 4.

Il presidente di Sezione, addetto al compimento delle funzioni di controllo con la funzione della delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, comma secondo del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, che ritenga di non poter firmare il rigo del visto, trasmette gli atti al Presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, se del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 5.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvate con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parav - Ravi - La set

Visto il Guardasigilli, Cristiani
Registram alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Min del Governo, Registro n. 2, foglio n. 22 - Roma

b) abbandonato la propria sede per seguire o servire il governo fascista;

c) svolto opera spionaggio di collaborazione con i tedeschi e con la cospirazione repubblicana sociale italiana.

Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coazione o allo scopo di danneggiare l'azione del reo o del governo che sono apparentemente al servizio.

Art. 3.

Chi, dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.

Art. 4.

La incompatibilità prevista dagli artt. 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'amministrazione:

a) dalle Commissioni di epurazione, istituite, ai sensi del decreto legislativo L. n. 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali e gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni ed Enti, restano ferme le norme previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo L. n. 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo L. n. 27 luglio 1944, n. 159;

b) dalle Commissioni provinciali di epurazione, istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo L. n. 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Atto Commissionario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando è necessario, procedono all'attuazione del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo L. n. 27 luglio 1944, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

Art. 5.

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

Art. 7.

I dipendenti sottoposti a provvedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio, in pendente del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.

Art. 8.

Le disposizioni degli artt. 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente dagli Istituti pubblici o di interesse nazionale, da università o da aziende pubbliche concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilità.

Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dall'art. 18 del decreto legislativo L. n. 27 luglio 1944, n. 159, e successive modifiche e integrazioni, tranne che non siano risultate apposite esenzioni presso gli Istituti o le aziende suddette.

Ta dispensa dal servizio è stabilita dal capo dell'Istituto per i dipendenti da Istituti pubblici o da Enti pubblici autonomi, e dal Prefetto della provincia, la cui impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Fino al 31 marzo 1945 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità, licenziare o inviare, all'estero, il trasferimento di funzioni, anche se incompatibili, ad altra sede e comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora occupate dal Comando Alfieri, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 10.

Sono cancellati dagli atti gli iscritti che per fatto o omissione fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli atti, i quali si possono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate, in difetto le commissioni sono nominate per altro che esercita il controllo sugli atti.

Art. 11.

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera a) dell'art. 4 il dipendente dispensato può ri-

C'è dopo l'8 settembre 1942, si è disciolto nella lotta contro i tedeschi per essere assorbito dalla resistenza.

La incompetenza preleva dagli articoli 1 e 26 e dichiara su richiesta dell'Amministrazione.

a) dalle Commissioni di operazione istituite, in
senso del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio
1934, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli
uffici pubblici esistenti per tutti i dipendenti di dette
Amministrazioni ed Uffici, costano fornire le facoltà pre-
viste dall'articolo concerno dell'Art. 18 del decreto legi-
slativo Luogotenenziale 27 luglio 1934, n. 159, e dall'
Art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ot-
tobre 1934, n. 287;

Il dalle Comandanti provinciali di epurazione (ed) tutto al meno del 2° comma dell'art. 18 del decreto legislativo. L'epurazione è 27 luglio 1944, n. 152, per i dipendenti di Part politico locali e di Part sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

4. Altre Commissioni per le Azioni contro il Cancer
sono ed i suoi delegati provinciali insistono sullo svil
gimento dei gruppi di educazione e, quindi, è neces
sario prendere l'iniziativa del perfezionamento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.

1. Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la disgiunta dall'esercizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa del servizio non è dato ricorso, né in via amministrativa né in via giudiziaria.

Il dipendente chiamato dal servizio al senno dell'at-
tacco precedente, è ammesso al trattamento di quie-
scenza che possa spettargli a norma delle disposizioni
vigenti.

Nel caso di particolare gravità la Commissione di epurazione può pronunciare la perdita del diritto al trattamento all'obsequio.

Anche quando sia stata disposta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato di spuntare la restituzione dei contributi da lui eventualmente versati all' fondo di previdenza.

Entro il 21 marzo tutti i capi delle cinque regioni Amministrative possono, per regola di opportunità politica o morale, disporre il trasferimento dei loro uffici, anche se l'autochthoni, ad altra sede o comunità, per coloro che si trovano nelle zone sotto amministrazione da Comunità Alentejo, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governatore.

Sono raccolti dagli alti uffici che per farlo
sta a me come fascista si sono resi incapaci di
a continuare nell'esercizio della professione dell'arte
o del mestiere.

Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli organi incaricati della tenuta degli atti, i quali, se vedono effettivamente o a mezza di compensazione (da essi non pagate), in difetto le esenzioni sono contenute nel M. di agro che esenta il controllo sugli atti.

Contro le decisioni delle commissioni provinciali della
legione o dell'aria, il difensore difeso può ri-
correre, anche per il merito, ad una Sezione speciale
del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due
membri da designarsi l'uno dall'Alta Commissione e
l'altro dal Ministro da cui dipende o alla cui vigilanza
è sottoposta l'Amministrazione alle quale appartiene il
ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa nell'ufficio del quale il ricorrente dipende o, direttamente, nella segreteria della Sezione speciale del Consiglio di Stato.

La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 12.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali di dipendenza dispensate può ricorrere ad una commissione istituita presso la Corte di Appello nella cui composizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione d'appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte di Appello, è composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche a riposo, di grado non inferiore, in quanto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi (uno dell'Alto Commissariato e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i funzionari dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente).

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Fermo le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli atti ed i prorogamenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli atti e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notified ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, inflitte soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello, sono giudicati definitivamente.

legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono soppresse.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelativa sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 2, in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Fatta data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto del termine già scaduto alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone intorno amministrare dal Comando Alato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

TITOLO II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli istituti di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

- 1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;
- 2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;
- 3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali il dipendente dispensato può ricorrere al ora costituito come istituito presso la Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione di prima istanza. La Commissione d'Appello, costituita con decreto del primo presidente della Corte di Appello, è composta di un magistrato o di un funzionario della pubblica Amministrazione, anche a riposo, di grado non inferiore al quarto, con funzioni di presidente e di due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale tra i componenti dell'Amministrazione cui appartiene il ricorrente.

Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di primo grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al provvedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.

Art. 13.

Fermo le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli atti ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate al senso del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli atti e dalla retrocessione, irrogate con decisioni definitive al senso dello stesso decreto legislativo.

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 159.

Le decisioni di primo grado emanate al senso del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.

Le decisioni di primo grado emanate al senso del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dalle Commissioni di revisione degli atti e tuttora soggette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente davanti alle Commissioni centrali, sono soggette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall'art. 10.

La Commissione centrale di epurazione e le Commissioni per la revisione degli atti, istituite con il decreto

sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiore, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 10 dell'art. 2, in tutti gli atti con la revoca della sanzione può essere disposta, anche in pendente del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

La data di entrata in vigore del presente decreto sospende le esenzioni di fatto comunque disposte.

Art. 14.

Fermo l'effetto dei termini già scolti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone attore amministrative dal Comando Allente, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.

TITOLO II.

Art. 16.

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici o amministrativi, del capo servizio, dei capi uffici, degli assistenti di società per azioni o a responsabilità limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:

1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;

3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 159;

4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, componente del direttorio nazionale, ispettore del partito, segretario fascista, deputato fascista, consigliere nazionale e senatore dichiarato decaduto.

Art. 17.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposizione prevista dallo stesso articolo quando possiedono

una comprovata capacità tecnica ed amministrativa e che, per esser così, non abbia alcun interesse a far valere nella lotta contro i fascisti o, prima dell'uscita della presente legge, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attività politica.

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Ato, Commissario e due per le sezioni entro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La composizione della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, il commissario con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione.

Se è presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere annunciata al datore di lavoro.

Art. 18.

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nel confronto del quale si sia verificato l'assenza del rapporto, non appena scadrà il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma del presente articolo ovvero non appena siano diventati definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per rinunciazione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dal comma terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto legge 13 novembre 1924, n. 1827, modificato nella legge 18 marzo 1926, n. 162, nonché ogni altra indennità prevista nei contratti di Impiego.

Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al fondo di previdenza.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assunzioni obbligatorie.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Fantini — Bassani — Nenni —
De Gasperi — Togliatti —
Rizzi — Scaparro — Ricci
— Jacini — De Gasperi —
Crispiano — Aniasi — Ricci
Bontade — Gatti — La Malfa
— Scelba — Quilici — Fan-
fani — De Amicis — Molit-
tari

Visto il Contratto di Lavoro
Regolato dal Contratto di Lavoro
del 1940, n. 2, foglio n. 30 — Roma

DECRETO LEGISLATIVO ELEGITIVO ELETTORE
del 1940, n. 201.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

Passare in prima
Legge di Conversione, Roma

In data dell'autorità a Noi delegata:

Visto la legge 6 dicembre 1925, n. 2341;

Visto la legge 21 marzo 1932, n. 273;

Visto la legge 29 giugno 1940, n. 802;

Visto il decreto legge 27 giugno 1944, n. 151;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo stabilito e promulgato quanto segue:

Art. I.

248

Il presente decreto, in vigore dal 9 novembre 1945, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Confermato che il presente decreto, inviato del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esser osservato e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Prati — Rocco — Neri —
De Gennaro — Tarditi —
Berti — Scaramella — Ricci
— Jacini — Di Corneo —
Cassanese — Araschi — Riva —
Romita — Gualco — La Malfa
— Scialoja — Giacomini — Ruffi
— Mancini — Lancia — Miele

Visto, il Contraddittorio, l'11 dicembre 1945.
Registrazione alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1945.
Ann. del Governo, Registro, n. 7, foglio A, 30 — 1945.

DECRETO LEGISLATIVO EUROPEO-INTERNAZIONALE, 5 ottobre 1945, n. 703.

Modificazioni alle disposizioni legislative circa la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
L'Imperatore Germanico del Reich

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2741;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802;

Visto il decreto legge 1. luglio 1945, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo emanato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. 248.

Alla legge 6 dicembre 1928, n. 2741, modificata con la successiva legge 24 marzo 1932, n. 273, e 29 giugno 1940, n. 802, sono apportate le seguenti altre modificazioni:

1) Il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«L'Istituto ha personalità giuridica e gestione autonoma, è assoggettato al pagamento delle imposte e delle tasse ed è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del Tesoro (Provvedimento generale dello Stato) per lo svolgimento della sua attività e per la produzione dei lavori».

Il giudizio di riguardo è dato insindacabilmente, e il ricorso dell'interessato, da proporre entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di liberazione nazionale Provinciale e composto da un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Azienda Comunale, e da due delegati per le sezioni provinciali e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione, previa autorizzazione del rapporto, con apposita suddivisione del lavoro, nel caso in cui il rapporto non sia stato presentato al ricorso di cui all'art. 16, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuto la comunicazione di cui all'ultimo comma del rapporto suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contestasse al disposto del ricorso precedente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, al sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dal comma terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto legge 13 novembre 1934, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 302, nonché ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Se il caso di rapporto a tempo determinato è dovuto, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità previste nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'Azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 18.

Il datore di lavoro che contestasse al disposto del ricorso precedente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, al sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dal comma terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto legge 13 novembre 1934, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 302, nonché ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Se il caso di rapporto a tempo determinato è dovuto, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità previste nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'Azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 18.

Il datore di lavoro che contestasse al disposto del ricorso precedente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, al sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dal comma terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto legge 13 novembre 1934, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 302, nonché ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Se il caso di rapporto a tempo determinato è dovuto, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità previste nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'Azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 18.

Il datore di lavoro che contestasse al disposto del ricorso precedente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.

Art. 19.

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, al sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta l'indennità prevista dal comma terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto legge 13 novembre 1934, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 302, nonché ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.

Se il caso di rapporto a tempo determinato è dovuto, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le eventuali indennità previste nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'Azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. L'art. 6, modificato con la legge 24 marzo 1925, n. 273, è sostituito dal seguente:

« L'istituto è amministrato da un Consiglio di un o più membri i quali sono nominati con decreto del Ministero per il tesoro e possono essere impuniti; dello stesso grado di grado non inferiore al 6°.

« Il Consiglio suddetto è costituito: da un Preside, da un membro del Consiglio di Stato designato dal Presidente dello stesso, dal Provveditore generale dello Stato, dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, da quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri per la guerra e giustizia, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, nonché da due altri Consigliere in rappresentanza del personale dell'Istituto Padiglione dello Stato.

« Il Provveditore generale dello Stato non può essere ne presidente del Consiglio di amministrazione; né consigliere delegato o amministratore delegato.

« Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri ».

3. L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dagli artt. 2405 e seguenti del Codice civile. Il Collegio, composto di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili dello Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco effettivo.

« I Sindaci sono nominati con decreto del Ministero per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

4. L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Il Provveditore generale dello Stato eserciterà, a propria cura e spese, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da bollo e su quella sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a pagamento con bollo.

« Tale disposizione lascia inoperante quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nei riguardi della vigilanza e del controllo sui biglietti di banca e il Stato in sensi del regolamento approvato con il decreto di 4 aprile 1896, n. 205, e successive disposizioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Luigi — Ricci

Visto il Contraddittorio Teorico

emanato con l'atto del conte, addì 11 novembre 1945

dal Contraddittorio Teorico n. 7, luglio n. 21 - Roma

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Luigi — Ricci

Visto il Contraddittorio Teorico

emanato con l'atto del conte, addì 11 novembre 1945

dal Contraddittorio Teorico n. 7, luglio n. 21 - Roma

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

UMBERTO DI SAVOIA

Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e nella denominazione di « Fondazione Figli degli Italiani all'estero ».

LIBERTO DI SAVOIA
Roma — Roma
Visto: R. Coordinamento Fondazioni
Registrazione alla Corte dei conti, art. 13, articolo 100
R.D. del Governo, registro n. 5, foglio n. 20 — Roma

DECRETO DI ORDINE MINISTERIALE 12 febbraio 1945, n. 704.
Modificazione di alcuni articoli dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero e denominazione di « Fondazione degli Italiani all'estero ».

LIBERTO DI SAVOIA
Presidente in Provvisorio
L'Onorevole Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Voi delegata,
Visto il R. decreto 1 maggio 1942, n. 748, che approva lo statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero (d.l. n. 1.315);
Visto il decreto-legge 25 luglio 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del R. decreto legge 20 ottobre 1947, n. 2412;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto della Fondazione predetta;

Scritto il Consiglio del Ministero;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno, per il Tesoro e per la pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 10 (compresi) dello statuto della Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'estero approvato con R. decreto 1 maggio 1942, n. 748, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — È istituita una Fondazione denominata « Fondazione degli Italiani all'estero » avente per fine l'assistenza fisica e spirituale degli italiani all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma.

Art. 4. — La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da due sociatori di diritto nominati uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per il Tesoro.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
a) il direttore generale degli Italiani all'estero, presidente;

b) un delegato del Ministero dell'Interno, membro;

c) un delegato del Ministero della Pubblica Istruzione, membro;

d) due delegati del Ministero degli Affari esteri, membri, uno dei quali dovrà essere il funzionario presiede all'Ufficio scuola Direzione generale degli Italiani all'estero.

I ricorsi escutono in loro funzione secondo la norma contenuta nel R. decreto legge 24 luglio 1942, n. 1748, in quanto applicabili. La stessa in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3a) Presidente dello stesso, dal Provveditore generale dello Stato, dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, dal Direttore generale del Tesoro o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, da qualsiasi funzionario designati rispettivamente dal Ministro per la Grazia e Giustizia, per la pubblica Istruzione, per le Poste e Telecomunicazioni e per il Lavoro e la previdenza sociale, anche da due altri Consigliere in rappresentanza del personale dell'Istituto Pugliese dello Stato.

4a) Provveditore generale dello Stato non può essere presidente del Consiglio di amministrazione, né consigliere delegato o amministratore delegato.

5a) Presidente ed i Consigliere durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri.

6a) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« In un collegio di sindaci eletti presso l'Istituto Fondazioni, con legge o quello determinato dagli art. 2403 e seguenti del Codice civile, il Collegio, composto di cinque sindaci eletti e di due supplenti, è costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili dello Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco elettivo.

« I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il Tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

7a) L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Il Provveditore generale dello Stato eserciterà a proprio onore e spesa, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da assemblare e quella sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a pagamento con titolo.

« Tale disposizione incide in pregiudizio quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nel riguardi delle righe e del controllo sul taglietti di banca e di Stato e sul regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1920, n. 208, e successivo disposizioni ».

Art. 2.

Le denominazioni: Ministero delle Finanze e Ministero per le Finanze in quegli articoli della legge 6 dicembre 1928, n. 2513, e successive modificazioni che riguardino norme tattive applicabili, sono sostituite dalle seguenti: Ministero del Tesoro e Ministero per il Tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 16) — Il consiglio altresì nel Comitato presiede le riunioni di amministrazione composta dal presidente, da uno dei loro delegati del Ministero degli affari esteri e da un delegato del Ministero della pubblica Istruzione, università.

2000

Il presente lavoro entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

medesimo a chiunque, a tutti, all'intero il presente
della vita di un uomo.

Environ Monit Assess

CONSTITUTION

$$\begin{aligned} \text{NORM} &= \text{the value of } \|x\|_2 \\ &= \sqrt{\text{AA}(\text{AA}(\text{NORM})^2)} \end{aligned}$$
[illegible]

5000 L $\times$ 12 to 20 months, 2 to 6 generations, or 24 to 144 generations depending on season, and 100 to 1000 generations depending on the number of generations per year.

DEPUTATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL
MINISTRI: A. ROSSIGNOL (SdL).

Sottosegretario del Consiglio di amministrazione della Società Italiana di navigazione, con sede in Roma e membro del comitato di governo.

THE NATIONAL GOVT. CONSULTATION COMMITTEE
ON THE NATIONAL GOVT. CONSULTATION COMMITTEE

Un'entità che ha a Propinqua Società autonoma di organizzazione con sede di Roma, iscritta nell'Albo d'Intermediari Generali secondo regolamento di servizio emanato dall'Ufficio di Cassazione.

affermato che la politica sovietica non trova il grado di favore per l'America e per la presenza del suo rappresentante tanto che lo esponente del Collegio si è sentito disonorato.

considerato che per tutto l'intervallo precedente quello a dominanza della assemblage degli artocauli, sono anzitutto presenti tutti le piante che la seconda assemblage.

Legge concerning the election 1944, n. 291;

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 111–117

412

4) Consiglio di amministrazione della Società e l'Assemblea di navigazione, con sede in Roma, e sedotto.

100

Il prof. Lorenzo Gualdella è nominato concubserio economico per la gestione della suddetta Società per la durata di mesi sei.

articolo, salvo la facoltà del Ministro per le marine di provvedere in tutto o in parte alla sua sostituzione.

1) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in ogni presso in cui si conserva la collezione del Tribunale di Roma.

Boomer, and the 20 countries (1945)

1999

[illegible]

DECTO MINISTERIALI E ALTRE 105

Consulda dei provvedimenti di licenziamento di impiegati della Cassa marittima ligurea per gli infortuni sul lavoro e le malattie a Genova.

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA sociale.

А. В. Шенников, *Москва, 1944, № 4, 239.*

Vista la data dell'8 ottobre 1967, della «Costituzione» viene per gli italiani un discorso importante e di grande valore etico-progettuale con il quale si affrontano le dimensioni di una politica di sviluppo economico che ha implicazioni distese sulla base stessa delle strutture del nostro governo della repubblica sociale italiana.

Considerando che tali licenziamenti non furono determinati da motivi di carattere politico, ma dalla necessità di ridurre il personale in relazione alla diminuzione dell'ente colpito;

100

100%

Sono convalidati i provvedimenti di sgombramento dei sottointenti imputati della «Cassa italiana» Orsina per gli infurati nel lavoro e le malattie e di disonori, disposti da detta Cassa contro i collaboratori, disposti da detta Cassa contro i collaboratori, disposti da detta Cassa contro i collaboratori.

Chiusa domenica dal 23 ottobre 1994.

Genovato, Nelsa - Stefano, Gina - Settebello
 Pittana - Nelly Solvatore, Generali Biondo,

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 26

Paolo Agnoli - Paolo Agnoli - Oliveri Eno
Eno - Oliveri Eno - Oliveri Eno

10

Il presente lavoro sarà pubblicato nella *Giornale di Matematiche* (1914).

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

11

The Mathematics of Probability

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1963.

Approvazione di modifiche apportate allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale - con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 273, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 943, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenente 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e la ceda al Ministero del Tesoro;

Veduto lo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1926 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941 e 21 agosto 1942;

Vedute le modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria dei soci del predetto Istituto di credito, tenuta in Milano il 6 ottobre 1945, come risulta da copia autentica del verbale relativo all'assemblea medesima;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreto:

Allo statuto del Credito Italiano - banca d'interesse nazionale, con sede in Milano - sono apportate le seguenti modifiche:

1) Il primo comma dell'art. 15 è sostituito del seguente:

« L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un vice presidente, assistito da un segretario designato dagli intervenuti »;

2) Il testo dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, uno o due vice presidenti e un segretario che può essere estraneo al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti presiede l'amministratore più anziano di età »;

3) Il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica »;

4) Il secondo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Nel numero dei componenti il comitato sono com-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nei titoli del decreto Ministeriale 3 ottobre 1963, relativo alle norme per la liquidazione del patrimonio della Pubblica Amministrazione del consorzio abitato fra gli esecutori di pubblica amministrazione e la segreteria o macchina "Gazzetta Ufficiale" il 3 ottobre 1963, n. 127, aggiungere a e del patrimonio dei dipendenti comunali.

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE IN PRESSIONE

Bollettino della estrazione di cartelle 4.50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto legge 5 novembre 1937, n. 1906.

Se risulta che nelle operazioni eseguite nell'interesse della Pubblica Amministrazione sono state estratte le somme indicate nella tabella sottostante, 4.50 % di Credito comunale e provinciale.

Cartelle 4.50 % ordinarie - 25 estrazioni

Unitario	445	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Cartelle 4.50 % ordinarie - 40 estrazioni

Unitario	101	102	103	104	105
Quindici	215	216	217	218	219
Dieci	210	211	212	213	214
Veintiuno	117	118	119	120	121
Diez y siete	169	170	171	172	173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1892 15-11-1945 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 116

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL RENDITO PUBBLICO

Tabella per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

di pubblicazione

Collazionamento alle disposizioni degli articoli 16 del Testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con Regio Decreto 15 luglio 1910, n. 286 e 27 del regolamento emanato a disposizione con R. Decreto 19 febbraio 1911, n. 286, e art. 16 del Decreto legislativo 102 del 1925, n. 19, si certifica che ai termini dell'art. 20 del detto regolamento, secondo la procedura in vigore, la perdita dei certificati d'iscrizione delle rendite nominative, e fatta domanda a quest'Amministrazione, come all'ufficio profferito la formola prescritta dalla legge, ha luogo il rimborsamento e l'annullamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTERESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Primo Sovr. 5%	15401	Cassio Vincenzo, don. a Napoli	20
Id.	25014	Sommaro Aquino di Francesco, don. a Torino. (Piemonte)	20
Id.	26772	Solitario Vincenzo di Francesco, don. a Torino. (Piemonte)	20
Rend. 6%	11984	Descombes Aliza di Giovanni, moglie di Paride Arago, don. a Parigi.	100
Id.	10526	Falimello Francesco, don. a Palermo. (Sicilia)	100
Id.	15750	Cassio sopra	20
Id.	4184	Cassio sopra	20
Primo Sovr. 5%	26670	Giannetto Maria di Luigi, moglie di Pietro Elisabetta, don. a Roma. (Lazio)	20
Id.	32107	Cassio sopra	1750
Id.	266219	Cassio sopra	1750
Id.	30679	Castello Filippo di Maria, moglie di Antonio, don. a Palermo. (Sicilia)	150
Id.	17503	Cassio sopra	20
Id.	14789	Solitario Antonio di Descombes, moglie di Salvo Antonio, don. a Palermo. (Sicilia)	150
Id.	32677	Lo Verde Carmelo di Agostino, moglie di Francesco Salvo, don. a Palermo. (Sicilia)	100
Id.	44344	Castello Giuseppe di Antonio, don. a Napoli. (Piemonte)	20
Id.	11301	Castello di S. Antonio in Napoli. (Napoli)	84
Id.	21908	Maria Mariano di Pietro, don. a Castelfranco. (Sicilia)	20
Id.	21081	Cassio sopra	94,50
			94,50

CATEGORIA dal chiodo	NUMERO della iscrizione	INTERSTAZIONE DELLA ISTRUZIONE	VALORE della iscrizione
1907. Naz. 6%	19071	Castello Vincenzo, dom. a Napoli.	20—
Id.	23914	Salvatore, donna di Fiumicino, dom. a Derio (Chieti).	70—
Id.	36772	Salvatore Vincenzo di Fiumicino, dom. a Derio (Chieti).	70—
Bond. 6%	31964	Reverendissimo Don di Giuseppe, moglie di Paolo Achille, dom. ad Ascoli.	1100—
Id.	103326	Funerario, Dado, morte la salvezza, dom. a Montebello (Maz).	1000—
Id.	14929	Come sopra.	20—
Id.	4144	Come sopra.	200—
Prod. Rend. 5%	30079	Giuseppe Maria di Lodi, moglie di Paolo Francesco, dom. in Lodi a Angelo (Cassino).	2000—
Id.	531047	Come sopra.	1500—
Id.	520218	Come sopra.	1700—
Id.	70679	Corrado Filippo, in Maria, con contratto a Vincenzo Ma.	180—
Id.	17757	Come sopra.	700—
Prod. Rend. 5%	115700	Salvo, Abbonata di Casale, moglie di Salvo Antonio, dom. a Fiumicino (Agrigento).	154—
Id.	52072	Lo Verde, Carmelo di Vincenzo, moglie di Presidio, Sal.	1200—
Id.	44244	Lo Verde, Carmelo di Vincenzo, moglie di Presidio, Sal.	50—
Id.	142101	Partecipazione di S. Stefano in Alari (Roma).	41—
Id.	21908	Maria Martino, in Pietro, dom. a Casertano (Salerno).	200—
Id.	21657	Come sopra.	94.20
Id.	50541	Come sopra.	200—
Id.	30671	Come sopra.	2500—
Id.	30672	Come sopra.	5000—
Id.	72763	De Virgilio Maria, Eugenia in Leopoldo, moglie di Carlotta Maria, dom. a Fiumicino (Cassino).	1750—
Cena 2.50% (1000)	35342	Schmitt, Babino, Michele di Gerardo, minore emigrato, sotto la custodia del marito, Francesco di Gerardo, dom. a Trocchio (Potenza).	350—
Cena 2.50% (1000)	340152	Conseguenza di casa di Fiumicino (Cassino).	24.20
Id.	82567	Fazio, Pietro, in Alessandro, moglie di Maurizio Antonio, dom. a Fiumicino (Cassino).	100—

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Pres. Red. 3,50 %	529218 solo per l'usufrutto	Maria, vedova di Armando, minore sotto la potestà paterna del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a favore della figlia, da dividere, moglie di Massimo Francesco, dom. a Palermo.	1750 --
Id.	529219 solo per l'usufrutto	Giulio, vedovo.	1750 --
Id.	529220 solo per l'usufrutto	Giulio, vedovo.	1750 --
Id.	529221 solo per l'usufrutto	Maria, vedova di Pietro, minore sotto la potestà paterna del padre, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra.	1750 --

Si è data per iscritto, per ogni parte, che quanto sopra è in forza della presente per pubblica scrittura del presidente del Consiglio dei Ministri, si riconoscono i nomi, conosciuti, quando in questa forma non vi siano altre opposizioni, e questa disposizione generale per ogni parte, conosciuta, quando in questa forma non vi siano altre opposizioni.

Il direttore generale, GAVI

Roma, addì 23 agosto 1945

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

Nominazione del presidente del Consiglio di sorveglianza della Cassa di risparmio di Ancona (Pescara) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 25 agosto 1945 del Consiglio di sorveglianza della Cassa di risparmio di Ancona (Pescara) in liquidazione, si è deciso di nominare presidente del Consiglio di sorveglianza il signor GAVI, con il consenso unanime dei presenti.

(1346)

MINISTERO DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1945 - N. 234

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	325,40	Giappone	37,745
Belgio	2,585	Portogallo	4,057
Canada	5,117	Spagna	9,13
Francia	90,900	Stati Uniti	100 --
Germania	20,570	Italia	23,840
Giappone	415 --	Paesi Bassi	23,31
India	2,0175	Portogallo	11,32
Italia	42 --	Unione Sovietica	400,50

MINISTERO DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 10 novembre 1945 - N. 235

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,42
Australia	325,40	Giappone	37,745
Belgio	2,585	Portogallo	4,057
Canada	5,117	Spagna	9,13
Francia	90,900	Stati Uniti	100 --
Germania	20,570	Italia	23,840
Giappone	415 --	Paesi Bassi	23,31
India	2,0175	Portogallo	11,32
Italia	42 --	Unione Sovietica	400,50

Senatore del presidente del Comitato di sorveglianza della
Chiesa rurale e artigiana di Milano (Pesaro) in Roma.

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible]

ediz dei cambi e dei titoli del 1 novembre 1945 N. 234

Year	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible][illegible][illegible]

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

100

10

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Al sensi dell'art. 1, comma 1, e 2, del R. decreto 14, del 1945, n. 1945, il posto di notai vacante in Firenze è posto a concorso tra i notai in esercizio.

Il decreto 7, aprile 1945, n. 358, far pervenire al Ministero di Grazia e Giustizia entro il termine di quaranta giorni dalla data della presente Gazzetta Ufficiale, regolare domanda in carta da bollo di L. 12 e in quietanza di versamento della somma di lire 100.000 nella misura di L. 50 presso un archivio notariale, a carico della domanda, gli interessati possono presentare i documenti che crederanno utili al fine della decisione del concorso.

(1945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato, che con ordinanza in data 27 settembre 1945, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 1 ottobre 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Longobardi n. 12, aprile 1945, n. 1945, dovessero dalla data stabilita nel decreto stesso.

Grazie, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficio Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordinando che i benefici derivanti dal suddetto decreto legislativo Longobardi n. 12, aprile 1945, n. 1945, dovessero dal 1° maggio 1945.

In data 5 novembre 1945.

M. CARR

Brigadiere Generale

In nome e per conto dell'Ufficio Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1945)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficio Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordinando che i decreti contenuti nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 12 ottobre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena

Effetto di ciascuna Provincia, sciegliendo, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, alleati dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del suddetto decreto n. 625 e 627, già resi integralmente o parzialmente esecutivi con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate rispettivamente nei numeri 125, 126, 127 della Gazzetta Ufficiale, anno 1945.

Tuttavia il decreto legislativo Longobardi n. 14 settembre 1945, n. 621, è emesso dalla esecutorietà del territorio soggetto al Governo Militare Alleato.

In data 5 novembre 1945

M. CARR

Brigadiere Generale

In nome e per conto dell'Ufficio Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

L'Ufficio Capo degli Affari Civili n. 625

Protezione del termine per rendere, nelle province sottoposte all'amministrazione italiana dopo la caduta in vigore del decreto legislativo Longobardi n. 12, aprile 1945, n. 625, ed in quelle non ancora restituite, di debbono essere presentate, solo, il decreto legislativo Longobardi n. 12, aprile 1945, n. 625, sulla protezione e la confisca dei profughi di regime.

L'Ufficio Capo degli Affari Civili n. 625

Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

L'Ufficio Capo degli Affari Civili n. 625

Norme per il conferimento al Ministro per le Giunte dei poteri e delle attribuzioni spettanti alla Commissione per le sanzioni contro il fascismo in materia di decorazione di punte di regime e di confisca di beni.

(1945)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficio Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordinando che il decreto Longobardi n. 625 del 14 settembre 1945 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2 novembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato e, inoltre, dalla data in cui il decreto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, ricevera dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.

In data 8 novembre 1945

M. CARR

Brigadiere Generale

In nome e per conto dell'Ufficio Capo degli Affari Civili

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 41 del 29 luglio 1944

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

IMPRESSIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-226 51-55

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigoliere Generale MAURIZIO STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo,
con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del
29 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di
legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla
data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo
una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Fa data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH

*Brigoliere Generale,
Comandante Provvisorio*

ORDINANZA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAXIMO STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 41 del 20 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia ricevera dalla Commissione Alleata il Contenzio una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH

*Brigadiere Generale,
Comandante Esecutivo.*

248

GIOLITI GIUSEPPE, *Redattore*

SANTI ROSSINI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la P. O.

Anno 83 - Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTI PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì 22 maggio 1945

OPERE E REGALAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA E CUSTODIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 59-139 51-236 51-554

CONFEZIONI DI ADDONAZIONE	
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
Allegato 1. 200 Allegato 2. 200 Allegato 3. 200 Allegato 4. 200 Allegato 5. 200 Allegato 6. 200 Allegato 7. 200 Allegato 8. 200 Allegato 9. 200 Allegato 10. 200 Allegato 11. 200 Allegato 12. 200 Allegato 13. 200 Allegato 14. 200 Allegato 15. 200 Allegato 16. 200 Allegato 17. 200 Allegato 18. 200 Allegato 19. 200 Allegato 20. 200 Allegato 21. 200 Allegato 22. 200 Allegato 23. 200 Allegato 24. 200 Allegato 25. 200 Allegato 26. 200 Allegato 27. 200 Allegato 28. 200 Allegato 29. 200 Allegato 30. 200 Allegato 31. 200 Allegato 32. 200 Allegato 33. 200 Allegato 34. 200 Allegato 35. 200 Allegato 36. 200 Allegato 37. 200 Allegato 38. 200 Allegato 39. 200 Allegato 40. 200 Allegato 41. 200 Allegato 42. 200 Allegato 43. 200 Allegato 44. 200 Allegato 45. 200 Allegato 46. 200 Allegato 47. 200 Allegato 48. 200 Allegato 49. 200 Allegato 50. 200 Allegato 51. 200 Allegato 52. 200 Allegato 53. 200 Allegato 54. 200 Allegato 55. 200 Allegato 56. 200 Allegato 57. 200 Allegato 58. 200 Allegato 59. 200 Allegato 60. 200 Allegato 61. 200 Allegato 62. 200 Allegato 63. 200 Allegato 64. 200 Allegato 65. 200 Allegato 66. 200 Allegato 67. 200 Allegato 68. 200 Allegato 69. 200 Allegato 70. 200 Allegato 71. 200 Allegato 72. 200 Allegato 73. 200 Allegato 74. 200 Allegato 75. 200 Allegato 76. 200 Allegato 77. 200 Allegato 78. 200 Allegato 79. 200 Allegato 80. 200 Allegato 81. 200 Allegato 82. 200 Allegato 83. 200 Allegato 84. 200 Allegato 85. 200 Allegato 86. 200 Allegato 87. 200 Allegato 88. 200 Allegato 89. 200 Allegato 90. 200 Allegato 91. 200 Allegato 92. 200 Allegato 93. 200 Allegato 94. 200 Allegato 95. 200 Allegato 96. 200 Allegato 97. 200 Allegato 98. 200 Allegato 99. 200 Allegato 100. 200	Allegato 1. 200 Allegato 2. 200 Allegato 3. 200 Allegato 4. 200 Allegato 5. 200 Allegato 6. 200 Allegato 7. 200 Allegato 8. 200 Allegato 9. 200 Allegato 10. 200 Allegato 11. 200 Allegato 12. 200 Allegato 13. 200 Allegato 14. 200 Allegato 15. 200 Allegato 16. 200 Allegato 17. 200 Allegato 18. 200 Allegato 19. 200 Allegato 20. 200 Allegato 21. 200 Allegato 22. 200 Allegato 23. 200 Allegato 24. 200 Allegato 25. 200 Allegato 26. 200 Allegato 27. 200 Allegato 28. 200 Allegato 29. 200 Allegato 30. 200 Allegato 31. 200 Allegato 32. 200 Allegato 33. 200 Allegato 34. 200 Allegato 35. 200 Allegato 36. 200 Allegato 37. 200 Allegato 38. 200 Allegato 39. 200 Allegato 40. 200 Allegato 41. 200 Allegato 42. 200 Allegato 43. 200 Allegato 44. 200 Allegato 45. 200 Allegato 46. 200 Allegato 47. 200 Allegato 48. 200 Allegato 49. 200 Allegato 50. 200 Allegato 51. 200 Allegato 52. 200 Allegato 53. 200 Allegato 54. 200 Allegato 55. 200 Allegato 56. 200 Allegato 57. 200 Allegato 58. 200 Allegato 59. 200 Allegato 60. 200 Allegato 61. 200 Allegato 62. 200 Allegato 63. 200 Allegato 64. 200 Allegato 65. 200 Allegato 66. 200 Allegato 67. 200 Allegato 68. 200 Allegato 69. 200 Allegato 70. 200 Allegato 71. 200 Allegato 72. 200 Allegato 73. 200 Allegato 74. 200 Allegato 75. 200 Allegato 76. 200 Allegato 77. 200 Allegato 78. 200 Allegato 79. 200 Allegato 80. 200 Allegato 81. 200 Allegato 82. 200 Allegato 83. 200 Allegato 84. 200 Allegato 85. 200 Allegato 86. 200 Allegato 87. 200 Allegato 88. 200 Allegato 89. 200 Allegato 90. 200 Allegato 91. 200 Allegato 92. 200 Allegato 93. 200 Allegato 94. 200 Allegato 95. 200 Allegato 96. 200 Allegato 97. 200 Allegato 98. 200 Allegato 99. 200 Allegato 100. 200

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vedgersi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" è edita in tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Ufficio della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti), 20/25, e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluogo delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO LEGGI E DECRETI

1045

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1945, n. 221.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 222.

Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1941, n. 16, per la reinsediamento dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nel loro diritto patrimoniali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 223.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, del surrogato del caffè, degli oli di semi, degli oli minerali, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1945, n. 224.

Erezione in sede morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1945, n. 221.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
Vittorio Emanuele III
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Voi delegata;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1943, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza;

Tronca l'opportunità di modificare detto decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, nella parte concernente la circoscrizione territoriale della Corte di appello di Perugia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e Risparmio, di convertire con il

0987

CONFESSIONE DI AUTONANNO	
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI CRIMINALI	ALLA PARTE SECONDA
(Abb. 1. 400) (Abb. 2. 400) (Abb. 3. 400) (Abb. 4. 400) (Abb. 5. 400) (Abb. 6. 400) (Abb. 7. 400) (Abb. 8. 400) (Abb. 9. 400) (Abb. 10. 400) (Abb. 11. 400) (Abb. 12. 400) (Abb. 13. 400) (Abb. 14. 400) (Abb. 15. 400) (Abb. 16. 400) (Abb. 17. 400) (Abb. 18. 400) (Abb. 19. 400) (Abb. 20. 400) (Abb. 21. 400) (Abb. 22. 400) (Abb. 23. 400) (Abb. 24. 400) (Abb. 25. 400) (Abb. 26. 400) (Abb. 27. 400) (Abb. 28. 400) (Abb. 29. 400) (Abb. 30. 400) (Abb. 31. 400) (Abb. 32. 400) (Abb. 33. 400) (Abb. 34. 400) (Abb. 35. 400) (Abb. 36. 400) (Abb. 37. 400) (Abb. 38. 400) (Abb. 39. 400) (Abb. 40. 400) (Abb. 41. 400) (Abb. 42. 400) (Abb. 43. 400) (Abb. 44. 400) (Abb. 45. 400) (Abb. 46. 400) (Abb. 47. 400) (Abb. 48. 400) (Abb. 49. 400) (Abb. 50. 400) (Abb. 51. 400) (Abb. 52. 400) (Abb. 53. 400) (Abb. 54. 400) (Abb. 55. 400) (Abb. 56. 400) (Abb. 57. 400) (Abb. 58. 400) (Abb. 59. 400) (Abb. 60. 400) (Abb. 61. 400) (Abb. 62. 400) (Abb. 63. 400) (Abb. 64. 400) (Abb. 65. 400) (Abb. 66. 400) (Abb. 67. 400) (Abb. 68. 400) (Abb. 69. 400) (Abb. 70. 400) (Abb. 71. 400) (Abb. 72. 400) (Abb. 73. 400) (Abb. 74. 400) (Abb. 75. 400) (Abb. 76. 400) (Abb. 77. 400) (Abb. 78. 400) (Abb. 79. 400) (Abb. 80. 400) (Abb. 81. 400) (Abb. 82. 400) (Abb. 83. 400) (Abb. 84. 400) (Abb. 85. 400) (Abb. 86. 400) (Abb. 87. 400) (Abb. 88. 400) (Abb. 89. 400) (Abb. 90. 400) (Abb. 91. 400) (Abb. 92. 400) (Abb. 93. 400) (Abb. 94. 400) (Abb. 95. 400) (Abb. 96. 400) (Abb. 97. 400) (Abb. 98. 400) (Abb. 99. 400) (Abb. 100. 400)	(Abb. 1. 400) (Abb. 2. 400) (Abb. 3. 400) (Abb. 4. 400) (Abb. 5. 400) (Abb. 6. 400) (Abb. 7. 400) (Abb. 8. 400) (Abb. 9. 400) (Abb. 10. 400) (Abb. 11. 400) (Abb. 12. 400) (Abb. 13. 400) (Abb. 14. 400) (Abb. 15. 400) (Abb. 16. 400) (Abb. 17. 400) (Abb. 18. 400) (Abb. 19. 400) (Abb. 20. 400) (Abb. 21. 400) (Abb. 22. 400) (Abb. 23. 400) (Abb. 24. 400) (Abb. 25. 400) (Abb. 26. 400) (Abb. 27. 400) (Abb. 28. 400) (Abb. 29. 400) (Abb. 30. 400) (Abb. 31. 400) (Abb. 32. 400) (Abb. 33. 400) (Abb. 34. 400) (Abb. 35. 400) (Abb. 36. 400) (Abb. 37. 400) (Abb. 38. 400) (Abb. 39. 400) (Abb. 40. 400) (Abb. 41. 400) (Abb. 42. 400) (Abb. 43. 400) (Abb. 44. 400) (Abb. 45. 400) (Abb. 46. 400) (Abb. 47. 400) (Abb. 48. 400) (Abb. 49. 400) (Abb. 50. 400) (Abb. 51. 400) (Abb. 52. 400) (Abb. 53. 400) (Abb. 54. 400) (Abb. 55. 400) (Abb. 56. 400) (Abb. 57. 400) (Abb. 58. 400) (Abb. 59. 400) (Abb. 60. 400) (Abb. 61. 400) (Abb. 62. 400) (Abb. 63. 400) (Abb. 64. 400) (Abb. 65. 400) (Abb. 66. 400) (Abb. 67. 400) (Abb. 68. 400) (Abb. 69. 400) (Abb. 70. 400) (Abb. 71. 400) (Abb. 72. 400) (Abb. 73. 400) (Abb. 74. 400) (Abb. 75. 400) (Abb. 76. 400) (Abb. 77. 400) (Abb. 78. 400) (Abb. 79. 400) (Abb. 80. 400) (Abb. 81. 400) (Abb. 82. 400) (Abb. 83. 400) (Abb. 84. 400) (Abb. 85. 400) (Abb. 86. 400) (Abb. 87. 400) (Abb. 88. 400) (Abb. 89. 400) (Abb. 90. 400) (Abb. 91. 400) (Abb. 92. 400) (Abb. 93. 400) (Abb. 94. 400) (Abb. 95. 400) (Abb. 96. 400) (Abb. 97. 400) (Abb. 98. 400) (Abb. 99. 400) (Abb. 100. 400)

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" è tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto I, 234 (angolo Via Marco Minghelli, 33-35) e presso le librerie deputate al Roma e del Capoluogo delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 3 aprile 1945, n. 221.
 Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 80, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 15 aprile 1945, n. 222.
 Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nel loro diritto patrimoniale.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 26 aprile 1945, n. 223.
 Modificazione del regime fiscale degli spalti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherari, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e dei gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 27 aprile 1945, n. 224.
 Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.
 Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esposizione Film Italiani (C.E.F.I.).

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.
 Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
 Ministero del tesoro: Modifica dei titoli. Pag. 700
 Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 701

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZENZIALE 3 aprile 1945, n. 221.
 Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 80, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
 Pasciuta di Palermo
 Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
 Visto il R. decreto 30 gennaio 1944, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
 Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 80, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza;

Intenuta l'opportunità di modificare detto decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 80, nella parte concernente la circoscrizione territoriale della Corte di appello di Perugia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari, di concerto con il Ministro per il Tesoro;

Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei 2° e 3° comma dell'art. 1, e quelle del successivo art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 80, sono abrogate.

Conseguentemente, il Tribunale di Rieti rimane a far parte della circoscrizione territoriale della Corte di appello di Roma, ed alle tabelle A, B, C, e D, annesso

785016

Asolo - Arignano - Caltanissetta - Frosinone - Palermo
Veroli

Amorini - Assoluto - Amella - Affollengo - Glesio - Gariglio -
Lagnone in Valgravia - Pontina in Treviso -
Vanzo - Galvi dell'Umbria - Nervi - Ozzero -
Tosco - Aspinogallo - Abbate - Fontanafredda - Montebelluna -
Montebelluna - Follino - San Geronzi - Fossé -

22-3-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 61

Preside di Cortina Cortina - Cortina - San Vito del Lario - Verceto Preside di Sora Sora - Sora - Frosinone Preside di Viterbo Viterbo - Viterbo - Frosinone Preside di Caserta Caserta - Caserta - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Salerno Salerno - Salerno - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Napoli Napoli - Napoli - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Roma Roma - Roma - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Lazio Lazio - Lazio - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Toscana Toscana - Toscana - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Umbria Umbria - Umbria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Marche Marche - Marche - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Abruzzo Abruzzo - Abruzzo - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Molise Molise - Molise - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Puglia Puglia - Puglia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Basilicata Basilicata - Basilicata - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Calabria Calabria - Calabria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sicilia Sicilia - Sicilia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sardegna Sardegna - Sardegna - Benevento - Avellino - Frosinone	Preside di Lombardia Lombardia - Lombardia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Piemonte Piemonte - Piemonte - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Valle d'Aosta Valle d'Aosta - Valle d'Aosta - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Liguria Liguria - Liguria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Emilia-Romagna Emilia-Romagna - Emilia-Romagna - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Toscana Toscana - Toscana - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Umbria Umbria - Umbria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Marche Marche - Marche - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Abruzzo Abruzzo - Abruzzo - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Molise Molise - Molise - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Puglia Puglia - Puglia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Basilicata Basilicata - Basilicata - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Calabria Calabria - Calabria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sicilia Sicilia - Sicilia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sardegna Sardegna - Sardegna - Benevento - Avellino - Frosinone
---	---

Preside di Cortina Cortina - Cortina - San Vito del Lario - Verceto Preside di Sora Sora - Sora - Frosinone Preside di Viterbo Viterbo - Viterbo - Frosinone Preside di Caserta Caserta - Caserta - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Salerno Salerno - Salerno - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Napoli Napoli - Napoli - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Roma Roma - Roma - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Lazio Lazio - Lazio - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Toscana Toscana - Toscana - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Umbria Umbria - Umbria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Marche Marche - Marche - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Abruzzo Abruzzo - Abruzzo - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Molise Molise - Molise - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Puglia Puglia - Puglia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Basilicata Basilicata - Basilicata - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Calabria Calabria - Calabria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sicilia Sicilia - Sicilia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sardegna Sardegna - Sardegna - Benevento - Avellino - Frosinone	Preside di Lombardia Lombardia - Lombardia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Piemonte Piemonte - Piemonte - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Valle d'Aosta Valle d'Aosta - Valle d'Aosta - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Liguria Liguria - Liguria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Emilia-Romagna Emilia-Romagna - Emilia-Romagna - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Toscana Toscana - Toscana - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Umbria Umbria - Umbria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Marche Marche - Marche - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Abruzzo Abruzzo - Abruzzo - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Molise Molise - Molise - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Puglia Puglia - Puglia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Basilicata Basilicata - Basilicata - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Calabria Calabria - Calabria - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sicilia Sicilia - Sicilia - Benevento - Avellino - Frosinone Preside di Sardegna Sardegna - Sardegna - Benevento - Avellino - Frosinone
---	---

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 12 aprile 1944, n. 272.

Norme complementari legislative e di attuazione del decreto legislativo Lugotenenziale 29 gennaio 1943, n. 26, per la restituzione dei diritti di famiglia e successioni (copie) dalle disposizioni razziali nel loro diritto patrimoniali.

VILBERTO DI SAVIGNA

Presidente di Parlamento

Legislatore, presidente della Camera

In virtù dell'articolo 1 del decreto.

Visti il R. decreto legge 29 gennaio 1943, n. 26, con-

tinente disposizioni per la restituzione dei diritti di famiglia e successioni (copie) dalle disposizioni razziali nel loro diritto patrimoniali.

Atti e considerati il R. decreto legge 29 gennaio 1943, n. 26, che ha

confermato la pubblicazione e l'entrata in vigore;

Visto il decreto legge Lugotenenziale 25 giugno

1944, n. 141;

Visto il decreto legislativo Lugotenenziale 17 aprile

1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro

per l'Interno, di concerto con i Ministri per la Giustizia

e gli Affari, per il testo e per le finanze;

Abbiamo emanato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto

legge 29 gennaio 1943, n. 26, le retrocessioni degli im-

mobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo

estinguono le servitù ed i diritti reali di godimento co-

stituiti successivamente al trasferimento degli immo-

bili dagli antichi proprietari all'ente di gestione e

liquidazione immobiliare.

I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripeti-

zione dei corrispettivi pagati nei confronti di coloro

che costituiscono i diritti medesimi. A tale fine si ap-

plano le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto legge

29 gennaio 1943, n. 26, e dell'art. 10 del presente de-

creto.

Art. 2.

Nelle retrocessioni di immobili disposte dagli

articoli 3, 6 e 14 del R. decreto legge 29 gennaio 1943,

n. 26, i contratti di locazione degli immobili retroce-

duti, per una durata superiore a tre anni, sono oppo-

nibili al proprietario reintegrato solo nel limite di un

trimestre dalla loro stipulazione e purché questa abbia

avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vi-

gore del decreto presente.

Se il titolare previsto dal comma precedente sia

già deceduto alla data di entrata in vigore del presente

decreto o scada prima che sia trascorso un anno dalla

conferma della legge 2 giugno 1939, n. 230, sono con-

ceduti al padre dei donatori o dei suoi eredi, entro otto

mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Per coloro che si trovano all'estero, il termine

decorre dalla loro uscita dal paese. Si applica l'esce-

zione fiscale disposta dall'art. 43 del R. decreto legge

29 gennaio 1944, n. 26.

La stessa non pregiudica i diritti acquistati da terzi

interamente alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto. Tuttavia il donatario e tenuto a co-

spendere al donante quanto abbia ricevuto dall'aliena-

zione e dalla costituzione di diritti a favore di terzi.

Quanti non abbiano luogo la revoca dello donatario

indicate nel precedente comma, si applicano ad esse le

disposizioni del Codice civile sulla riduzione, sulla

collazione e sulla imputazione, ed in genere sulle as-

soluzioni delle donazioni.

I chiamati ad una eredità o ad un diritto di famiglia,

quali si hanno ritenuto perché il loro patrimonio

immobiliare non copre i limiti consentiti alle por-

zioni colpite dalle disposizioni razziali, possono, entro il

termine previsto nel primo comma del presente arti-

colo, accettare l'eredità anche se sia stata acquistata

da altro dei chiamati, o donazione il legittimo, salvo i

diritti riservati ai terzi sui beni dell'eredità o sul-

l'oggetto del legato.

Art. 4.

Si applicano le disposizioni del Codice civile sul reg-

trato successi agli atti di trasferimento, sia a titolo

oneroso sia a titolo gratuito, di beni immobili, mobili

o titoli azionari, ai contratti di locazione ed a qual-

siasi altro atto posto in essere anteriormente al 1° luglio

di sottrarsi alle perenzioni razziali dalle persone

indicate all'art. 8 del R. decreto legge 17 novembre

1938, n. 1798, convertito nella legge 5 febbraio 1939,

n. 274. La prova testimoniale è ammessa senza limiti

di valore.

In tutti i casi sopra indicati si applica l'art. 15 del

R. decreto legge 29 gennaio 1943, n. 26.

Gli atti previsti nel primo comma possono essere pro-

dotti ed emendati al fine della dichiarazione o del rico-

noscimento della loro inefficacia senza che sia dimo-

strato l'adempimento delle formalità e il pagamento

di qualsiasi tributo ai quali gli atti stessi fossero sog-

getti, né si fa luogo a rinvii ed accertamenti per effetto

di tale rinvio, salva la restituzione delle tasse e imposte

pagate nel caso stabilito dal secondo comma del citato

articolo 15 del R. decreto legge 29 gennaio 1943, n. 26.

Art. 5.

Per le restituzioni compensative di titoli azionari e per

le restituzioni di titoli di

Art. 6.

Le vigilanze, le amministrazioni e le liquidazioni di aziende disposte in base alle norme del titolo IV, capo IV, del R. decreto legge 9 febbraio 1949, n. 126, ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalla data medesima.

L'incarico dell'amministrazione a degli liquidatori deve presentare il rendiconto ed effettuare la restituzione dell'azienda al proprietario entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne viene, in caso di controparte necessaria, tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale di altri trenta giorni al massimo.

La disposizione del comma precedente si applica anche al commissario di vigilanza, che abbia in qualità temporanea dell'azienda, può essere nominato dal Tribunale competente su richiesta del proprietario, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.

Art. 7.

Gli atti e verbali cui i quali si riferisce alla ricezione delle aziende o alla vendita del carattere ai sensi dell'articolo precedente nonché ai contratti, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso sono registrati col pagamento della tassa posta le sono regolate nel pagamento della tassa posta le sono tenute e gli atti preesistenti giudiziali che dall'atto scritto istante di liquidazione di rendiconto e di pagamento.

Le forme di liquidazione o le norme cautelari cui danno luogo degli atti, verbali, sentenze, e provvedimenti giudiziari sono eseguite in osservanza da ogni tribunale, salvo gli emendamenti dovuti al Conservatore del registro immobiliare.

Gli onorari dovuti al notaio sono ridotti alla metà.

Art. 8.

Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni conseguite dal R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, al sensi del primo comma dell'art. 4 e del primo comma dell'art. 17 del decreto medesimo, sono ammesse fino ad un anno dopo la conclusione della pace.

La retrocessione è fatta nello stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.

Art. 9.

Il diritto di richiedere la retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concessa dal primo comma del

Art. 11.

Le procedure esecutive immobiliari in danno di persone comprese da disposizioni razionali, relative ai diritti patrimoniali nel quali le persone medesime sono state reintegrate, o dichiarate sospese da l'art. 9 del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, rimangono estinte.

I processi nel quali la materia dei contenziosi emana da cause per effetto delle disposizioni emanate per la reintegrazione nei diritti civili, politici o patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già deportati o esiliati di razza ebraica, sono dichiarati estinti non aver natura del giudice avanti al quale pendono, con la compensazione delle spese.

Art. 12.

Così come che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti al fronte di gestione e liquidazione immobiliare, prevista dall'art. 3 del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.

Nel caso previsto dall'art. 6 del citato decreto si somma da pagarsi e agisce a quella risultante dall'atto di vendita stipulato dall'ente di gestione e liquidazione immobiliare.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il pagamento viene effettuato dietro restituzione dei certificati speciali nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'ente quale corrispettivo degli immobili ad esso trasferiti.

Art. 13.

Il tasso d'interesse sui certificati emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 12 del R. decreto legge 9 febbraio 1949, n. 126, è elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 14.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal riciclatore le spese straordinarie sostenute per le operazioni dell'immobile, ragionate da eventi bellici o da casi fortuiti o di forza maggiore.

Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 8 del citato R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed al terzo proprietario dell'immobile per i danni di guerra sono tra sfidati al nuovo proprietario dell'immobile.

Art. 15.

L'incaricato dell'amministrazione o della liquidazione deve presentare il pendente al tribunale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne viene. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale o dall'incaricato stesso al massimo.

La disposizione del comune provvede ad appien anche al commissario di vigilanza, che allora la gestione temporanea dell'azienda.

In assenza del proprietario dell'azienda, può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'azienda, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.

Art. 7.

Gli atti e verbali con i quali si procede alla revisione delle aziende o alla vendita del patrimonio al sensi dell'articolo precedente nonché ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso, sono registrati ed il pagamento della tassa di registrazione è registrato con pagamento della tassa di registro e con i registri e gli atti preventivamente esibiti che debbano essere istruiti di revisione, di rendiconti e di pagamento.

Le formalità testamentarie e le votazioni catastali, emesse lungo detti atti, verbali, conteggi, e provvedimenti giudiziari sono eseguite in osservanza da ogni tributo, salvo gli emolumenti dovuti al Conservatore del registro immobiliare.

Gli atti e verbali al notaio sono relativi alla nota.

Art. 8.

Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni conseguenti dal R. decreto legge 29 gennaio 1944, n. 26, al sensi del primo comma dell'art. 5 e del primo comma dell'art. 15 del decreto medesimo, sono ammesse fino ad un anno dopo la pubblicazione della legge.

La retrocessione è fatta nella stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.

Art. 9.

Il diritto di rieligere a retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concesso dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto legge 29 gennaio 1944, n. 26, può essere esercitato, nel caso in cui vi sia stato un trasferimento di parte immobiliare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, e liberamente nel caso di cessione di parte di parte di singoli immobili.

Art. 10.

Nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto legge 29 gennaio 1944, n. 26, il mandato rogatorio del R. decreto di retrocessione in favore degli acquirenti successori dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare non esclude l'obbligo di cedere di rilasciare l'immobile.

Art. 12.

Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, previsto dall'art. 3 del R. decreto legge 29 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.

Nel caso previsto dall'art. 6 del citato decreto in materia di pagamento e agio e quella risultante dall'atto di vendita stipulato dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il pagamento viene effettuato dietro restituzione dei certificati speciali nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'Ente, quale corrispettivo degli immobili ad esso trasferiti.

Art. 13.

Il tasso d'interesse sui certificati emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 32 del R. decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, è elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 14.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dai ricade dentro le spese straordinarie sostenute per le ripartizioni dell'immobile, rimborsate da eventi bellici o da casi fortuiti o in forma maggiore.

Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 8 del citato R. decreto legge 29 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed al terzo proprietario dell'immobile per i danni di guerra sono tra sferti al nuovo proprietario dell'immobile.

Art. 15.

Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone espite dalle disposizioni testate effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della pace da coloro i quali furono testati eredi da detti persone, nelle ipotesi previste dall'art. 30 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126. L'Ente ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dall'avvenuto trasferimento, ed è tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, favorendo legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.

Art. 16.

L'esenzione fiscale concessa dal primo comma dell'art. 14 del decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 26, è ammessa anche per la retrocessione di quote di società, per le rivendite di titoli azionari e di aziende al sensi dell'art. 1706 del Codice civile e per la produzione con penzione delle periti dal secondo comma del l'art. 27 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

La stessa esenzione fiscale si applica nei casi in cui il consenso alla retrocessione di titoli azionari sia stato manifestato dal concessionario all'atto della consegna dei titoli stessi.

La riduzione di competenza disposta dall'art. 16, comma secondo, del decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 26, applica anche ai diritti delle Aziende di credito per autenticazioni delle grazie di titoli azionari.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere immobiliare con capitale non superiore al milione, che risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1941 e siano composte da soci colpiti dalle disposizioni razziali, le assegnazioni, anche se si verifichino a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionisti, quando trattasi di società per azioni od in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 29 della tariffa allegata A alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1925, n. 1259.

Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che verranno posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Per effettuare la esenzione dai tributi la restituzione del titoli azionari ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 26, e degli articoli 4, 5 e 16 del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione comprendente la indicazione nominativa e qualificativa dei titoli dei quali si riserva il donatario a retrocessione.

Per coloro che si trovano in territorio non ancora liberato, il termine stabilito nel precedente comma decorre dalla data di liberazione del territorio interessato. Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Orelliano, che il presente decreto, nullo del sfiglio dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BRONZI — TULLI — PAVONI —
Sottanti

Valido: il Giustiziere, TULLI
Inferiore: alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1945
Atti del Governo, Registro n. 2, foglio n. 127 — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945, n. 224.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1941, che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione: sugli spiriti, sullo zucchero, sul grano, sul malto ed analoghe materie zuccherine, sulla birra, sui surrogati del caffè, nonché il testo unico per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1938, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, con convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 221, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1938, n. 904, riguardante il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 254, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto l'allegato B al R. decreto-legge 16 gennaio

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1915

UMBERTO DI SAVOIA

Visconti — Trivisani — Visconti —
Sodani

Visto, il Guardasigilli Trivisani
Regolamento della Camera dei conti, addì 23 aprile 1915
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 17, — Roma

DECRETO ESECUTIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1915, n. 723.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei sorbati, del caffè, degli oli di semi, degli organi alimentari dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè.

UMBERTO DI SAVOIA

Prasanna — Premosio
Lavoratori Generali con Roma

In vista dell'autorità a Noi delegata:

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1904, che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sullo zucchero, sul grano, sul malto ed analoghe materie zuccherine, sulla birra, sui surrogati del caffè, nonché il testo unico per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 5 ottobre 1912, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, con variazioni nella legge 18 gennaio 1914, n. 211, e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 16 giugno 1908, n. 564, riguardante il regime fiscale degli organi di alimentazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1909, n. 211;

Visto il R. decreto legge 28 febbraio 1910, n. 201, convertito nella legge 2 giugno 1909, n. 729, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto l'articolo 16 del R. decreto legge 16 gennaio 1906, n. 54, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, convertito nella legge 4 giugno 1906, n. 1314, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 8 ottobre 1901, n. 1259, convertito nella legge 18 gennaio 1902, n. 81, concernente modifiche, riguardante i diritti di molitura sul caffè;

Visto il R. decreto legge 9 gennaio 1910, n. 2, con variazioni con modificazioni nella legge 19 giugno 1910, n. 702, e le successive modificazioni, concernenti la imposta generale sull'industria;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1911, n. 212;

La stessa esenzione fiscale si applica nei casi in cui il contribuente alla retrocessione di titoli azionari sia stato manifestato dal concessionario all'atto della consegna dei titoli stessi.

La riduzione di competenza disposta dall'art. 16, comma secondo, del decreto legge 29 gennaio 1914, n. 26, si applica anche ai titoli delle Aziende di credito per le operazioni delle varie di titoli azionari.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento o di liquidazione di privata società a carattere immobiliare con capitale non esente dalle imposte, che risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1914, e siano composte da soci colpevoli dalle disposizioni sanzionate, le assegnazioni, anche se si veri fossero a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionari, qualora trasferiti di società per azioni ed in accendibilità per azioni, sono soggetti all'imposta graduale di registro di cui all'art. 86 della tariffa allegata 4 alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1913, n. 7029.

Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura decisa.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che verranno posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Per effettuare la esenzione dai tributi la esenzione di cui al titolo azionario ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto legge 20 gennaio 1914, n. 26, e degli articoli 4, 5 e 16 del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione comprendente la liquidazione totale e definitiva del titolo del quale si riscontra il diritto di esenzione a retrocessione.

Per coloro che si trovano in territorio non ancora liberato, il termine stabilito nel precedente comma decorre dalla data di liberazione del territorio medesimo. Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 19.

Per i contratti di assicurazione posti in essere dalle persone esentate dalle disposizioni tassali dopo il 9 ottobre 1918, data nella quale venne ufficialmente annunziata la direttiva del presente regime in materia tassativa, è ammessa l'azione di revisione al sensi degli articoli 1418 e seguenti del Codice civile sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che in tal caso esista un diritto di valore della cosa assicurata al momento del contratto.

Chiuso il decreto legislativo promulgato il 12 febbraio 1945, n. 25.

Visto l'art. 4 del decreto legge promulgato il 25 giugno 1944, n. 144.

Intesa la necessità di urgenti misure di carattere legislativo.

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri, della proposta del nostro Ministero Segretario di Stato per le Finanze.

Adempimento dell'obbligo di promulgazione quanto regime.

Art. 1.

Il decreto legislativo di legge alle disposizioni contenute nei decreti allegati emanati, d'ora in poi, dal Ministero per le Finanze.

allegato A - modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

allegato B - modificazioni al regime fiscale dello zucchero;

allegato C - modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti industriali;

allegato D - modificazioni al regime fiscale della birra;

allegato E - modificazioni al regime fiscale dei prodotti del caffè e all'imposta di consumo sui caffè;

allegato F - modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

allegato G - modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione;

allegato H - modificazioni al regime fiscale del gas e dell'energia elettrica;

allegato I - modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

allegato L - modificazioni al regime fiscale delle altre tessili artificiali.

Art. 2.

Al fine dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, non concorrono a formare l'esposta impositiva l'acconto delle imposte erariali di fabbricazione e di consumo sui prodotti soggetti a tali tributi, fissata come al transitorio che dà luogo alla liquidazione del tributo esente.

Il Ministro per le Finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenente 19 ottobre 1944, n. 248, al fine delle approssimazioni della imposta generale sull'entrata, per i prodotti soggetti alla imposta erariali di fabbricazione e di consumo.

Art. 3.

I prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo non sono assoggettabili alle imposte locali di consumo.

Art. 5.

Ferma la desistenza dei provvedimenti legislativi, adottati sotto l'impero del regime governativo della repubblica sociale italiana, riguardanti le imposte erariali del presente decreto, con la presente la costituzione delle maggiori imposte che siano state pagate in dipendenza dei provvedimenti erariali sono allentate, in vigore delle disposizioni, contenute negli allegati di cui ai precedenti articoli, 1 e 2.

Art. 6.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ortissimo che il presente decreto, emanato dal Consiglio dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, pubblicata in qualunque spetto di osservanza e di fatto costituirà come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 20 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Benoni - Preside

Visto il Contenzioso Turchi

Registrazione alla Corte del Tribunale, addì 15 maggio 1945.

Aut. del Governo, Registro n. 6, foglio 6, 22 - 1945.

Allegato A.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti

Art. 1.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcol edico) e la corrispondente esenzione di consumo sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 10.000 per ogni ettometro alla temperatura di 15,56 del termometro centigrado.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la esenzione di consumo per l'alcol metilico, propilico ed isopropilico. I quali, agli effetti del presente provvedimento, sono in tutto equiparati all'alcol edico.

Art. 2.

Agli spiriti classati all'II seconda categoria si send dall'art. 2 del R. decreto legge 27 aprile 1924, n. 832, concesso nella legge 8 aprile 1937, n. 204, prorogati in fabbriche munite di misuratore meccanico sagittario, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, un abbuono per ogni presidia, comprese le perdite differenziali da erariali imperfetto funzionamento del

Art. 3.

Il dato valore di base alle disposizioni contenute nei seguenti allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

Art. 2.

Al fine dell'applicazione dell'imposta generale sull'enfiteusi, non vengono a formare l'entità imponibile l'ammontare delle imposte erariali di fabbricazione e di consumo sui prodotti soggetti a tali tributi, limitati a quanto si trascrivono alla data della liquidazione dei tributi mensili.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenente 19 ottobre 1944, n. 348, al fine della applicazione della imposta generale sull'enfiteusi, per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo.

Art. 3.

I prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo non sono assoggettabili alle imposte locali di consumo.

La facoltà concessa per l'esenzione ed il gas, nei casi previsti dall'imposta di consumo, rimane in vigore nelle regioni e nei limiti applicativi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Salvo quanto è diversamente disposto nei seguenti allegati, le disposizioni contemplate negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio (variazioni all'ordinamento del presente decreto).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale degli atti e dei decreti del Regno d'Italia, munito di qualunque spetto di contrassegno o di fatto contrario come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1945.

L'IMPERO DI SAVOIA

Reale — Prolet

Visto, il presidente della Corte

Presidente della Corte dei conti, addì 28 aprile 1945.
Chi nel Governo, regno a. 1. 1945 n. 10.

ALLEGATO 4.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti

Art. 1.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcol etilico) e la corrispondente accisa di consumo sul prodotto medesimo impostato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 10.000 per ogni ettolitro, alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilita la imposta interna di fabbricazione e la accisa di consumo per l'alcol metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente provvedimento, sono in tutto, equipollenti all'alcol etilico.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di seconda categoria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1935, n. 455, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 504, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico suggerito, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, un abbuono per ogni possiduta, comprese le perdite dipendenti da consumo imperfetto funzionalmente del misuratore, nella misura di L. 800, per ogni ettolitro accertato agli effetti del tributo, se provenienti da vino, e di L. 500 se provenienti da frutta o da altre materie vinose diverse dal vino.

L'abbuono d'imposta di cui al precedente comma per gli spiriti ricavati dalla distillazione del vino o di altre materie vinose diverse dal vino, è elevato rispettivamente a L. 1000 ed a L. 650 per ogni ettolitro di spirito ottenuto nelle fabbriche munite di misuratore meccanico suggerito gestito dalle società cooperative di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1935.

Art. 2.

L'art. 2 del testo unico di leggi per l'unificazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, necessariamente modificato e sostituito dal seguente:

La concentrazione del vino allo scopo di elevarne il grado alcolico è consentita soltanto col metodo a freddo con esclusione della distillazione comunque praticata.

Sulla maggiore graduazione alcolica, oltre i 14 gradi o fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione, qualora la graduazione del prodotto concentrato ottenga i requisiti superiori a 21 gradi, tutto il prodotto è considerato spirito agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Per l'assortimento delle disposizioni di cui al comma precedente, gli spiriti in parola sono assegnati a piante finniche.

Il prodotto ottenuto dalla concentrazione del vino, è destinato all'esportazione, l'uscita dell'ultimo del l'imposta, qualunque ne sia la graduazione.

Art. 3.

Per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione degli spiriti di 1ª categoria ed essi dovranno essere destinati agli usi per i quali è ammesso l'impiego dello spirito denaturato.

Agli spiriti di 2ª categoria è riservato il sortire degli impieghi per uso potabile e per ogni altro uso in cui non è ammesso l'impiego dello spirito denaturato. Essi possono tuttavia essere destinati anche agli usi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di accordare l'impiego di spiriti di 1ª categoria negli usi riservati agli spiriti di 2ª categoria, quando venga a mancare, o quando la disponibilità di questi ultimi, e quando ne sia fatta richiesta per la fabbricazione di panfome e di analcolici.

Art. 4.

Per gli spiriti e per i loro residui, che siano a norma delle vigenti disposizioni sottoposti a denaturazione, o comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni o usi diversi dall'uso degli spiriti denaturati, e mantenuto lo scavo della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale nella misura di L. 1000 per ogni ottuliro.

Art. 5.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è mantenuto lo scavo della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale di L. 1000 per ogni ottuliro.

Art. 6.

In sede di applicazione dell'imposta ridotta di cui al

quando venga ammessa la denaturazione nello stabilimento d'impiego, fermo restando che lo scavo dell'indiv della maggiore imposta di fabbricazione è da accordare ad avvenuta denaturazione. L'industria con sede per detti spiriti denaturati l'istituzione di ap- posti magazzini adiacenti assillati ai doganali. In tal caso potrà essere consentito che l'industria sia purta all'atto dell'estrazione del prodotto dal magazzino del- l'uscita.

Art. 9.

Gli articoli 9 e 11 del R. decreto legge 1º marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 gen- nio 1937, n. 1004, sono modificati con R. decreto legge 10 maggio 1938, n. 548, convertito nella legge 16 gen- nio 1939, n. 169, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti comici:

All'alcool impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermi e marsala, destinati al consumo interno d'uso privato in abitazioni, sull'imposta dovuta dell'abbono di fabbricazione aventualmente spedita nella misura del 70 %. Al fine della conser- sione dell'antidotto abbano i due antiodetti vini (i) per debbono essere preparati con gli ingredienti e le (vini) manipolazioni in uso per la buona prepara- zione dei prodotti stessi ed inoltre: la graduazione del vino marsala ottenuto non deve superare i 20 gradi, e quella dei vini i 14 gradi, se trattasi di vini di normale, e i 20 gradi, se trattasi di vini di scavo.

Allo spirito ricavato dalla distillazione del vino è destinato alla preparazione dei cognac, sotto l'osser- vanza delle norme prescritte, e accordate in abito, sulla imposta dovuta dell'abbono di fabbricazione previsto dalle norme in vigore, nella misura del 15 % alla fine del primo quinquennio di gestione e del 2 % per ogni anno di gestione successivo al compimento del 1º quinquennio, fino al compimento del 12º anno.

Art. 10.

Gli indennità di L. 35 e di L. 35 per ogni ottuliro di vino marsala, e di L. 20 per ogni ottuliro di vino vermi, stabiliti con l'art. 6 del R. decreto legge 1º marzo 1937, n. 226, per gli antiodetti prodotti prepa- rati con aggiunta di spirito in quinzioni ed esportati all'estero, sono accordati nella misura unica di L. 20 per ogni ottuliro di prodotto esportato.

Tanto per i vini vermi e marsala destinati all'espor- tazione quanto per gli stessi prodotti destinati al con- sumo interno sotto alcool i termini d'irrevocabilità previsti dagli articoli 4 e 6 del R. decreto legge 1º marzo 1937, n. 226.

Art. 11.

Il riconoscimento del processo, da parte di un vino vermi, o di un vino marsala, dei normali requisiti spediti per detti vini, ai fini della ammissione o meno al benefici fiscali previsti dal presente articolo 9 e 10, è fatta dalla

Art. 10. Il R. decreto legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e modificato con R. decreto-legge 19 marzo 1938, n. 519, convertito nella legge 19 giugno 1938, n. 467, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti testi:

All'articolo 3 del R. decreto legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e modificato con R. decreto-legge 19 marzo 1938, n. 519, convertito nella legge 19 giugno 1938, n. 467, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti testi:

All'articolo 3 del R. decreto legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e modificato con R. decreto-legge 19 marzo 1938, n. 519, convertito nella legge 19 giugno 1938, n. 467, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti testi:

Art. 10.

Gli indennizzi di L. 25 e di L. 55 per ogni ettolitro di vino marcato, e di L. 20 per ogni ettolitro di vino marcato, stabiliti con l'art. 6 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, per gli ettolitri prodotti prima di quel giorno, con aggiunta di spirito in caudone ed esportati all'estero, sono accordati nella misura di L. 20 per ogni ettolitro di prodotto esportato.

Tanto per i vini venuti e marcati destinati all'esportazione quanto per gli stessi prodotti destinati al consumo interno sono aboliti i termini d'ipoteconamento previsti dagli articoli 4 e 6 del su richiamato R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226.

Art. 11.

Il riconoscimento del possesso, da parte di un vino marcato o di un vino marcato, dei normali requisiti richiesti per detti vini, ai fini della ammissione o bene al beneficio fiscali previsti dal precedente articolo 9 e 10, è affidato alla Divisione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Le controversie sul possesso o meno degli anzidetti requisiti saranno risolte con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 12.

L'art. 4 del testo unico di leggi per l'applicazione della imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 5 luglio 1924, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Qualora la graduazione del prodotto concentrato sotto un vincolo superiore a 21 gradi, tutto il prodotto è considerato spirito agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Per l'accertamento delle disposizioni di cui al venuto precedente, gli opifici in parola sono sottoposti a bianca denaturazione.

Il prodotto ottenuto dalla concentrazione del vino, è destinato all'esportazione, finché dell'alimento del vinificato, qualunque ne sia la graduazione.

Art. 1.

Le sopraccitate disposizioni della fabbricazione degli spiriti di 1° categoria ed ogni loro derivazione sono destinate agli usi per i quali è permesso l'impiego dello spirito denaturato.

Agli spiriti di 2° categoria è riservato il settore degli impieghi per usi potabili e per ogni altro uso in cui non è ammesso l'impiego dello spirito denaturato. Essi possono tuttavia essere destinati anche agli usi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministero per le finanze ha facoltà di accordare l'impiego di spiriti di 1° categoria negli usi riservati agli spiriti di 2° categoria, quando venga a mancare sul mercato la disponibilità di questi ultimi, e quando ne sia fatta richiesta per la fabbricazione di profumerie e di medicinali.

Art. 5.

Per gli spiriti e per i loro residui, che siano a norma delle vigenti disposizioni sottoposti a denaturazione, e comunque destinati ad essere impiegati in lavorazione, ammesse all'uso degli spiriti denaturati, il versamento lo servizio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale nella misura di L. 1000 per ogni ettolitro.

Art. 6.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è mantenuta lo servizio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale di L. 2000 per ogni ettolitro.

Art. 7.

In sede di applicazione dell'imposta ridotta di cui ai precedenti articoli 5 e 6, agli spiriti provenienti dalla distillazione del vino ed a quelli provenienti dalla distillazione delle frutta o di altre materie vinose, diverse dal vino sono accordati gli stessi abbuoni per essi stabiliti al precedente art. 2.

Art. 8.

L'imposta di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere pagata all'atto della denaturazione, se questa viene effettuata nella fabbrica dello spirito, oppure all'atto della estrazione dello spirito in caudone dalla fabbrica,

2481

I titolari delle Zattere hanno degli ottimi rapporti industriali e commerciali con i più forti organismi di credito, e sono a loro volta considerati bene dall'Ufficio tecnico delle imposte, di cui sono anche a pagella al pagamento, da parte dei titolari, stesso il diritto ad alcune esenzioni che vogliono.

di L. —) per le fabbriche che producono esclusivamente spazzini, considerati di 1^a categoria a misura decisa dal R. decreto legge 27 aprile 1936, n. 557, e per gli uomini di professione degli spazzini.

4. L. 1990 per le bollicine che neutralizzano molto alquanto spesso la resistenza al segno del citato 22C. 2° e per gli effetti di concentrazione di vitali.

Colloidal V was examined in a 20% alcohol solution. The results are shown in Table I.

di E. 1. 100 per le fatture che, indipendentemente
dalla materia prima in esse contenute, siano suscette di
essere alla produzione governativa del bambino.

100

Volontà di scienza di carattere pretesi dall'art. 1 del n. decreto legge 2 febbraio 1963, n. 23, convertito nella legge 2 aprile 1963, n. 123, sotto multiplicità come segue:

a) 4. 1960 - per i fabbricati che ottengono però tutti un procedimento a caldo;

b) L. 600 per i fabbricati che vengono presidiati con procedimento a ruolo, compresi gli importanti e capillanissimi che, pur non fallimento, i generali di cui all'art. 1 del L. discrezionale 2 febbraio 1922, n. 22, li mettono, a scopo di commercio, in esponenti a norma del contratto nel 2 dello stesso decreto.

100

I fabbricanti di vini rossi e bianchi, e di cognac accomunati alle agevolazioni fiscali previste ai precedenti articoli 9 e 10 del presente provvedimento, di vino rosso e di aperitivi a base di vino con impiego di soli uva, gli esonerati stabilimenti per la vinificazione del mosto e della frutta con impiego di spirito, magazzini di vini di commercializzazione all'importazione, magazzini di liquori nazionali alle fabbriche di aceto, depositi di sferoidi, liquori d'importazione non denaturati e denaturati in quantità Esportatamente superiori a litri 50 e a litri 100, gli esercenti la vendita al liquore, di proprietà assoluta e di estratti ed essenze, anche non contenenti alcool, comunque preparati per la fabbricazione dei liquori, diversi numeri, dell'effettiva vigna, in cui è imposta sugli spiriti, di una spogliatura annua, rinviata dalla Serina e dall'altro braccio della legge che di fabbricazione esportabile per l'estero, soggetta ad un diritto d'acque stabilito nella misura che segue.

di 1. tipo per i fallimenti di vertice, di natura
di cognome con ragione sociale egualmente, all'atto di
quarant'anni di liquidazione, e dopo di ciò con
l'ingresso di società.

Table 1. The number of patients with a positive result in the different tests.

10

Le ditte occorrono in una stessa stabilimento o locazione, la fabbricazione e la vendita di più prodotti, con l'impiego nei processi di attività 72, 83 e 84, dichiara-
torios, ordine di solo diritto, locale di lavoro e produ-
samente quello previsto nella prima maggiore.

La licenza è in ogni caso valida per l'intero periodo e per la sola ditta o factory o deposito a cui si riferisce, e il relativo diritto deve essere pagato nella prima istanza che presiede l'istito di ogni nuovo titolare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambiano titolare, prima del rinnovo della licenza.

Year	Percentage of respondents
1994	65
1995	68
1996	70
1997	72
1998	75
1999	78
2000	80
2001	82
2002	84
2003	85
2004	85

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicarsi per le licenze nuove o a partire dal gennaio 1945 e gli eventuali già emessi di licenza in l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

All'occasione si carica del quasi bicentenario di Giovanni Vico, per il quale il professor G. B. Vico ha scritto un saggio per la prima volta stampato nel presente periodico, sono tenuti a memoria di Vico, per l'occasione di questo corso, con obbligo di effettuare il consumo dell'intero diritto nazionale di Vico, circa 45 giorni dalla sua pubblicazione.

100

La nuova misura d'imposta, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1990, è stata studiata da un comitato di esperti, che ha tenuto conto delle esigenze delle imprese e dei consumatori. La nuova misura d'imposta, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1990, è stata studiata da un comitato di esperti, che ha tenuto conto delle esigenze delle imprese e dei consumatori.

L'importo dell'imposta in L. 2690 per ettaro di superficie, per ogni specie (o) di prodotti, alberi e/o arbusti, sono in la percentuale aliquota del tributo, al chilometro quadrato in quantità superiori ai 100 (tre) ettari. All'incirca i detentori dovranno farne domanda entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio delegante o comando della delega, giusta di diritto.

100

La specializzazione d'impresa avviene col processo di produzione di beni omogenei e per cui il processo produttivo è ripetitivo. Quando il processo produttivo è ripetitivo, la specializzazione d'impresa avviene in modo automatico, anche a parità di costi, e non necessita di decisioni predefinite che alla fine si rivelano dannose, perché, nel caso di un errore, il processo produttivo viene bloccato e si possono verificare perdite rilevanti. Quando il processo produttivo è ripetitivo, il processo produttivo è ripetitivo e la specializzazione d'impresa avviene in modo automatico, anche a parità di costi, e non necessita di decisioni predefinite che alla fine si rivelano dannose, perché, nel caso di un errore, il processo produttivo viene bloccato e si possono verificare perdite rilevanti.

Art. 16.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze succedute a partire dal 1° gennaio 1945 e gli esercenti già titolari di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Gli esercenti a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a versare il diritto di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 45 giorni dalla pubblicazione.

Art. 17.

La nuova misura d'imposta di cui all'art. 1, con gli addizionali eventualmente stabiliti, si applica anche per lo spaccio contenuto nei prodotti fabbricati con spirito in nazione esportati alla data di pubblicazione del presente provvedimento nei magazzini fabbricati o negli altri in esportazione.

L'importo dell'imposta in L. 1000 per ottidoro si applica pure agli spiriti ed ai prodotti alcolici che abbiano subito la precedente aliquota del tributo, da chiunque detentati in comitivati superiori ai 100 litri. All'importo i detentori dovranno farne denuncia entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento alla competente Sezione dell'Ufficio tenuto delle imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio doganale o comando della Dogana generale di nazionalità.

Art. 18.

Le speciali aliquote d'imposta stabilite col presente provvedimento per gli spiriti denaturati e per quelli destinati all'industria dell'arso si applicano per gli spiriti destinati all'industria dell'arso anche a quelli che alla data di pubblicazione del presente provvedimento si trovano negli arsenali o magazzini, e per quelli denaturati anche ai prodotti che alla stessa data si trovano nei magazzini della fabbrica produttrice.

A tal scopo il detentore, in fabbrica, di spirito già denaturato, dovrà farne denuncia entro 20 giorni dalla data sopra indicata alla competente Sezione dell'Ufficio tenuto delle imposte di fabbricazione.

Agli effetti dell'applicazione del disposto del presente articolo è ammessa la detrazione dei diritti erariali e delle imposte spaccati sugli spiriti denaturati o destinati all'industria dell'arso, preventivamente già pagati.

Art. 19.

I diritti di licenza di estrazione previsti dall'art. 1 del decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 2 aprile 1933, n. 252, sono modificati come segue:

a) L. 1000 - per i fabbricanti che ottengono per dotti con provvedimento a carico;

b) L. 400 - per i fabbricanti che ottengono prodotti con provvedimento a carico, compresi gli importatori e condizionatori che, pur non fabbricando i generi di cui all'art. 1 del D. decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23, li mettono a scopo di commercio, in recipienti a norma del successivo art. 3 dello stesso decreto.

Art. 20.

I fabbricanti di vini, vermouth e maraschino, e di cognac, ammessi alle agevolazioni fiscali previste ai precedenti articoli 9 e 10 del presente provvedimento, al vino di querosene e di spiriti a base di vino con impiego di spirito, gli esercenti stabilimenti per la cura del vino, dei mosti e della frutta con impiego di spirito, magazzini di commercio di spiriti all'ingrosso, magazzini di spiriti annoverati alle fabbriche di arso, depositi di spiriti liberi d'imposta non denaturati e denaturati in quantità rispettivamente superiori a litri 20 e a litri 20; gli esercenti la vendita di liquori di produzione alcolica e di estratti ed essenze, anche non contenenti alcool, comunque procurati per la fabbricazione dei liquori, devono munirsi, agli effetti delle vigenti norme d'imposta sugli spiriti, di una speciale licenza, autonoma rilasciata dalla Sezione dell'Ufficio tenuto delle imposte di fabbricazione competente per territorio, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura che segue:

a) L. 1000 - per i fabbricanti di vermouth, di maraschino di cognac col regime come sopra agerato, di vino di querosene e di liquori tonici aperitivi a base di vino con impiego di spirito;

b) L. 500 - per gli esercenti stabilimenti di cura del vino, dei mosti e della frutta con impiego di spirito;

c) L. 500 - per gli esercenti magazzini di commercio all'ingrosso di spiriti e di estratti annoverati alle fabbriche di arso;

d) L. 100 - per gli esercenti depositi di spiriti liberi d'imposta non denaturati o denaturati;

e) L. 100 - per gli esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcoliche e di estratti ed essenze, anche non contenenti alcool, destinati alla preparazione dei liquori.

Art. 19.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto degli articoli 17 e 18 deve essere versata in Thailandia entro 15 giorni dalla data della liquidazione, sulla base della imposta differenziale e sul valore di base differenziale di cui al primo comma del precedente art. 16, che non siano versati tempestivamente, è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 20.

Il fabbricante od esportatore che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, è punito con l'applicazione di una multa variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 21.

Qualunque omessa di presentare la prescritta denuncia di cui al precedente articolo 17 o 18 o la presentazione o la ritardo è punito con la multa del doppio al cospetto dell'imposta (trattata o che siano tenuti di godere, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 12, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 558).

Art. 22.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati conseguenti diritto, nel caso in cui è ammessa, sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 1902 giorno della data di pubblicazione del presente provvedimento. Sotto l'osservanza delle norme in vigore è ammesso in caso di esportazione, anche l'adempimento dell'imposta speciale di cui al precedente articolo 5 e 6.

Art. 23.

Sono soppressi i diritti speciali stabiliti per gli spiriti, sia di 1.ª categoria, sia di 2.ª categoria, con i decreti Ministeriali 22 dicembre 1942 e 19 gennaio 1943.

Art. 24.

È soppresso il diritto di collazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 1.º giugno 1942, n. 179, per il regime di esportazione e quello dei contrassegni di Stato tenuto dai fabbricanti o per il secondo esemplare di denuncia di cui all'art. 3 del citato decreto.

Art. 25 (transitorio).

Allegato B.

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovvenzione di cui al R. decreto-legge 1.º giugno 1942, n. 179, sono stabilite nella misura di lire 1000 per ogni quintale di zucchero di 1.ª classe e nella misura di lire 900 per ogni quintale di zucchero di 2.ª classe.

Le nuove misure d'imposta, di cui al precedente comma, si applicano, secondo la classe dello zucchero adoperato, anche ai prodotti fabbricati con zucchero in quantità esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento in magazzini di deposito, nonché agli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

L'adempimento dell'imposta si applica pure agli spezieri che, alla data sopraindicata, si trovano in quantità superiore ai tre quintali, negli spezieri di vendita, nonché in depositi e magazzini non vincolati alla Finanza o comunque viaggianti. A tal scopo le ditte dovranno far denuncia della quantità detenuta o viaggiante entro 20 giorni dalla data suddetta alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio doganale o comando della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Per lo zucchero impiegato nella fabbricazione dello marmellato e del latte condensato l'agibilità prevista rispettivamente dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1924, n. 1799, convertito nella legge 1.º febbraio 1925, n. 296, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1922, n. 182, convertito nella legge 19 maggio 1942, n. 585, ed integrato dal R. decreto-legge 22 settembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 22 dicembre 1942, n. 1789, è limitata al 30 % dell'aliquota della imposta gravante sullo zucchero.

Le marmellate e il latte condensato ammessi alla agibilità debbono avere un contenuto di zucchero aggiunto non superiore rispettivamente al 65 % ed al 12 % e le marmellate debbono inoltre essere di frutta e del tipo pastoso o ad impasto solido.

Sulla stessa misura del 30 % dell'aliquota normale è stabilita la sovvenzione di cui al R. decreto-legge 1.º giugno 1942, n. 179, convertito nella legge 19 maggio 1942, n. 585, ed integrato dal R. decreto-legge 22 settembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 22 dicembre 1942, n. 1789, e limitata al 30 % dell'aliquota della imposta gravante sullo zucchero.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche allo zucchero in natura, non che alle marmellate ed al latte condensato che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino presso le fabbriche di marmellate o di latte condensato o comunque in depositi o magazzini della Regia guardia di finanza. A tal fine i fabbricanti debbono denun-

Le nuove misure d'imposta, di cui al precedente comma, si applicano, secondo la natura dello zucchero adoperato, anche ai prodotti fabbricati con zucchero in cantine esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento in magazzino fabbricati, nonché agli stessi prodotti viaggianti in cantine.

L'aumento dell'imposta si applica pure agli zuccheri che, alla data sopraindicata, si trovano in quantità superiore ai tre quintali, negli esposti di vendita, nonché in depositi e magazzini non vincolati alla finanza o comunque viaggianti. A tal scopo le ditte dovranno far denuncia della quantità detenuta o viaggiante, entro 20 giorni dalla data suddetta alla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio doganale o comando della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Per lo zucchero impiegato nella fabbricazione dello marmellate e del latte condensato l'aggravanza prevista rispettivamente dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924 n. 1739, convertito nella legge 11 febbraio 1925, n. 206, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1922 n. 182, convertito nella legge 19 maggio 1922, n. 585, ed integrato dal R. decreto-legge 22 settembre 1922, n. 1259, convertito nella legge 22 dicembre 1922, n. 1789, è limitata al 50 % dell'aliquota della imposta gravante sullo zucchero.

Le marmellate e il latte condensato ammessi alla agevolazione debbono avere un contenuto di zucchero aggiunto non superiore rispettivamente al 65 % ed al 12 % e le marmellate debbono inoltre essere di frutta e del tipo pastoso o ad impasto molle.

Sulla stessa misura del 50 % dell'aliquota normale è stabilita la esenzione di confusione sullo zucchero, da rinchiudere nelle marmellate e nel latte condensato in portali dall'estero che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per i corrispondenti prodotti agevolati fabbricati nel Regno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche allo zucchero in natura, nonché alle marmellate ed al latte condensato che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovano presso le fabbriche di marmellate e di latte condensato o comunque in depositi o magazzini dalla stessa esenti. A tal scopo i fabbricanti debbono denunciare gli zuccheri in natura, nonché la quantità di latte condensato o di marmellate come sopra dettante di stabilimento per qualità, solida o pastosa.

La stessa disposizione si applica inoltre alle marmellate ed al latte condensato ovunque esistenti in quantità superiori ai tre quintali. A tal scopo i detentori debbono denunciare le quantità giacenti nei loro esposti, magazzini o depositi, indicando, essi pure distaccamente, la qualità della marmellata.

Il fabbricante od esercente che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventuale applicabile, è punito con l'applicazione di una ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 21.

Chiunque ometta di presentare la prescritta denuncia di cui al precedente articolo 17 o 18 o la presenta inesatta o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siavi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 12, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 508.

Art. 22.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti spirito, nei casi in cui è ammessa, sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 12° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sotto l'osservanza delle norme in vigore e unimesse in caso di esportazione, anche l'abbinamento dell'imposta speciale di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 23.

Sono soppressi i diritti cruciali stabiliti per gli spiriti, sia di 1° categoria, sia di 2° categoria, con i decreti Ministeriali 22 dicembre 1922 e 19 gennaio 1923.

Art. 24.

E' soppresso il diritto di validazione prescritto dall'art. 3 del R. decreto-legge 1° giugno 1924, n. 179, per il registro di carico e scarico dei commissari di Stato tenuto dai fabbricanti e per il secondo esemplare di denuncia di cui all'art. 6 del citato decreto.

Art. 25 (transitorio).

Gli esistenti opifici per la concentrazione o molo dei vini sono considerati fabbriche di spirito a tutti gli effetti. A tal fine, per l'effettiva trasformazione, essi debbono essere trasformati in vini e proprio fabbriche di spirito osservate le norme in vigore.

Videi, d'ordine del Ministero Reale del Regno

il Ministro per le Finanze

Visconti

1) supplemento d'imposta a liquido per le marmellate: sulla base del 65 % di contenuto in zucchero per quella solida e del 60 % per quella pastosa; per il latte condensato sulla base del 40 % di contenuto in zucchero.

Le denunce prescritte da questo articolo devono presentarsi entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:

I fabbricanti ed i raffinatori di zucchero devono muniti di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento, da parte del fabbricante, di un diritto annuale di L. 2000.

I fabbricanti di marmellate o di latte condensato che ottengono o abbiano ottenuto di impiegare zucchero agevolato devono del pari munirsi di licenza annuale di esercizio rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuale di L. 2000.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce, e il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Le nuove misure dei diritti di licenza, di cui al precedente art. 3, sono da applicarsi per le licenze valovoli a partire dall'anno 1945, ed i fabbricanti, già muniti di licenza per l'anno in corso, sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

I fabbricanti, a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 45 giorni dalla scadenza pubblica.

Art. 5.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto dei precedenti articoli 1 e 2 deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraimposta imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al primo comma

Art. 7.

Chiunque ometta di presentare le denunce di cui ai precedenti articoli 1 e 2, o presenti denunce inesatte o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al doppio dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto legge 2 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 598.

Art. 8.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati conseguenti zucchero estratto, effettuato in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Vicepresidente Generale del Regno

Il Ministro per le Finanze

PIZZI

ALLEGATO C

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini.

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sui glucosio, sul malfosco e sulle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato col R. decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1937, n. 653, e col R. decreto legge 10 maggio 1943, n. 450, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione, per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine, sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 500
glucosio liquido	» 250
zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 750
zucchero invertito ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 850
maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire negli usi del glucosio, lo stesso aliquota stabilita per il glucosio	» 850

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi per l'imposta sul zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:

I fabbricanti ed i raffinatori di zucchero devono tutti, di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento, da parte del fabbricante, di un diritto annuale di L. 2000.

I fabbricanti di marmellate o di latte condensato che ottengono o abbiano ottenuto di impiegare zucchero lavorato devono dei propri muniti di licenze annuali di esercizio rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuale di L. 2000.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce, e il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Le nuove misure dei diritti di licenza, di cui al precedente art. 3, sono da applicarsi per le licenze valide a partire dall'anno 1945, ed i fabbricanti, già muniti di licenza per l'anno in corso, sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

I fabbricanti, a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 45 giorni dalla pubblicazione.

Art. 5.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto del precedente articolo 1 e 2 deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraimposta imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non siano versati tempestivamente, è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 6.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 8.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esentati dal consumo di zucchero saranno effettuate in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 159 giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Vice, d'ordine del Tangenziale Generale del Regno
di Modesto per la Banca
Pescari

Allegato C

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherari

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato con R. decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1937, n. 651, e con R. decreto legge 10 maggio 1943, n. 430, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione, per i prodotti zuccherari di cui appresso e la corrispondente sostitutiva di colore, sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quantità nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 600
glucosio liquido	» 250
zucchero invertito, liquido ottenuto da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 750
zucchero invertito ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 375
maltosio e maltosio di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel contenuto possono servire negli usi del glucosio, lo stesso aliquota stabilita per il glucosio solido e liquido.	
lactosio, lo stesso aliquota stabilita per lo zucchero invertito.	

Art. 2.

L'art. 3 del testo unico sostituito dall'art. 3 del decreto R. decreto legge 5 dicembre 1935, n. 2136, è sostituito dal seguente:

Qualunque fabbricatore di glucosio, maltosio, estratto di maltosio, lactosio e zucchero invertito, deve muniti

di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico dello Imposto di fabbricazione, e soggetta al pagamento da parte del fabbricante del diritto annuo di:

- a) L. 1000 per la fabbricazione esclusiva del prodotto solidi;
- b) L. 600 per la fabbricazione esclusiva del prodotto liquido;
- c) L. 1500 per la fabbricazione dei prodotti solidi liquidi.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta o fabbrica a cui si riferisce e il relativo diritto annuale deve essere versato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuova impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valide a partire dall'anno 1948 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopradichiarato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una multa di metà del 5.

Art. 4.

Il fabbricante che mette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esportati contenenti glucosio, maltosio o analoghe materie zuccherine saranno effettuate in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto d'ordine del Capo del Ministero delle Finanze

Il Ministro per le Finanze

Prosseri

ALVARO D.

Modificazioni al regime fiscale della birra

La raccolta saccarimetrica del mosto, come sopra prescritta, viene accorciata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado. Le frazioni di grado superiori al 5 centesimi sono compilate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarimetrici è fissato a gradi 16 e il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è rilevata una somma di cambio equivalente all'imposta di fabbricazione da computarsi in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarimetrico, da dedurre mediante annulli da esigersi dal competente laboratorio chimico della dogana e l'imposta imbutite sui campioni prelevati all'atto dell'impostazione.

Art. 2.

L'art. 2 del testo unico di leggi soppressate è sostituito dal seguente:

«Qualunque fabbriche birra deve essere munita di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

- a) L. 1500 per le fabbriche che producono non più di 500 ettolitri all'anno;
- b) L. 1500 per le fabbriche che producono più di 500 ettolitri all'anno.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuova impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

L'aumento dell'imposta derivante dal presente provvedimento si applica anche per la birra che abbia assorbito la precedente aliquota d'imposta e che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso si trovi nelle fabbriche o comunque in possesso del fabbricante, anche se viaggiante.

A tal dopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità d'assorbimento o viaggianti, entro 20 giorni dalla data sopradetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico dello Imposto di fabbricazione.

Art. 4.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valide a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 5.

L'imposta differenziale, dovuta in base al disposto

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica o cui si riferisce o il relativo diritto di fabbricazione da comunicare in base al volume della birra stessa ed al suo grado alcolico, da consegnare al fabbricante mediante annuncio da esigersi dai competenti laboratori e calcoli delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Art. 3.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicarsi per le licenze valide a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una multa di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esportati contenenti glucosio, maltosio o analoghi materie zuccherine saranno effettuate in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 1° gennaio 1945 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Vigo, d'ordine del Comandante Generale del Regno
di Modigliani per le Scienze
Pietro

Attestato B

Modificazioni al regime fiscale della birra

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 del R. decreto legge 5 settembre 1928, n. 1429, convertito nella legge 19 gennaio 1929, n. 246, è sostituito come segue:

L'imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di L. 30 per ettolitro e per ogni grado alcolico, misurato col encefalometro ufficiale alla temperatura di gradi 15,50 del termometro centesimale.

Art. 4.

L'art. 2 del testo unico di leggi sopracitato è sostituito dal seguente:

Ogni fabbricante birra deve essere munito di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 200 per le fabbriche che producono non più di 100 ettolitri all'anno;

b) L. 1500 per le fabbriche che producono più di 100 ettolitri all'anno.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuova impianto, o che subisce alterazione, prima del rilascio della licenza.

Art. 5.

L'aumento dell'imposta, derivante dal presente provvedimento si applica anche per la birra che abbia assorbito la precedente aliquota d'imposta e che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso si trovi nelle fabbriche o comunque in possesso dei fabbricanti, anche se viaggiante.

A tal dopo le ditte dovranno fare domanda delle quantità detenute o viaggianti, entro 30 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicarsi per le licenze valide a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 6.

L'imposta differenziale, dovuta in base al disposto dal presente art. 3, deve essere versata in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sopraindicata imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al presente art. 4 che non siano versati tempestivamente è applicata una multa di mora del 6 %.

Art. 6.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per lo

surrogato arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'amenda variabile da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 7.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 5 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi fruttati o che siano tentati di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto legge 3 gennaio 1926, n. 4, modificato dalla legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 8.

La sostituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 1° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Ministero Generale del Regno

Il Ministro per le Finanze
Pisanti

ALLEGATO II

Modificazioni al regime fiscale dei surrogati del caffè ed all'imposta di consumo sul caffè

Art. 1.

L'art. 7 del testo unico di legge per l'imposta sui surrogati del caffè approvato con decreto Ministeriale 6 luglio 1924, e successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla ricorfa preparata e su ogni altra sostanza che nel consumo possa servire all'uso della ricorfa preparata o del caffè, è stabilita nella misura di L. 2.000 al quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo sui caffè di cui all'art. 2 del R. decreto legge 8 ottobre 1921, n. 1259, convertito nella legge 18 gennaio 1922, n. 84, successivamente modificato con R. decreto legge 25 agosto 1926, n. 1201, convertito nella legge 22 novembre 1929, n. 1829, è elevata a L. 2653 il quintale per il caffè crudo in grani o polverizzato e a L. 7677 il quintale per quello tostato anche macinato.

Art. 3.

Il diritto di licenza di cui all'art. 2 del suddetto testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta sui

licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraddetto diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%.

Art. 5.

La fabbricazione che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione, applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punita con l'applicazione di un'amenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Ministero Generale del Regno

Il Ministro per le Finanze
Pisanti

ALLEGATO II

Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsivoglia uso, compreso l'olio non-combinato con teguio in eccesso del 10% nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 900 per quintale di peso netto.

Gli oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione prodotti nel Regno o importati dall'estero, sono in più soggetti ad un diritto statale nella misura di L. 200 per quintale.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto legge 5 ottobre 1923, n. 1814, è sostituito dal seguente:

Chiunque intenda estrarre oli dai semi squarciati nati dove naturali di una licenza di estrazione soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 1000 per le fabbriche affittate con uno o più torrefattori continui o idraulici e per quelle che producono all'estrazione col solvente;

b) L. 100 per tutti le altre fabbriche distese da quelle indicate alla precedente lettera a);

c) L. 1200 per le raffinerie;

d) L. 1500 per le fabbriche con annessa raffineria.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento

Art. 5.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, subisce, indipendentemente da ogni altra sanzione, applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, e punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del lungamente conservato del Regno

Il Ministro per le Finanze

Allegato F

Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsivoglia uso, compreso l'olio non combinato coltenuto in eccesso del 10 % nella pasta di raffinazione degli oli di semi, o la corrispondente sovrimposta di cui sono esenti i prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 600 per quintale di peso netto.

Gli oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione (oli per uso industriale o per uso domestico, ecc.) sono in parte soggetti ad un diritto speciale nella misura di L. 200 per quintale.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1923, n. 1314, è sostituito dal seguente:

Chiunque tenta estraere oli dai semi (cure raffinate) deve munirsi di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

- a) L. 1000 per le fabbriche attrezate con uno o più torchi continui o idraulici e per quelle che prepongono all'estrazione col solvente;
- b) L. 100 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a);
- c) L. 1200 per le raffinerie;
- d) L. 1200 per le fabbriche con annessa raffineria.

La licenza è valida per la durata, per lo stabilimento e per l'uso solo per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare o per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambiano prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Il trasporto degli oli di semi, compreso lo spaccio di raffinazione autorizzato a titolo, in quantità superiori a 5 kg., è soggetto in tutto il Regno a licenza di legittimazione, che deve (a) essere apposta l'1-

Art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1925, n. 4, modificato nella legge 20 maggio 1925, n. 598.

Art. 3.

La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 1° gennaio della data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto d'ordine del lungamente conservato del Regno

Il Ministro per le Finanze

Allegato F

Modificazioni al regime fiscale del caffè ed all'imposta di consumo sul caffè

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di legge per l'imposta sul consumo del caffè approvato con decreto Mussolini 8 luglio 1924, e successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di cui sono esenti i prodotti preparati a uso ogni altro consumo, che nel consumo sono sottoposti all'imposta di consumo preparata o del caffè, è stabilita nella misura di L. 2500 al quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo sul caffè di cui all'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 1921, n. 1250, convertito nella legge 18 giugno 1922, n. 51, successivamente modificato con R. decreto-legge 25 agosto 1929, n. 1291, convertito nella legge 23 novembre 1929, n. 1829, è elevata a L. 2000 il quintale per il caffè esente in granuli o polverine e a L. 700 il quintale per quello testato anziché macinato.

Art. 3.

Il diritto di licenza di cui all'art. 2 del testo unico di legge 8 luglio 1921 per l'imposta sul consumo del caffè è stabilito nella misura annua di L. 500.

Tutto il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare o per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambiano prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

La nuova misura del diritto di licenza di cui al precedente art. 3 è da applicare per le licenze rilasciate a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già titolari di licenze di legittimazione, che deve (a) essere apposta l'1-

denazione dell'uso industriale o alimentare a cui il prodotto è destinato.

Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, degli oli e delle paste di raffinazione di cui al precedente comma, in quantità superiore al quintale, per gli oli, ed in quantità per le paste, è soggetto alla vigilanza sanitaria e alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. In tal caso il deposito dovrà essere denunciato alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle impreviste di fabbricazione. I depositi esistenti saranno denunciati entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 4.

L'aumento dell'imposta e del diritto oraciale decedente dal presente provvedimento si applica anche per gli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assorbito i precedenti tributi e che alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento si trovino nelle fabbriche o raffinerie o comunque in possesso dei fabbricati o raffinatori di oli di semi, anche se sfuggenti.

A tal uogo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 5.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valide a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 6.

Il tributo differenziale dovuto in base al disposto del precedente art. 4 deve essere versato in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sul sovrintendente tributo differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al precedente art. 5 che non siano versati tempestivamente è applicata un'ipoteca di mora del 5%.

Art. 7.

Qualunque è trovato in possesso di un deposito di oli di semi o di paste di raffinazione non denunciato, a termini del precedente art. 3, è punito con una multa dal doppio al decuplo dei tributi relativi ai prodotti trovati in deposito.

La stessa pena inflitta dal doppio al decuplo dei tributi trovati o che possono essere stati trovati è applicata per l'olio e le paste trovati in circolazione senza la pre-

Art. 8.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per lo stesso arbitrio della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 10.

L'art. 9 del R. decreto legge 3 ottobre 1932, n. 1313, l'art. 4 del R. decreto legge 13 giugno 1941, n. 531, convertito nella legge 17 agosto 1941, n. 961, restano abrogati.

Visto dall'Ufficio del Ministero Generale del Regno

Il Ministro per le Finanze
Pascari

ALLEGATO D.

Modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la corrispondente sovralimposta di cui sono muniti i prodotti modesti importati dall'estero sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

a) lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamento di carbone o metallico assorbenti una potenza:

- 1) non superiore a 5 Watt con tensione normale non superiore a 50 Volt. $L = 1$ —
- 2) non superiore a 50 Watt $L = 4$ —
- 3) superiore a 50 Watt e inferiore a 500 Watt.

L'imposta è data dalla formula:

$$I = L + (W - 50) \cdot 0,12$$

nella quale L rappresenta l'imposta dovuta e W la potenza in Watt assorbita dalla lampada.

- 4) di 500 Watt ed oltre $L = 58$ —
- 5) le lampade a due o più filamenti a tungsteno indipendenti sono tassate con un'aliquota pari a 4/3 di quella che esporterebbe il filamento che assorbe la maggiore potenza;

b) organi a luminescenza di gas o vapori di quadsidi sistemi assorbiti una potenza: calcolata all'attacco, sulla linea, alla tensione-luce;

1) non superiore ad 1 Watt e da

L'art. 9 del R. decreto legge 3 ottobre 1923, n. 1314, l'art. 3 del R. decreto legge 11 giugno 1943, n. 511, convertito nella legge 15 agosto 1944, n. 901, restano abrogati.

Visti: Decreto del Consiglio dei Ministri del 10 giugno

il Ministro per le Finanze
Mussolini

ALLEGATO Q

Modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto legge 16 giugno 1928, n. 954, convertito nella legge 19 febbraio 1929, n. 214, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti modesti importati dall'estero sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

a) Lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamento di carbone o metallo so-
sorbenti una potenza:

1) non superiore a 5 Watt con ten-
sione normale non superiore a 25 Volt. L. 1 —
2) pot. superiore a 50 Watt 4 —
3) superiore a 50 Watt e inferiore a 500 Watt,
l'imposta è data dalla formula:

$$I = 4 + (W - 50) \cdot 0,12$$

nella quale I rappresenta l'imposta dovuta e W la po-
tenza in Watt assorbita dalla lampada;

4) di 500 Watt ed oltre L. 58 —
5) le lampade a due o più filamenti a funzio-
namento indipendente sono tassate con un'aliquota pari
a 4/3 di quella che comporterebbe il filamento che
assorbe la maggiore potenza;

b) organi a luminescenza di gas o vapori di qua-
lesiasi sistema assorbenti una potenza; indistinta al
l'altare, sulla linea, alla tensione loro;

1) non superiore ad 1 Watt e do-
stanti ad uso specifico di segnalazione
e simili L. 0,50

2) non superiore a 10 Watt 8 —
3) superiore a 10 Watt e non su-
periore a 100 Watt 50 —

4) superiore a 100 Watt 100 —
c) lampade ad arco per illumina-
zione 60 can.

d) carboni puri metallizzati od in
qualsiasi altro modo preparati, per il-
luminazione ad arco 8 al kg

Art. 4.

L'aumento dell'imposta e del dritto erariale deri-
vante dal presente provvedimento si applica anche per
tutti gli organi di illuminazione elettrica.

Le ali di semi o relative parte di raffinazione che ab-
biano assorbito l'imposta di raffinazione che ab-
bia entrato in vigore dello stesso provvedimento si tro-
vano nelle fabbriche o raffinerie, o comunque in pos-
sesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche
se viaggiatori.

A tal uogo le ditte dovranno fare denuncia delle
quantità detenute o viaggiatori, entro 20 giorni dalla
data suddetta, alla competente Direzione dell'Ufficio
fiscale delle imposte di fabbricazione.

Art. 5.

Le nuove misure antidroga per i diritti di licenza sono
da applicare per le licenze valenti a partire dall'anno
1945 ed a fabbricanti già muniti di licenza per l'anno
in corso sono tenuti a versare la differenza fra il co-
stato ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 6.

Il tributo differenziale diretto in base al disposto
del presente art. 4 deve essere versato in Tesoreria,
entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sed i sopraddetti tributo differenziale e sul diritto
di licenza differenziale di cui al presente art. 5 che
non siano versati tempestivamente e appioppati nella
denuncia di mora del 6/5.

Art. 7.

Qualunque è trovato in possesso di un deposito di
oli di semi o di parte di raffinazione non denunciato
a termini del presente art. 4, è punito con una multa
dal doppio al doppio dei tributi relativi ai prodotti
trovati in deposito.

La stessa penalità dal doppio al doppio dei tributi
trovati o che possono essere stati trovati è applicata
per l'olio e le parti trovati in circolazione senza la pre-
senta bolletta di legittimazione o con bolletta im-
provvisata, come pure per le procedure non giustificate di
prodotti non depositati denunciati.

Art. 8.

Qualunque omessa di presentare la denuncia di cui al
presente art. 4 o presenti denuncia inesatta o in-
ritardata è punita con la multa dal doppio al doppio
dei tributi trovati o che sono trovati di cercare a
norma dell'art. 2 del R. decreto legge 3 gennaio 1928,
n. 4, convertito nella legge 24 maggio 1928, n. 895.

Art. 2.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 4 del R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 561, per l'esercizio della industria della fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 è stabilito nelle seguenti misure:

- 1) L. 1250 per le fabbriche di organi illuminanti indicate al precedente art. 1;
 - 2) L. 250 per le fabbriche di carboni, di cui allo stesso art. 1;
 - 3) L. 1500 per le fabbriche che producono promissoriamente organi di illuminazione a carboni.
- Il diritto di licenza deve essere pagato nella liquidazione che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 2 sono da applicare per le licenze rilasciate a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopravalutativo diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, incorre automaticamente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, a norma del Regio Decreto (semplice del Regno)

Il Ministro per le Finanze

Il Ministro

Allegato II

Modificazioni al regime fiscale per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica

Art. 1.

All'art. 1 del testo unico di legge per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 dell'allegato C del R. decreto 16 gennaio 1938, n. 54, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1936, n. 1234, e poi dall'art. 1 del R. decreto legge 5 set-

forma motrice con energia elettrica assoggettata all'aliquota minore di cui alla successiva lettera b);

b) cent. 25, per ogni Kwh di energia elettrica prodotta in uso di forza motrice.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari e assoggettata alla stessa aliquota di cent. 25 per Kwh l'energia elettrica impiegata: in applicazioni elettriche che diverse dalla illuminazione delle abitazioni, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle se non proprio in uso esterno (forza motrice, negli apparecchi elettromedici, negli apparecchi di riproduzione di disegni e rilievi); nonché quella consumata per l'illuminazione del palcoscenico delle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, o nella ricerca, sviluppo e riproduzione dei film cinematografici nelle apposite industrie.

2) l'imposta sul consumo del gas è stabilita nella misura di cent. 10 per ogni mc. di gas destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas coctile.

3) le norme dell'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o di regolamenti speciali;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nella sede della rappresentanza diplomatica, qualora sussista la condizione della reciprocità;

c) l'energia elettrica impiegata per l'impianto o l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato;

d) l'energia elettrica ed il gas impiegati in uso diversi dall'illuminazione in esperienze per scopi scientifici o di altri esperimenti nelle arti e nei laboratori di pubblici istituti.

e) l'energia elettrica impiegata in uso diversi dalla illuminazione esclusivamente per la generazione o trasformazione in altra energia elettrica;

f) l'energia elettrica impiegata in uso diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche o radiotelegrafiche;

g) l'energia elettrica impiegata nelle navi, nei carri a motore autonomi (piccola produzione a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori);

h) il gas impiegato in processi di fabbricazione negli opifici industriali, compresa la produzione industriale.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 1 del R. decreto legge 5 settembre 1938, n. 1421, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 592, è stabilita, per l'energia elettrica fornita a cottimo al mq. di illuminazione, in L. 1200 per Kw-anno, quando la potenza installata non superi i 5 Kw.

tutto esterno (forza motrice); negli apparecchi elettromedicali; negli apparecchi di riproduzione di disegni e cifre; nonché quella consumata per l'illuminazione del palazzo e nei riepiloghi contrati di questi; nei generi, o nella ripresa, sviluppo e riproduzione del film cinematografico; nella appesatura industriale; 2) l'imposta sul consumo del gas è stabilita nella misura di cent. 10 per ogni mc. di gas destinato ad uso di illuminazione o al riscaldamento, escluso il riscaldamento.

Per esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o di regolamenti speciali;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocity;

c) l'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato;

d) l'energia elettrica ed il gas impiegati in usi diversi dall'illuminazione esclusivamente per la generazione o l'trasmissione in altra energia elettrica;

e) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dall'illuminazione esclusivamente per la generazione o l'trasmissione in altra energia elettrica;

f) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dall'illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche;

g) l'energia elettrica impiegata nelle navi, nei carri e nei veicoli automobili purché condotta a bordo con i mezzi propri esclusi gli accumulatori;

h) il gas impiegato in processi di fabbricazione degli opifici industriali, compresa la produzione industriale.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 4 del R. decreto legge 5 settembre 1928, n. 1431, convertito nella legge 10 gennaio 1929, n. 292, è stabilita, per l'energia elettrica fornita a consumo al uso di illuminazione, in L. 1200 per Kowatt, quando la potenza installata non superi i 5 Kw.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi soprintendente, già sostituito dall'art. 2 del R. decreto legge 5 settembre 1928, n. 1431, è sostituito dal seguente:

«Qualunque impresa esercente un'attività di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle Imprese di fabbricazione osservando le norme stabilite dal regolamento ed ottenuto la licenza.

Art. 3.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 2 sono da applicare per le licenze valabili a partire dall'anno 1935 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, incorre, determinando da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Comandante Generale del Regno

Il Ministro per le Finanze
P. Rossi

Articolo II

Modificazioni al regime fiscale per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Art. 1.

All'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 5 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 dell'allegato C del R. decreto 16 gennaio 1929, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1929, n. 1224, e poi dall'art. 1 del R. decreto legge 5 settembre 1928, n. 1431, convertito nella legge 10 gennaio 1929, n. 292, è sostituito il seguente:

«L'imposta sul consumo dell'energia elettrica è stabilita nelle misure qui appresso indicate:

a) cent. 20 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi di illuminazione.

Alla stessa aliquota d'imposta di cent. 20 per Kwo è assoggetta l'energia elettrica impiegata per la carica di accumulatori portatili.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di

Sono anche considerati fabbricanti a tutti gli effetti della presente legge d'imposta:

a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica, per farne rivendita;

b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica, per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 20 mc. di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 20 Kw. di energia elettrica;

c) gli acquirenti di energia elettrica per azionare convertitori a motore-dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e impiego unico, con potenza impegnata superiore ai 20 Kw., possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata.

Art. 4.

L'art. 6 del testo unico di leggi sopraindicato è sostituito dal seguente:

La licenza di esercizio vale per la ditta, per l'anno solare, per l'officina o per il Comune o i Comuni in essa indicati, ed è soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

1) L. 200 - per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio esclusivo della ditta esercente quando l'energia e il gas sono destinati unicamente per usi esenti;

2) L. 500 - per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio di un solo stabilimento della ditta esercente, quando l'energia e il gas sono destinati ad usi promiscui od anche soltanto tassabili; e per gli acquirenti considerati fabbricanti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2;

3) L. 500 - a) per le officine elettriche produttrici in blocco l'energia prodotta o acquistata a ditte che siano a loro volta da considerare come fabbricanti agli effetti della legge, utilizzazione o meno una quota per uso esclusivo della propria officina;

b) per le officine di carica di accumulatori elettrici;

4) L. 1000 - per le officine elettriche a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti di energia elettrica a scopo commerciale, per potenza fino a 1000 Kw.; più un aumento di L. 50 per ogni 100 Kw. o frazione oltre i 1000 Kw.;

5) L. 1000 - più L. 120 per ogni milione di mc. o frazione di milione successivo al primo per le officine di gas a scopo commerciale, prendendo per base la vendita dell'anno precedente.

corso sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indenne di mora del 6 %.

Art. 6.

L'art. 9 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito dal seguente:

I funzionari addetti al servizio dell'imposta sul gas e sull'energia elettrica, muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 1, hanno diritto di verificare e controllare liberamente, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le officine da gas, le cabine, le linee, le reti e le condutture, nonché gli impianti stessi e i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti col consumo.

Essi hanno inoltre diritto ai fini della imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso nelle carrozze tranviarie, filotramviarie e auto-mobiliistiche in servizio pubblico urbano di linea.

Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 7.

I fabbricanti che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della officina, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 8.

L'abrogato il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 172, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 989, che reca agevolazioni fiscali per la illuminazione delle mostre e dello insegno dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

dal seguente:

I funzionari addetti al servizio dell'imposta sul gas e sull'energia elettrica, muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno diritto di verificare e controllare liberamente, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le officine da gas, le cabine, le linee, le reti e le condutture, nonché gli impianti fissi e i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attribuiti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti col consumo.

Essi hanno inoltre diritto al fine della imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso nelle carrozze tranviarie, filotramviarie e auto-mobilistiche in servizio pubblico urbano di linea.

Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale al funzionario ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 7.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della officina, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 8.

E' abrogato il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 172, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 989, che reca agevolazioni fiscali per la illuminazione delle tuestre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

Stato, d'ordine del lungolamento romano del Regno

Il Ministro per le finanze
PISANI

24 AUGUSTO 1
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi

Art. 1.

Le aliquote d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sul seguenti prodotti petroliferi sono stabilite come appresso:

installato, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e impiego unico, con potenza impegnata superiore ai 20 kw., possono essere, a loro richiesta, considerati produttori quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata.

Art. 4.

L'art. 6 del testo unico di leggi sopraindicato è sostituito dal seguente:

La licenza di esercizio vale per la ditta, per l'anno solare, per l'officina o per il Comune o i Comuni in essa inclusi, ed è soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

1) L. 200 per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio esclusivo della ditta esercente quando l'energia e il gas sono destinati unicamente per uso esclusivo;

2) L. 500 per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio di un solo stabilimento della ditta esercente, quando l'energia e il gas sono destinati ad uso esclusivo ed anche soltanto trasmissibili, e per gli acquirenti considerati fabbricanti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2;

3) L. 500 a) per le officine elettriche produttive e gli acquirenti considerati fabbricanti che rivendono in blocco l'energia prodotta o acquistata a ditte che danno a loro volta da condensare come fabbricanti agli effetti della legge, utilizzando o meno una quota per uso esclusivo della propria officina;

b) per le officine di carico di accumulatori elettrici;

4) L. 1000 per le officine elettriche a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti di energia elettrica a scopo commerciale, per potenza fino a 1000 kw.; più un aumento di L. 30 per ogni 100 kw. o frazione oltre i 1000 kw.;

5) L. 1000 - più L. 120 per ogni milione di mc. o frazione di milione successivo al primo per le officine di gas a scopo commerciale, prendendo per base la rete oltre dell'anno precedente.

Per le nuove officine di produzione di gas verrà corrisposto il diritto di licenza minimo di L. 1000, salvo ad effettuare in seguito il congruaglio.

Il diritto annuale dev'essere versato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per le officine di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 5.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicarsi per le licenze rinnovate a partire dall'anno 1945 e gli esercenti già muniti di licenza per l'anno in

Olii pregiati di petrolio naturali:

- 1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-1);
 2) nelle lampade a nafta;
 3) nei motori;
 4) per altri usi (voce 643-b-2);
 5) lampade (voce 643-b-3);
 6) motori (voce 643-b-4);
 7) per altri usi (voce 643-b-5);
 8) petrolio (voce 643-b-6).

Olii da gas:

- 1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-a);
 2) con densità da 0,850 a 0,900 alla temperatura di 15°C;
 3) con densità superiore a 0,900 alla temperatura di 15°C;
 4) per altri usi (voce 643-b-4-b).

Lubrificanti:

- 1) olii lubrificanti (voce 643-b-4-b-1);
 2) altri (voce 643-b-4-b-2).

Basati sulla classificazione degli olii grezzi di petrolio, nati dai tagli, agli provenienti dalla lavorazione dei correnti petroliferi, di lignite, di scorie, di schisti, e simili.

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-b-1-a);
 2) esclusivamente nelle lampade a nafta e nei forni a nafta.

1) per ogni unità percentuale, di olii lubrificanti tipo A, B, C, ecc., secondo la voce 643-b-4-b-1-a-1, per il 20% per il 5%.

2) per motori.

3) per altri usi (voce 643-b-4-b-1-a-2).

4) lubrificanti solidi.

5) lubrificanti.

6) lubrificanti a base di paraffina.

7) lubrificanti.

8) lubrificanti.

9) lubrificanti.

Resta confermata rispetto agli aumenti d'imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che abbiano già avuto la precedente misura d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino ancora nei serbatoi o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonché ai prodotti comunque viaggianti con bollette di canzione.

A tal scopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

La maggiore imposta, dovuta in base al disposto cui precedente art. 1, deve essere versata in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente e appella una indennità di mora del 6%.

TABELLA 4

Olii di petrolio, olii provenienti dalla lavorazione dei correnti petroliferi, di lignite, di torba, di schisti, e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposte di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MISCELA
643-a	Olii di petrolio, ecc., olii grezzi di petrolio, nafta, da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; destinati alla lavorazione; destinati alla costruzione o conservazione delle macchine a vapore (lavorazione a loro lato agli olii di olii lubrificanti non più del 20% di peso di olii lubrificanti olio a 100%); oli di petrolio, ecc., altri, benzina, impiegati per l'alimentazione degli aerei, trini su rotaie delle Ferrovie dello Stato; oli di petrolio, ecc., altri, petrolio, destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli; oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, destinati alla fabbricazione di prodotti contro i parassiti delle piante da frutto; oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri destinati alla fabbricazione degli olii lubrificanti e per lubrificanti; «Petrolium stock» destinati alla fabbricazione della vaschetta; oli di petrolio, ecc., altri, residui della lavorazione; da usare direttamente come lubrificanti destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; impiegati per l'alimentazione delle macchine trini su rotaie delle Ferrovie dello Stato; destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli; concessione limitata al 20% di dazio da 0,000 a 0,000 a 0,000; destinati alla distillazione di olii da nafta; destinati alla fabbricazione di prodotti contro i parassiti delle piante da frutto; destinati all'industria della chimica; destinati alla costruzione od alla osservazione delle pubbliche strade per gli olii da usare come lubrificanti per le macchine.
643-b-1	
643-b-2	
643-b-3	
643-b-4	
643-b-5	
643-b-6	

TABELLA B

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei carburanti paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili (con eccezione dell'aliquota dei dazi doganali), da immettere ed aliquote ridotte di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per %
643-B-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: consumati per generare forza motrice impiegata in motori di benzina razionale per macchine portatili	415
643-B-2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua tra gas miscelati: consumati nella fabbricazione delle vernici	300
643-B-3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: consumati per generare forza motrice impiegata in motori di petrolio razionale per macchine portatili	330
643-B-4, 5	Oli di petrolio, ecc., oli da scuo altri: consumati per generare forza motrice impiegata in motori di petrolio razionale per macchine portatili	195
	Impiegati per l'azionamento di macchine agricole per il sollevamento delle acque allo scopo di asservire la coltivazione dei terreni ad irrigazione bonificati	115

Visto d'ordine del L'Onorevole Segretario del Tesoro
Il Ministro per le Finanze
L'Onorevole

Art. 1.

Modificazioni al regime fiscale delle altre merci artificiali

Art. 1.

L'art. 1 dell'allegato B del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1891, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, convertito ed integrato dal R. decreto-legge 25 giugno 1943, n. 516, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

Fino al 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento rimane prorogato il sistema di accantonamento e di liquidazione della imposta prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 giugno 1943, n. 546.

Successivamente l'accantonamento e la liquidazione dell'imposta saranno effettuati con le norme previste dall'allegato B del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, in quanto non modificato dal presente provvedimento.

Art. 3.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 3 del decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, per l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui il precedente art. 1, è stabilito nella misura di L. 4000 annuo.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella prima metà che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da uno a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al presente art. 3 sono da applicarsi per le licenze valide in vigore dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6 (transitorio)

Le restituzioni dell'imposta sui prodotti impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibre tessili art.

all'allegato B del R. decreto legge 16 gennaio 1936, n. 54, in quanto non modificato dal presente provvedimento.

Art. 3.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 3 del collegato B al R. decreto legge 16 gennaio 1936, n. 54, per l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, è stabilito nella misura di L. 1000 annue.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quinquina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Il fabbricante che ottenga o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da uno a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 3 sono da applicare per le licenze valabili partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6 (transitorio).

Le restituzioni dell'imposta sui prodotti impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibre tessili artificiali o misti con fibre artificiali che saranno esportati entro sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento continueranno a gravare sul Consorzio e sul Raion. Successivamente graveranno sull'Esportatore.

Visto, d'ordine del L'ingegner Generale del Raion

Il Ministro per le Produzioni

Parigi

L. 1000

L. 1000

L. 1000

L. 1000

Prodotto
da L. 250
a L. 1000
L. 1000

Prodotto
da L. 250
a L. 1000
L. 1000

L. 1000

Visto, d'ordine del L'ingegner Generale del Raion

Il Ministro per le Produzioni

Parigi

Allegato I.

Modificazioni al regime fiscale delle fibre tessili artificiali

Art. 1.

L'art. 1 dell'allegato B del R. decreto legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1234, sostituito dall'art. 1 del R. decreto legge 29 giugno 1942, n. 512, convertito ed integrato dal R. decreto legge 25 giugno 1947, n. 546, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (razioni) e la corrispondente sovrimposta di consumo per i prodotti importati dall'estero sono stabilite alle seguenti misure:

1) per ogni kg. di filato di fibre artificiali continua (compresi lanette e crin);

a) di titolo inferiore a 120 L. 18 —

b) di titolo compreso fra 120 e 250 L. 15 —

c) di titolo 250 o superiore L. 12 —

2) per ogni kg. di fibre artificiali in

buco o cavano L. 8,40

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 214.

Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico.

UMBERTO DI SAVOIA

Presidente in Permanenza

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la domanda per l'erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, costituita in Roma per alti fini patriottici e per l'assistenza a favore dei partigiani;

Visto lo statuto organico dell'Ente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Italia occupata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma, è creata in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, recante la data del 21 ottobre 1945, composto di trentuno articoli, il quale sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Posoni — CASATI — DE CORTIS
— CASARETO — SCOCIMMANO

Visto, il Guardasigilli, TURISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1945.
Atto del Governo, registrato n. 4, foglio n. 48 — PRATO

Art. 2.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lo scopo di:

a) riunire in un'unica associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione diretta personale, alla guerra partigiana contro il nazifascismo per la liberazione d'Italia;

b) riunire tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà ed a favorire un regime di vera democrazia al fine di impedire, per il futuro, il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

c) agire con energia per continuare a combattere a fianco delle armate regolari di liberazione, intensificando la lotta perché abbia termine l'occupazione tedesca e fascista;

d) valorizzare la guerra partigiana per il riscatto della Patria dal servaggio tedesco e per la riconquista della libertà;

e) valorizzare nel campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani;

f) glorificare i Caduti nella lotta partigiana e perennare la memoria;

g) far valere e tutelare il diritto acquistato dal popolo di partecipare in prima linea alla ricostruzione materiale e morale del Paese;

h) risaldare e sviluppare i vincoli di cameratismo e di fratellanza tra i partigiani;

i) impiegare ogni forma di assistenza allo scopo di recare aiuti morali e materiali ai soci ed alle famiglie dei Caduti e di coloro che soffrono nella lotta antifascista per la libertà;

l) promuovere la creazione dei centri ed organismi di produzione e di lavoro che contribuiscono a ridurre la disoccupazione.

TITOLO II

Sede, Direzioni provinciali, Sezioni comunali.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Roma.

Nei casalinghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali.

Nei comuni nei quali vi siano almeno venti iscritti saranno costituite Sezioni comunali.

I soci della provincia o del comune che non raggiungono il numero minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla Direzione provinciale o alla Sezione comunale più vicina per affinità di interessi economici.

contribuito a ridare al nostro Paese la libertà ed a favorire un regime di vera democrazia al di là di impellere, per il futuro, il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

e) agire con energia per continuare a combattere a fianco dello armate regolari di liberazione, intensificando la lotta perché abbia termine l'occupazione tedesca e fascista;

d) valorizzare la guerra partigiana per il riscatto della Patria dal servaggio tedesco e per la riconquista della libertà;

e) valorizzare nel campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani;

f) glorificare i Caduti nella lotta partigiana e perennarne la memoria;

g) far valere e tutelare il diritto acquisito dal popolo di partecipare la prima linea alla ricostruzione materiale e morale del Paese;

h) risaldare e sviluppare i vincoli di cameratismo e di fratellanza tra i partigiani;

i) impiegare ogni forma di assistenza allo scopo di recare aiuti morali e materiali al soci ed alle famiglie dei Caduti e di coloro che soffrono nella lotta anti-fascista per la libertà;

l) promuovere la creazione dei centri ed organismi di produzione e di lavoro che contribuiscono a lenire la disoccupazione.

TITOLO II

Sede, Direzioni provinciali, Sezioni comunali.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Roma.

Nel capoluogo di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali.

Nei comuni nei quali vi siano almeno venti iscritti saranno costituite Sezioni comunali.

I soci della provincia o del comune che non raggiungono il numero minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla Direzione provinciale o alla Sezione comunale più vicina per affinità di interessi economici.

TITOLO III

Organi dell'Associazione.

Art. 4.

L'Assemblea nazionale è composta dei delegati delle Sezioni comunali.

Ogni Sezione comunale invia un proprio delegato; se i soci sono più di cento, può inviare un delegato ogni cento soci o frazione superiore al cinquanta.

L'Assemblea nazionale è convocata dal Comitato nazionale almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla

Nazionale Partigiani d'Italia, costituita in Roma per atti del patriottico e per l'assistenza a favore dei partigiani.

Visto lo statuto organico dell'Ente;

Visto il decreto legislativo fascistolamentale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministri per l'Interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Italia occupata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma, è eletta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, recante la data del 21 ottobre 1944, composto di trentuno articoli, il quale sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Fatto a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Realtà: — CASATI — IN CONTRA
— GASTALBERTO — SECCOMANO

Visto, il quarantatriggini, Torino
Registrazione alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Min. del Governo, decreto n. 4, foglio n. 15 - Fascia

Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

TITOLO I

Costituzione e finalità.

Art. 1.

E' costituita una Associazione nazionale fra tutti i partigiani italiani con la denominazione: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

chiusura dell'esercizio sociale con un preavviso di almeno quindici giorni. Deve inoltre essere convocata dal Comitato nazionale quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalle sezioni comunali rappresentanti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea nazionale è eletto di volta in volta.

L'Assemblea nazionale discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale.

L'Assemblea nazionale sarà convocata per la prima volta in Roma entro sessanta giorni dalla data di liberazione dell'Italia e successivamente nelle località di volta in volta stabilite.

Art. 5.

Il Comitato nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di

— quindici membri effettivi e cinque supplenti.

Esso sceglie tra i suoi membri un segretario nazionale, un vicesegretario nazionale, un segretario generale amministrativo.

I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni.

L'Assemblea nazionale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario nazionale oppure cinque membri o i revisori dei conti ne ravvisano l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'Assemblea nazionale e ad esso spetta:

- a) provvedere all'attuazione degli scopi sociali stabilendo le norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali;
- b) controllare le attività dei Comitati provinciali;
- c) redigere annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione da presentare per la discussione ed approvazione all'Assemblea nazionale;
- d) ratificare annualmente i bilanci preventivi ed i

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti tra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nazionale.

Art. 8.

In ciascuna provincia l'Assemblea provinciale è formata dai delegati delle Sezioni comunali; se i soci sono più di venti, le Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazione di venti.

L'Assemblea provinciale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, nella località stabilita dal Comitato provinciale, e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o, su richiesta motivata delle Sezioni comunali in un numero che rappresenta almeno un decimo dei soci della provincia.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea provinciale è eletto di volta in volta.

Art. 9.

L'Assemblea provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti della Provincia provinciale, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, provvede annualmente al Comitato provinciale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale.

Art. 10.

Il Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed ha sede nella località da essa prescelta.

Esso è composto di:

— nove membri effettivi e tre supplenti.

Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un segretario provinciale, un vicesegretario provinciale ed un segretario provinciale amministrativo.

I membri del Comitato provinciale durano in carica un anno. L'Assemblea provinciale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella località stabilita, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario provinciale oppure

Art. 8.

In ciascuna provincia l'Assemblea provinciale è formata dai delegati delle Sezioni comunali: sei soci sono più di ventà, le Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazioni di venti.

L'Assemblea provinciale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, nella località stabilita dal Comitato provinciale, e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o, su richiesta motivata delle sezioni comunali, in un numero che rappresenta almeno un decimo del soci della provincia.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea provinciale è eletto di volta in volta.

Art. 9.

L'Assemblea provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto annualmente dal Comitato provinciale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale.

Art. 10.

Il Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed ha sede nella località da essa prescelta. Esso è composto di:

- nove membri effettivi e tre supplenti.
- a) Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un segretario provinciale, un vice segretario provinciale ed un segretario provinciale amministrativo.
- b) I membri del Comitato provinciale durano in carica un anno. L'Assemblea provinciale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ad essi conferito.
- c) Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella località stabilita, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario provinciale oppure tre membri ed i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato provinciale è l'organo esecutivo dell'Assemblea provinciale. Ad esso competono tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto al Comitato provinciale della provincia e l'esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale.

Il Comitato provinciale, inoltre, compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da

zionale.

per soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenienti.

Il presidente dell'Assemblea nazionale è eletto di volta in volta.

L'Assemblea nazionale discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale.

L'Assemblea nazionale sarà convocata per la prima volta in Roma entro sessanta giorni dalla data di istituzione della stessa e successivamente nella località di volta in volta stabilita.

Art. 5.

Il Comitato nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di:

- quindici membri effettivi e cinque supplenti.
- Esso sceglie fra i suoi membri un segretario nazionale, un vice segretario nazionale ed un segretario generale amministrativo.

I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni.

L'Assemblea nazionale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario nazionale oppure cinque membri o i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'Assemblea nazionale e ad esso spetta:

- a) provvedere all'attuazione degli scopi sociali stabilendo le norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali;
- b) controllare le attività dei Comitati provinciali;
- c) redigere annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione da presentare per la discussione ed approvazione all'Assemblea nazionale;
- d) ratificare annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei Comitati provinciali;
- e) fare da arbitro in ogni vertenza che sorgesse in seno all'Associazione.

Il Comitato nazionale provvede, per l'amministrazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 6.

Il segretario nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale ed è sostituto, in caso di assenza o impedimento, dal vice segretario nazionale.

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale e provvedere alla ratifica dei bilanci e dei conti consuntivi annuali del Comitato comunale.

Art. 11.

Il segretario provinciale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-segretario provinciale.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa della Direzione provinciale.

Art. 13.

In ciascuna comune l'Assemblea comunale è composta di tutti i soci della Sezione comunale.

L'Assemblea comunale è convocata in via ordinaria, una volta all'anno, dal Comitato comunale e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea comunale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea comunale è eletto di volta in volta.

Art. 14.

L'Assemblea comunale nomina i componenti del Comitato comunale ed i revisori dei conti della Sezione comunale; esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato comunale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito del comune in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea provinciale.

Art. 15.

Il Comitato comunale è eletto dall'Assemblea comunale ed è composto di:

— cinque membri effettivi e due supplenti.

Il Comitato comunale sceglie fra i soci membri un segretario, un vice-segretario ed un segretario amministrativo.

alla esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e del Comitato provinciale.

Il Comitato comunale istruisce le domande di iscrizione a socio, giusta le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale, trasmettendole al Comitato provinciale per le deliberazioni di competenza.

Tutti coloro in cui iscrizione non fosse stata accolta dal Comitato provinciale possono produrre appello al Comitato nazionale.

Art. 16.

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-segretario.

Art. 17.

I revisori dei conti della Sezione comunale, in numero di due membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea comunale e sono scelti fra i soci.

Essi si riuniscono almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa della Sezione comunale.

TITOLO IV.

DEI SOCI

Art. 18.

Sono soci onorari di diritto i partigiani caduti per la lotta di liberazione e tutti coloro che, quali prigionieri politici o quali ostaggi o vittime di rappresaglie siano stati assuecurati dai nazisti o dai fascisti.

Art. 19.

Possono essere ammessi come soci:

— gli organizzatori ed i componenti, stabili o attivi, di bande le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

— coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione.

Art. 20.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda dell'Associazione, deve essere corredata dal certificato rilasciato dalle autorità competenti ai sensi di legge e presentata al Comitato comunale.

In via precavatoria possono essere ammessi anche le domande di coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere il certificato di cui sopra, non ne siano ancora in possesso. Tali domande saranno definitivamente accettate dal richiesto certificato.

Il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa della Direzione provinciale.

Art. 13.

In ciascun comune l'Assemblea comunale è composta di tutti i soci della Sezione comunale.

L'Assemblea comunale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, dal Comitato comunale e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea comunale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea comunale è eletto di volta in volta.

Art. 14.

L'Assemblea comunale nomina i componenti del Comitato comunale ed i revisori dei conti della Sezione comunale. Esaminata ed approvata il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato comunale e deliberata sulle questioni di carattere generale nell'ambito del comune in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea provinciale.

Art. 15.

Il Comitato comunale è eletto dall'Assemblea comunale ed è composto di:

— cinque membri effettivi e due supplenti.

Il Comitato comunale sceglie fra i suoi membri un segretario, un vice-segretario ed un segretario amministrativo.

I membri del Comitato comunale durano in carica un anno. L'Assemblea comunale ha facoltà in qualsiasi momento di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato comunale si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria quando il segretario oppure due membri ed i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato comunale è l'organo esecutivo dell'Assemblea comunale. Esso redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea comunale; provvede all'assistenza dei soci ed

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-segretario.

Art. 17.

I revisori dei conti della Sezione comunale, in un numero di due membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea comunale e sono scelti fra i soci.

Essi si riuniscono almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa della Sezione comunale.

Titolo IV.

DEI SOCI.

Art. 18.

Sono soci onorari di diritto i partigiani Caduti per la lotta di liberazione e tutti coloro che, quali prigionieri politici o quali ostaggi o vittime di rappresaglie, sono stati assassinati dai nazisti o dai fascisti.

Art. 19.

Possano essere ammessi come soci:

— gli organizzatori ed i componenti, stabili attivi, di bande le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

— coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione.

Art. 20.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato provinciale, in domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda dell'Associazione, deve essere corredata dal certificato rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della legge e presentata al Comitato comunale.

In via provvisoria possono essere accettati anche le domande di coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere il certificato di cui sopra, non ne siano ancora in possesso. Tali domande saranno definitivamente accettate solo alla presentazione del richiesta certificato ed in seguito a deliberazione del Comitato provinciale.

Quando speciali circostanze lo richiedano, il Comitato nazionale ha il diritto di intervenire in merito all'ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione dei Comitati provinciali.

Art. 21.

L'eventuale ammissione di coloro che ottengono, dalle autorità competenti ai sensi di legge, la qualifica di

beneemerito della lotta di liberazione o altre qualifiche similari, sarà deliberata dalla prima assemblea nazionale.

Art. 22

Il socio s'impegna a non appartenere ad altre associazioni analoghe di partigiani ed a corrispondere le quote sociali e l'importo della tessera.

Art. 23

Ogni socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l'Associazione organizza sui direttamenti che a mezzo degli enti creati a tali scopi.

Art. 24

Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indegnità, è passibile, a seconda delle gravità delle mancanze, di:

- a) richiamo;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

Art. 25

La qualità di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo deliberato, anche per:

- a) dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione;
- b) morosità, dal giorno successivo alla dichiarazione.

Art. 26

L'organo competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 23 e 25 è il Comitato provinciale.

Gli addebiti debbono essere comunicati al socio del Comitato provinciale per lettera raccomandata, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di venti giorni. Le decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata.

Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio può ricorrere al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento mediante lettera raccomandata.

Titolo V.

Mezzi di funzionamento.

Art. 27

sera, da rinnovarsi annualmente, fissato in lire dieci, dovrà essere riscosso dalle Sezioni riunite all'atto dell'iscrizione o sarà versato al Comitato nazionale. Detta somma sarà restituita all'aspirante nel caso che la sua domanda di iscrizione venga respinta.

Titolo VI.

Disposizioni varie.

Art. 29

Le nomine alle varie cariche sociali vengono fatte dai soci regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 1 e 8, dai delegati delle Sezioni comunali.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto diretto secondo le norme che verranno a suo tempo emanate dal Comitato nazionale in relazione ai principi della rappresentanza democratica.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali e sono rieleggibili.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianità, nel caso di vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.

Art. 30

L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti, all'anno solare.

Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compilaranno il proprio bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto consuntivo con annesso stato patrimoniale.

I bilanci di previsione prima della fine dell'anno ed il conto consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee comunali, provinciali e nazionali.

I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i conti consuntivi si rendono definitivi se, inviati per la verifica ai competenti organi, non siano restituiti con osservazione nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi.

Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell'Ente sono disciplinati dalle norme che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Titolo VII.

Norme transitorie.

Art. 31

Ogni socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l'Associazione organizza sin direttamente che a mezzo degli enti creati a tali scopi.

Art. 24.

Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina, è passibile, a seconda delle gravità delle mancanze, di:

- a) richiamo;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

Art. 25.

La qualità di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo deliberato, anche per:

- a) dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione;
- b) morosità, dal giorno successivo alla dichiarazione.

Art. 26.

L'organo competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 è il Comitato provinciale.

Gli addebiti debbono essere comunicati al socio del Comitato provinciale per lettera raccomandata, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di venti giorni. Le decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata.

Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio può ricorrere al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento mediante lettera raccomandata.

Titolo V.

Mezzi di finanziamento.

Art. 27.

L'Associazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con gli eventuali contributi dello Stato e di altri enti o di privati e con il concorso di enti di assistenza e patriottici.

Art. 28.

La quota mensile di associazione è fissata a lire due da versarsi direttamente alle Sezioni comunali le quali risbatteranno il venti per cento di ogni quota al Comitato provinciale che a sua volta invierà la metà dell'importo al Comitato nazionale unitamente agli elementi degli iscritti. L'ammontare dell'importo della tes-

Art. 29.

Le nomine alle varie cariche sociali vengono fatte dai soci regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 4 e 8, dai delegati delle Sezioni comunali.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto diretto secondo le norme che verranno a suo tempo emanate dal Comitato nazionale in relazione ai principi della rappresentanza democratica.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali e sono rieleggibili.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianità, nel caso di vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.

Art. 30.

L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti, all'anno solare.

Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compilaranno il proprio bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto consuntivo con annesso stato patrimoniale.

I bilanci di previsione prima della fine dell'anno ed il conto consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee comunali, provinciali e nazionali.

I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i conti consuntivi si rendono definitivi se, inviati per la ratifica ai competenti organi, non siano respinti con osservazione nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi.

Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell'Ente sono disciplinati dalle norme che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Titolo VII.

Norme transitorie.

Art. 31.

Fino alla convocazione dell'Assemblea nazionale, di cui all'art. 4, i membri del Comitato nazionale sono nominati dal Comitato Centrale di Liberazione Nazionale tra coloro che hanno i requisiti per essere ammessi a soci dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato

BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 14 MAGGIO 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che il Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un comitato governativo per la gestione del Consorzio stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

L'avv. Giuseppe Mantovani è nominato amministratore per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.).

Egli esecrerà la predetta gestione non oltre l'8 novembre 1945, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente doceto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Name, Title, E-mail, Phone

Pr. Presidente del Consiglio dei Ministri
ROSSINI

3

DEPARTMENT OF MINISTRIES, 12, GARDEN, 1945.

Sottilezione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

11. MINISTERIO DE AGRICULTURA
E FOMENTO

Vista in figura 18 maggio 1942, n. 366, sul chiodina
natale, degli Enti economici dell'agricoltura e dei Con
soli agrari.

Vedere le altre espressioni organizzative del "compartimento" (gruppo) nell'elenco di "Categorie".

Abstract:

L' avv. Giovanni Corrado Santarone è nominato sostituto procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catania, in sostituzione del dott. Aldo Lombardi.

Terminato l'arbitrato il 2 maggio 1947,

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERIO DEL TESORO

Keywords: child sexual abuse; disclosure; disclosure strategies

Media dei titoli del 14 maggio 1945 - N. 111

Bondin 3.50 % 1956	103 —
13 3.50 % 1960	87 —
10 3 % 1960	77.50
10 3 % 1965	96.75
Bondin 3.50 % 1961	87.75
12 5 % 1966	97.50
(Holländ. Vervet 2.50 %)	80 —
(Internationale 5 % 15 April 1961)	96.75
12 5 % 15 Februar 1961	95.25
14 5 % 15 Februar 1960	95.10
14 5 % 15 september 1960	95.10
12 5 % 15 april 1961	95.50
14 5 % 15 september 1961	87.75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

10. Brigadiere Generale G. R. VECCHI, in nome e per conto dell'Ufficio Capo Affari Civili del Governo Militare Alentejo, con la presente ordino che i decreti emanati nel n. 51 del 28 aprile 1945 della *Graciosa* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto al oggi in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alentejo a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceva dal Governo Militare Alentejo una copia del presente numero della *Graciosa* Ufficiale.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza i decreti sotto-
indiacati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a
solo titolo informativo.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

G. B. JOHN

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

by name = per conto dell'Ufficio 1 Spm. (Grazie molto)
del Dott. Massimo M. (Mondo)

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

Opinione del R. Accademico 6 dicembre 1911. N. 1911.
Del Vostro al 2960) non è stato ancora esposto.

Received for publication, February 22, 1983; accepted, April 14, 1983.

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2345678> on Tue, 20 Jun 2017 12:00:00 UTC

1d	2.90 % 1947	97
1d	1 % 1948	75, 26
1d	5 % 1949	98, 38
1d	3.50 % 1950	87, 76
1d	5 % 1951	97, 29
1d	5 % 1952	93
1d	5 % 1953	96, 7
1d	5 % 1954	95, 3
1d	5 % 1955	95, 10
1d	5 % 1956	93, 10
1d	5 % 1957	95, 10
1d	5 % 1958	97, 13

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

10. Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficio Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nei n. 51 del 28 aprile 1945 della Gazzetta Ufficiale entrino in vigore ad alcuna piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.

Sono rescisse dalla presente Ordinanza i decreti sotto indicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 maggio 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficio Capo Affari Civili
del Governo Militare Alleato

Decreto (Gazzetta Ufficiale) 28 aprile 1945, n. 145.
Applicazione del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 1848, nel territorio di quelle zone che sono state ancora sotto l'occupazione fascista.

Decreto (Gazzetta Ufficiale) 28 aprile 1945, n. 149.
Applicazione del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 1848, nel territorio di quelle zone che sono state ancora sotto l'occupazione fascista.

(504)

SANTI RUFFINO, POTERALE

...per la gestione dei suoi amministratori, causati dalle attività prestatate, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario sostitutivo per la gestione del Consorzio stesso, in una attività di tipo di interesse generale.

Decreto

L'avv. Giuseppe Montanaro è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.).

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre l'8 novembre 1945, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per conto del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(215)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 589, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e del commercio agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreto

L'avv. Giovanni Corrado Santoro è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro in sostituzione del dott. Aldo Lombardi.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: CATANZARO

(221)

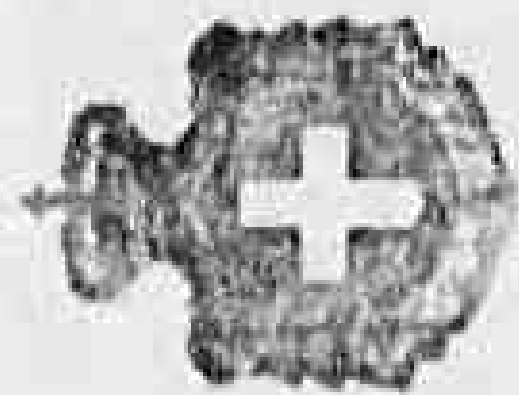
GIUSEPPE MONTANARO, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - D. C.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 78



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 7 novembre 1944

CONDIZIONE E RIPARTIZIONE: PRESIDIO DI MINISTRI DI GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-129-31-215-31-554

CONDIZIONI DI ABBONNAMENTO

ALLE PARTI PRIMA E SECONDA		ALLE PARTI PRIMA E SECONDA		ALLE PARTI PRIMA E SECONDA	
ITALIA	L. 200	ITALIA	L. 200	ITALIA	L. 200
ESTERO	L. 400	ESTERO	L. 400	ESTERO	L. 400
FRANCIA	L. 200	FRANCIA	L. 200	FRANCIA	L. 200
GERMANIA	L. 200	GERMANIA	L. 200	GERMANIA	L. 200
RUSSIA	L. 200	RUSSIA	L. 200	RUSSIA	L. 200
GIAPPONE	L. 200	GIAPPONE	L. 200	GIAPPONE	L. 200
ALTRI PAESI	L. 200	ALTRI PAESI	L. 200	ALTRI PAESI	L. 200

Per gli abbonamenti da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" è nota in altre pubblicazioni ufficiali, come in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via R. Sallustiana, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto I, 214 (angolo Via Marco Minghelli, 20-21) e presso le librerie deputate al Regno e nei Concessionari delle provincie.

Le vendite della Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Interventi" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 257.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 258.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 259.

Assietamento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 260.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 139, per la parte riguardante l'epurazione dell'amministrazione.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 261.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

DECRETO DI SAVOIA

Principi di Piemonte.

Luogotenente Generale del Regno.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151.

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni ad esso approvate con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 152.

Visto il R. decreto legge 20 ottobre 1937, n. 218.

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno e per i lavori pubblici.

Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vedgersi l'elenco riportato nella testata della parte seconda.

La Garzanti editore, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi di libreria presenti:
Bari in Italia, Via X^a Settembre nel palazzo del Ministero delle Finanze Corso Umberto 234 (angolo Via Manzoni Manghiotti, 239-74);
Austria e Svizzera occidentale di Roma e dei Castelli; delle zone di

Le notizie nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si rincontrano in ROMA — presso l'Ufficio « Informazioni » della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze

SONNIA RYD

RESEARCH DESIGN

DECRETO URSATIVO LOGGETTENZIALI E. 360
 ottobre 1941 n. 252.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa di depositi e prestiti agli Enti

LEGGERE LEGISLATIVO (LOGGENTEZIME 3 a
tabele 1944 n. 263.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Casa dispositi per i bisogni e degli istituti di previdenza

DOLBY DIGITAL RELATIVO LOGOTIPENTIALE 19 06
 Torino 1994, n. 264.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTTENZIALI 24
 tobo 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1991, n. 150, per la parte riguardante l'operazione

UFFICIO MINISTRIALE 2 novembre 1944.
Società di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Senato del direttorio generale amministrativo dell'Esercito nazionale, con la distribuzione dei soccorsi in Italia (F.N.I.S.).

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.
Par. 501

LEGGI E DECRETI

PROGETTO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 7 aprile
1987

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa di depositi e prestiti agli Enti

CONCEPTS OF THE HUMAN

Structure of Income

International University, University of Illinois

In vitto dell'autorità a Sud delegata.

1992

[illegible]

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Alston J. R. *Electrotoxinology* 1993, n. 2, 6;
Alston J. R. *Electrotoxinology* 1993, n. 2, 6;
Alston J. R. *Electrotoxinology* 1993, n. 2, 6;
Alston J. R. *Electrotoxinology* 1993, n. 2, 6;

Senza la collaborazione del Consiglio dei Ministri, l'ultima proposta del Ministro Segretario di Stato, per

Journal of Management Inquiry 18(1) 3-12
© The Author(s) 2009
Reprints and permissions:
http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492608325501
http://jmi.sagepub.com

1. *Religion*—currently considered a covariate in the analysis of A

1000

Primo del suo anno, dalla confusione della parte il Me-
sisterio per lavoro e autorizzato a consentire, di anno
in anno, la sospensione dell'obbligo del versamento,
la parte delle province e del comune dello stato di an-
no, l'ammontare dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti po-
tuti indennizzare i conti del 1900.

Ritornare ferma la corrispondenza del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui per i quali il concorso stesso è stato concesso.

Art. 2.

Sulle somme che in applicazione del presente decreto non saranno versate alle partite scadute sono dovuti gli interessi nella stessa misura di quella stipulata per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivo carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, decise dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, o decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, a quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1914

UMBERTO DI SAVOIA

ROBERTI — SOLERI — MASCHI

Visto, il Guardasigilli Turati;
Registato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1914.
Regione Toscana, n. 1, foglio n. 129. — L'Espresso

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3-14-1914, n. 383.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA

PARISCHE DI PRIMOORE
L'ASSISTENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali emananti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni in esse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 133 e successive modificazioni;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 23 giugno 1911,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo sancito e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non si renda possibile la ricostruzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1914

UMBERTO DI SAVOIA

ROBERTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli Turati;
Registato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1914.
Regione Toscana, n. 1, foglio n. 127. — L'Espresso

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1914, n. 384.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA

PARISCHE DI PRIMOORE
L'ASSISTENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 310, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 551, 28 agosto 1924, n. 1451, 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1928, n. 322, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'Agricoltura e le foreste;

Abbiamo sancito e promulgato quanto segue:

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desunte dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ed esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace, rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Preside: — Sottosegretario: —
Visto, il Guardasigilli Terenzi
Registato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registato al Tribunale n. 1, foglio n. 150 — Torino

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 783.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA

Preside: — Sottosegretario: —
Visto, il Guardasigilli Terenzi
Registato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registato al Tribunale n. 1, foglio n. 150 — Torino

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il testo unico della legge generale e speciale di cui guardando la Cassa depositi e prestiti e le gestioni di cui stesso, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 103, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 218;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle altre aziende e istituzioni annesse;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nelle attuali contingenze e per la sua stessa composizione non potrà esercitare le sue attribuzioni in essere con efficacia;

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desunte dall'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Preside: — Sottosegretario: —
Visto, il Guardasigilli Terenzi
Registato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registato al Tribunale n. 1, foglio n. 151 — Torino

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA

Preside: — Sottosegretario: —
Visto, il Guardasigilli Terenzi
Registato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registato al Tribunale n. 1, foglio n. 151 — Torino

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti i Regi decreti 3 agosto 1901, n. 519, e 6 agosto 1901, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751/28 agosto 1924, n. 1451; 16 maggio 1935, n. 896, concernenti la legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1706;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1928, n. 352, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1706;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la Giustizia e la Sanità, per la riforma dell'agricoltura e la foresta;

Abbiamo stabilito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Le commissioni per la liquidazione degli usi civici, ai sensi della legge 16 marzo 1931, n. 377, e delle Commissioni agrarie, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzate, in deroga alle recenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1706, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 20 febbraio 1928, n. 352, nonché della legge 16 marzo 1931, n. 377, la cui competenza ed attribuzioni sono attribuite, delle terre comu-

almente utilizzabili per la cultura agraria di cui, al 1° gennaio dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2.

La concessione è fatta mediante ripartizione in quote costituenti cinque quote culturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 122, che siano cultura, arti, lettere o della finanza, con preferenza per quelli meno abili, purché siano affidamento di trazione la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di migliorata che i concessionari debbono eseguire, nei canoni da imporsi a coloro nonché del termine infimo il quale le opere di migliorata debbano essere eseguite, è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'atto incaricato dal Comune, dalla Università o da società agricola, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Completato il piano di ripartizione, il sindaco ed il presidente dell'Università od Associazione agricola formano un bando da pubblicarsi nell'atto pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a cultura, alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra, può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine stabilito dal precedente articolo e degli artt. 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con il decreto 26 febbraio 1928, n. 122).

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però prodotti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agricola trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con il decreto 26 febbraio 1928, n. 122, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci

Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatata la regolarità, quindi, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo del quotate.

Art. 7.

L'assegnazione delle quote fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione che avverrà dall'ispettore provinciale agrario.

Le quote fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di rievocazione all'Ente concedente.

Le quote fondiarie abilitate o abilitamente sono assegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Esiguità le migliori di cui all'art. 3, che sono il colto in vista accertare dall'ispettore provinciale agrario, il commissario provvede a far eseguire le concessioni in culture perpetue. All'atto della concessione in questi sono fissati i canoni definitivi a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1206.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 3 del presente decreto, la presidenza delle operazioni di liquidazione degli uti edili delle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli uti interessati, sentire l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, sulla liquidazione definitiva, all'Ente, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agricole, una quota parte dei terreni sui quali precedentemente si esercita l'uso edile di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1206, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, presunti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la liquidazione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria al sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi diritto e dai diritti catastali di volta.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordinando, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

...azioni tributarie nel piano di ripartizione da asse-

arsi dall'ipotizzato provinciale agente.

Le multe fondiarie non possono in nessun caso es-

sero di più, alienate o cedute sotto pena di ribellio-

zione all'ente concedente.

Le multe fondiarie sfoderate o abbandonate sono

assegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente

decreto.

Esiguità le migliori di cui all'art. 3, che sono di

multa in volta accertate dall'ipotege provinciale agri-

no, il commissario provvisore a trasformare le emen-

sioni in conflitti perpetui. All'atto della concessione

in enfiteusi sono fissati i canoni dell'art. 1, norma

dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1769.

Art. 2.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente

decreto, in pendente delle osservazioni di liquidazione

degli atti civili sulle terre dei privati, il commissario

prov. con decreto motivato, su domanda degli enti in-

teressati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le

parti, attribuirà, a titolo di competenza provvisoria, sulla

la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Co-

muni, l'Università o Associazioni agrarie, una quota

parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita

l'uso civile di suolo.

La quota, determinata dal commissario, in base alla

scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge

16 giugno 1927, n. 1769, viene ripartita secondo le

norme del presente decreto.

Art. 3.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definiti-

va, previsti dal presente decreto sono soggetti alla

inse, fissa, indenne di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti

gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione

e la concessione delle terre o per la liquidazione prov-

visoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi il-

lento e dai diritti catastali di natura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

sente decreto e di farlo osservare come legge dello

Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1931.

IMPERIO DI SAVOIA

ROMA — Torino — Sestri

— Roma

Visto, il Guardasigilli, Torino
 Registrato, alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1931
 Registro Interno n. 3, foglio n. 312.

per quelli meno abili, purché diano affidamento di

trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la liquidazione delle opere

di migliorazione che i concessionari debbono eseguire, la-

canoni da imporsi a carico nonché del termine in cui

si fanno le opere di migliorazione debbono essere eseguite.

Il piano, approvato dal tecnico comunale o da altro tecnico

all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o As-

sociazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni

caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Completato il piano di ripartizione, il sindaco, od il

presidente dell'Università od Associazione agraria for-

mula un bando da pubblicarsi nell'atto pretorio e nei

principali luoghi del Comune e della frazione, col quale

tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a

cabano, alla assegnazione delle terre sono invitati

a presentare le domande per l'assegnazione delle quote

nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando

invalutabile.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di

guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto

o un altro, suo rappresentante.

Art. 5.

Alle arti di ripartizione sono applicabili le disposi-

zioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per chi

che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo

e degli artt. 50, 51, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento

di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928

n. 311.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ri-

corso al commissario contro il dell'atto della Com-

missione comunale sono però redatti in carta stampata.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 1 il sindaco o il

presidente dell'Università o dell'Associazione agraria

trasmette immediatamente le domande alla Comita-

sione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con

R. decreto 26 febbraio 1928, n. 312, in quale forma

fedele degli aventi diritto nel termine di giorni 15-4

dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'As-

sociazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli

atti ed i rilievi al commissario per gli atti civili, il

quale deve fornire l'elenco definitivo entro il termine

di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ri-

lievi.

Nella prima tornata successiva alla formazione de-

luttiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52

del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle

quote fra gli assegnatari.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21-04-1944, n. 153.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PERMANENTE PRESIDENZA

LUOGOTENENTE GUASTALONE OM. RAVEN

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1941, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1941, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, in concorso con tutti i Ministri;

Abbiamo emanato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, e promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, denunciando all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo suddetto. Esser trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso riguardando quei dipendenti per i quali possono trovarsi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni giudicatrici che, in tal caso, ne hanno conoscenza all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'interessato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, associare a sé l'Amministratore del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenuti, gli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti, con istruttoria compiuta direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili le disposizioni disciplinari stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159.

Art. 3.

La Commissione di primo grado, rinviata in richiesta al procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentarsi le deduzioni entro un termine perentorio, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di contestare gli atti nella sede della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è adetto.

Il capo dell'ufficio riceve le deduzioni senza infrangere le disposizioni della segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni sovranamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter assicurare la serietà o la integrità della stessa.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le giurisdizioni indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1941, n. 159, sono state affidate senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che sono stati impiegati nella milizia di reparti parimenti da altri corpi dello stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano svolto l'attività delle qualifiche e l'incarico di direzione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli previsti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 5.

Le definizioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue dichiarazioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

I capi dell'ufficio trasmettono senza ritardo le relazioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle conclusioni dell'interrogatorio, compie le indagini che ritiene necessarie al senso dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 150, e quindi adotta le sue deliberazioni ausiliarmente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 150, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, dell'ibero l'appellato, zone di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo precedente, quando ritenga di poter escludere la sottratta o la contemporanea facoltà.

Art. 8.

Non si fa luogo all'appellazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 150, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Ma quando non si fa luogo all'appellazione di alcuna sanzione nel rigetto di coloro che sono stati oggetto della n.c.s. o per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di riserva provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'appellazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano effettuato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per concessione ventagge particolari diversi da quelli previsti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione o sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Longotomense 27 luglio 1944, n. 150;

Visto il decreto legge Longotomense 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Presidente del Consiglio del M. altri. Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Adottato sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 3.

1. provvedimento per l'epurazione prevista dal titolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 150, e promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

La Amministrazione indicata nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 150, denominata all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo suddetto. Essi trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso riguardanti quei dipendenti per i quali possono ritenersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Quintora però le Amministrazioni medesime ritengono di avere elementi sufficienti per il giudizio di appartenenza o carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denuncia alle Commissioni giudicatrici che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'interessato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sé l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenuti gli dalle Amministrazioni o dalla Commissione o da lui raccolti con istruttoria compiuta direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nel rigetto di coloro per i quali egli ritiene applicabili le disposizioni o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo 11 del decreto legislativo suddetto.

Art. 5.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi inoltrano segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il suo esame.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione della quale l'incaricato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora avesse sussistere con lui un delegato sottoposto a provvedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sequenza dell'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del provvedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando venissero meno gli elementi che lo abbiano reso necessario.

Nel caso di parere negativo la detta autorità può proporre la decisione definitiva del Presidente del Consiglio del Ministero.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 120.

Davanti alla Commissione centrale possono essere presentati nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 120.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende ricomposte di interesse generale nel controllo delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 120, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 14 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, terzo restituto, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente, per le aziende del privato, Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione anche con potestà per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'Interno; il secondo membro può essere scelto tra il personale del Comune sia tra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi o per quelle ricomposte di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 120, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 120, Sottocommissioni aventi competenze per il personale in servizio in una o più province.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli incaricati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 120, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a

785016

1000

L'Alto Commissario, qualora meriti oppositori come lui un analogo sottoposto a provvedimento per l'opinione espressa, non può che prendere in considerazione elementi tali da rendere deservire la sanzione disciplinare. In tal caso, la proposta inoltrata al Ministero dell'Interno, competente per l'adozione del relativo provvedimento, ad opera dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1934, n. 120.

Il Ministro e il Prefetto, quando non ritenga di dover dare la risposta dell'Atto Consultativo, deve da subito avvertire per lettera il Presidente del Consiglio del Ministero, in quale ordine di Assessorato definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendente del procedimento, da una riunione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'A. to Commissario, quando non come meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Se caso di parere negativo la detta autorità può proporre la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

100

La Commissione centrale per l'epidemiologia ha i mezzi (e i poteri attribuiti) alle Commissioni di polizia sanitaria dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alta Commissione.

La Commissione centrale può contribuire per una soluzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Atto Comunitario non abbia prodotto ricorso.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

L'organizzazione per lo sviluppo privato economico di
pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le
loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Com-
missione prevista dal nuovo comma dell'art. 18 del de-
creto legislativo 27 luglio 1964 n. 1379.

I provvedimenti concernenti il personale della polizia
deputato sono adottati dal Prefetto.

— *—*

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui essa dipende.

In data del 24 dicembre del terzo semestre dell'act. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 128, lo Commissione di approvazione per gli atti, previsti nell'ordinamento stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio del Ministero scelti l'Avvocato Commissario, forma restituito, per la loro composizione, la disposizione nell'articolo precedente per le sezioni ivi previste. Il Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in carica o a riposo.

Puo' essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il concorso di Rizzo e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'Interno; il secondo direttore può essere scelto sia fra il personale.

b) Come ora sia fra quello del detto Ministero.

La Commissione di equazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo L. n. 27 luglio 1941, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

111

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere istituite, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 153, Sotto-commissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più province.

Le Commissariat provincial avertit les provinces.

100

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli imputati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Notes

Le Commissioni costituite, previste dall'art. 20, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esecutivi della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella mensura delle Commissioni prevista dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli atti, a termine dell'art. 27 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro o la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, attivo o passivo.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, atto o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli atti la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nel caso in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'ente governativo, la cancellazione dall'atto comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli atti hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli atti rimettono gli elementi in loro possesso e la denuncia ad essi pervenuta.

Nei casi di particolare gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, atto o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli atti sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli atti, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato proposto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli atti per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli atti si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

27 luglio 1944, n. 159, sia nella in primo grado che una Commissione per due o più atti tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero degli iscritti nei singoli atti.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli atti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 15 giugno da quello in cui il decreto entrò in vigore, quando la comunicazione degli atti adotti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non fossero prima conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità prevista dal secondo comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati colpiti a riparo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme previste dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epura-

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dell'esercizio della professione, art. 10, n. 1.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto legislativo.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e in deroga ad essi pervenute.

Nel caso di particolari gravità le Commissioni possono, in presenza del provvedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla dedizione del provvedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I giorni arresi le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presieduti nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa riassunti, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo rende necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrò in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi eleuesi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità prevista dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, nell'effetto dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme previste dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la distensione del servizio, deve essere immediatamente sospeso al sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Recomi — Spessa — Casca —
De Garmis — Risi — Savio —
Tosatti — Caracciolo —
Tosatti — Sallusti — Sallusti —
Cavali — De Garmis —
Pascetti — De Ruffino —
Mancini — Gelli — Caracciolo —
Giovanni.

Visto il Guardasigilli. Tosti
giurista alla Camera del 1944, addì 7 novembre 1944
del decreto legge n. 1, luglio n. 1 — 1944

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944
Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1716, concernente, con modificazioni, nella legge 21 aprile 1941, n. 285, contenente disposizioni per la disciplina dell'allevamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Visto il R. decreto legge 28 dicembre 1943, n. 2045, sulla istituzione del Commissariato generale dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto legge 25 febbraio 1944, n. 62, che istituisce la necessità di adottare provvedimenti, in attesa del risultato del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Iscreta;

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

La deroga a quanto disposto all'art. 1 sono contenute con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattia o per

comprovata necessità e le cui carni vengono impresse al consumo secondo le modalità stabilite dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione (Sezioni), alla quale il sindaco del Comune comunica l'avvenuta macellazione con le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del possessore dell'animale;
b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 3.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio agro-vetinale statistico economico dell'agricoltura (Upeas) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del possessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upeas che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sezione ed in base alle denunce ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi raduni, oppure ad associare direttamente i capi di bestiame, allorché non sia ritenuto conveniente inviare raduni per lo stesso numero degli animali o per la loro parte colare distruzione.

L'Upeas, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del raduno o della disposizione assegnazione del bestiame indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

a) in caso di raduno, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Upeas, l'oratore provinciale dell'agricoltura, che ha presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellatori;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'assegnatario assegnatario, che non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune la residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

De Giorini — Ricci — Sordani
— Tosti — Carosini —
Jurel — Sordani — Sordani
— Cacci — De Giorini —
Tosti — Sordani — De Giorini —
Masci — Giorini — Carosini
— Giorini

Visto il Decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941
n. 382, contenente disposizioni per la disciplina del
l'approvvigionamento, della distribuzione e dei con-
sumi dei generi alimentari.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1944.
Provvedimento di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed
equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. Decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941
n. 382, contenente disposizioni per la disciplina del
l'approvvigionamento, della distribuzione e dei con-
sumi dei generi alimentari.

Visto il R. Decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2043,
sulla istituzione del Commissariato generale dell'agri-
cultura e delle foreste;

Visto il R. Decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che
sotto il patrocinio del Commissariato generale dell'agri-
cultura e delle foreste;

Decreto:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bu-
falino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono escep-
tate, con l'osservanza delle norme di cui al presente
decreto:

- a) le macellazioni di urgenza per malattie o per
altre diverse cause;
- b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o
di rifiuto;
- c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che
non possono essere destinati all'allevamento.

Art. 3.

Le macellazioni di urgenza, di cui alla lettera a)
dell'art. 2, formano restano le disposizioni previste nel
R. Decreto 28 dicembre 1943, n. 2043, sono autorizzate
dall'autorità sanitaria comunale soltanto in casi di

viata la macellazione;
di prezzo e modalità dell'immissione delle carni al
consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio zo-
o tecnico statistico economico dell'agricoltura (Upea) i
capi di bestiame che intendono destinare alla macella-
zione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza
del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e recapito del possessore del be-
stame;
- b) specie, razza, categoria, età del bestiame;
- c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale
alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune mette immediatamente in
denuncia all'Upea che, in esecuzione delle disposizioni
impartite dalla Sopraintendenza alle denunce rice-
vute, provvede ad inviare ed organizzare appositi capi di
oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame,
allorché non sia ritenuto conveniente inviare, radiati
per lo scarico immediato degli animali e per la loro par-
ziale distruzione.

L'Upea, inoltre, dà comunicazione al possessore del
bestiame della data e località del raduno o della di-
sposta assegnazione del bestiame indicando il nomina-
tivo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di ap-
posta tabella compilata dall'autorità provinciale con-
petente e approvata dal Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste:

- a) in caso di raduno, da una Commissione costituita
dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispe-
torato provinciale dell'agricoltura, che ha presiede, da
un rappresentante degli agricoltori e da un rappresen-
tante dei industriali;
- b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il
possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e,
ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Co-
mune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario
sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame,
accerta che gli animali presentati abbiano le caratteri-
stiche richieste per la macellazione alle lettere b) e c)
dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la
possibilità di una ulteriore probabile utilizzazione, li con-
segna, per la destinazione al ripopolamento, agli acqui-
renti indicati dall'Ispettorato provinciale dell'agricol-
tura.

In tal caso i prezzi di tabella stabiliti dall'autorità
provinciale competente vanno maggiorati del 20 %.

Art. 8.

Gli animali destinati alla macellazione sono consegnati, nel luogo di raduno, agli enti o persone designati dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie, in favore delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto le assegnazioni.

Art. 9.

Per ciascun raduno deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della valutazione da consegnarsi all'ispettorato agrario, al quale spetta il pagamento.

Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario, nel luogo di raduno, direttamente al conferente il bestiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di raduno o nella mensura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla correzione delle stime.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di ciascuna, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e studi, nonché dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La bandazione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di cui sono, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1914

Il Ministro: GIULIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ento nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (R.D. 11.11.14).

Con deliberazione del Consiglio ministro dell'Ento nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (R.D. 11.11.14), è stato nominato direttore generale amministrativo dell'Ento stesso l'ingegner Giovanni Venturi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Uffo, Sottosegretario di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 21 ottobre 1914 della Gazzetta Ufficiale entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.

In data 1° novembre 1914.

G. R. UFFO

Brigadiere Generale
Sottosegretario di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Uffo, Sottosegretario di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 25 ottobre 1914 della Gazzetta Ufficiale entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.

In data 3 novembre 1914.

G. R. UFFO

Brigadiere Generale
Sottosegretario di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

tribunale per la distribuzione dei soccorsi in Italia
L.N.D.S.F.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Per ciascun ordinio deve essere redatto, in triplice
esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della
valutazione da consegnarsi all'ispettorato agrario, al
fittone ed all'acquirente.
Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario,
nel luogo di ritiro, direttamente al conferire il lo-
stabile.

Art. 10.
Le spese per il funzionamento della Commissione fanno
carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel
luogo di ritiro e nella misura e nei modi stabiliti in
preceduto, al presidente della Commissione, che provvede
al pagamento delle spese di trasporto e alla cor-
rispondenza della ditta ai componenti della Commissione
stessi.

Art. 11.
I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle
Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo,
sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle
spese sostenute per la castrazione, trasporto o simili,
nonché dei normali utili commerciali.

Art. 12.
La immissione al consumo delle carni è disciplinata
dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di con-
sumo, a norma delle disposizioni impartite dal Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.
Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque
contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale del Regno.
Roma, addì 3 novembre 1943

Il Ministro: G. C.

GIULIO GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Io, Brigadiere Generale G. R. L. L. L., Sottosegretario
di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la
presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72
del 24 ottobre 1943 della Gazzetta Ufficiale entrino in
vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in
ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Mi-
litare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto
di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata
una copia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.
In data 1° novembre 1943.

G. R. L. L.
Sottosegretario di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. L. L., Sottosegretario
di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la
presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73
del 26 ottobre 1943 della Gazzetta Ufficiale entrino in
vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni
Provincia del territorio soggetto al Governo Militare
Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale
Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una co-
pia del presente numero della Gazzetta Ufficiale.
In data 3 novembre 1943.

G. R. L. L.
Sottosegretario di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIULIO GIUSEPPE, direttore

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 65° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTI PRIMA

Roma - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-125 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Abb. annuo	L. 300	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240	Abb. annuo	L. 240
Abb. semestrale	L. 150	Abb. semestrale	L. 60	Abb. semestrale	L. 120	Abb. semestrale	L. 120
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 20	Abb. trimestrale	L. 60	Abb. trimestrale	L. 60
Abb. bimestrale	L. 25	Abb. bimestrale	L. 10	Abb. bimestrale	L. 30	Abb. bimestrale	L. 30
Abb. quindicimale	L. 10	Abb. quindicimale	L. 5	Abb. quindicimale	L. 15	Abb. quindicimale	L. 15

Le inserzioni nella Parte I della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 14 GENNAIO 1944, n. 139, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Sezioni contro il fascismo.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

CONCORSI

Ministero delle Finanze - Opera nazionale di presidenza al ministero per i dipendenti statali. Concorso per il 2° posto in servizio ed onorario per il 3° posto in servizio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti.

Sanzioni contro il fascismo.

DECRETO DI SAVOIA

PRINCIPALI DI FASCISMO
L'ESERCIZIO GENERALE DEL REGNO

TOMO I.

Punizione di delitti.

ATT. I.

Come saranno guidati da un'idea. Corrado grinfia il compagno di un po' di tempo e di alto livello, non solo dal Consiglio dei Ministri fra gli industriali, da un'azienda o a Pirelli, e fra altre personalità di notorietà internazionale.

NOTES

a) se li sottopone, prima dell'incasso, alla procedura di accertamento, ha diritto di opposizione al pagamento;

b) se, nel pagamento, il cliente non ha dato il consenso, lo deve.

«...quando ha cominciato a fare diritti per motivi di
arte? Il Vincent della caricatura politica creata dal
disegno è partito anzitutto in quegli anni».

APPENDIX

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia delle Corti di assise, e da cinque gli altri popolari estratti a sorte in eguali percentuali cittadini di ciascuna circoscrizione elettorale.

100-101

Le penne stabilite per i militari sono appoggiate alle
di non militari.
I militari saranno giudicati da Tribunali militari
i non militari dai giudici ordinari.

I provvedimenti approvati dal presente articolo sono applicati in Commissione provinciale possibilmente da un magistrato o composto di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 1.

Senza pregiudizio dell'antico metodo, i beni dei ceti inferiori e quelli hanno (ed è) la patria potestà spon-

a) se il coautore, prima insediato della presunta
azione, ha preso posizione ostile al fascismo;
b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro
i tedeschi.

Se, per motivi fascisti o antisocialisti della situazione
politica creata dal fascismo, abbia compiuto atti di
particolare gravità che, per non integrare gli estremi
di reato, siano conosciuti a norma di regolamento o di
prova politica, è soggetto alla interdizione (trattato
con gli pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti
politici per una durata non superiore a dieci anni.
Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può
essere disposto l'assegnazione ad una colonia agri-
cola o ad una casa di lavoro per un tempo non infe-
riore ad un anno in superiore a dieci.

Art. 5.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono
applicati da Commissioni provinciali presiedute da un
magistrato e composte di due altri membri estratti a
sorte, tra i giurati popolari di cui all'art. 1.
Quinto al numero di Assessori legislativo o di enti
locali che con i loro voti o atti contrinveranno al
mantenimento del regime fascista o a rendere possibile
il governo, la disgregazione della loro carica sarà de-
bita. Alla Corte di cui all'art. 2) non senza pregiudizio
delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto esse
applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei col-
pabili i quali hanno tradito la patria prendendosi spen-
taneamente ed attivamente al servizio degli invasori
tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata
dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna.
In caso diverso dal Tribunale competente per territorio
che, in richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo val-
gono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice
di procedura penale.

Art. 1.

I delitti previsti dall'articolo precedente sono gli
delitti, a seconda della rispettiva competenza, delle
Corti d'assise, del Tribunale e dei Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati
previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative
sull'ordinamento delle Corti di assise, e in cinque giu-
dici popolari eletti a sorte da altrettanti consigli di
cittadini di ciascuna comune o politica di libertà.

Art. 3.

Qualunque, postumamente all'8 settembre 1943, ac-
cia commesso o commessa delitti contro la libertà e
la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di
intelligenza o corresponsabilità o collaborazione col re-
gime fascista, di aiuto o di assistenza al capo pre-
fetto, o punto o natura delle disposizioni del Codice
penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche
ai non militari.

I militari saranno giudicati dal Tribunale militare,
i non militari dal giudice ordinario.

Art. 6.

Non può essere intentata la prosecuzione del reato
della pena a favore di coloro che, per esserlo colpe-
voli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti
invece impuniti per l'esistenza stessa del regime fa-
scista.

Per lo stesso motivo lo annulla e gli indulti con-
cessi dopo il 28 ottobre 1943 sono inapplicabili al de-
litti di cui al presente decreto e, se sono già stati
applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di gra-
zie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunciate per gli stessi delitti possono
essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sul-
la decisione abbia influito lo stato di guerra o di
fascismo.

TITOLO II

Esercizio dell'Amministrazione.

Art. 13.

Sono sottoposti a giudizio di competenza gli atti:

- 1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
- 2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;
- 3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle retrocessione di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

- 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col loro tempo attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni esterne di apoteosi fascista, si sono mostrati indegni di servizio lo Stato;
- 2) coloro che, anche nei gradi inferiori, lascino con seguito pubblico o altrimenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 15.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di funzionalità fascista o della ingenuità o del mal costume, incolpabili dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino esenti di reato, dovrà essere fatta denuncia all'Autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno ricevuto la qualifica di squallida, o sottoparlante, o antemurata, o murina su Roma, o sciagura litigiosa, o che sono stati ufficiali delle M. V. S. N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di serietà e di intemperanza fascista sono soggetti a ridere disciplinati al minore grado.

Art. 15.

Nel caso di indegnità amministrativa o di preferenza nei confronti per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

invece o pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono anche esseri da ogni sanzione coloro che siano in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i militari e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che attualmente servono.

In ogni caso si farà luogo al congedo degli assenti che sarebbero spettati e di quelli effettivamente assenti; se sono dovute le indennità e le somme di cui a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di competenza è affidato in primo grado alle Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente nazionale. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che fa da presidente, del capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione o di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Autorità locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dal cummi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può riunirsi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un loro delegato, hanno facoltà di esentare testi, di chiedere atti e documenti all'Autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, al centro per l'Alto Commissario, nel cui Consiglio centrale nominato dal Presidente del

Art. 18.

Il giudizio di competenza è affidato in primo grado a Commissioni conflittuali presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diretta o indiretta dipendenza costituite per Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro (compete e composta di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, di servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo).

Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dai comuni precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividere la sotto commissione.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non inferiore di giorni 10 per presentare la sua deduzione.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da loro delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono transmesse all'Alto Commissario ed all'interessato. L'ammesso stesso, nel termine di tre giorni per l'interessato di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione costituita nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividere la sotto commissione.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità competente, se quando le norme contrarie, tale forma di provvedimento.

Art. 12.

Sono disquisiti dal servizio:
1) coloro che, specialmente in atti gravi, col loro condotta attivamente o passivamente del fascismo o con manifestazioni violente di politica fascista, ad azioni manifeste indegne di servizio lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno con seguito nome ed avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì disquisiti dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11. I quali dovranno dare prova di fedeltà fascista o della loro prosa e del loro condotta inediti dall'assenza nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di opinazione esultino elementi di reato, dovrà essere fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualità di consigliere o sindaco fascista, o amministratore, o sindaco di Roma, o sindaco litigioso, o che sono stati ufficiali della M.V.S. sono disquisiti dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di fedeltà e di fedeltà fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nel concorso per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la sostituzione di titoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato aiuto o hanno collaborato con esso, sono disquisiti dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essere tornati esenti o gravi provvedimenti.

La stessa Autorità esamina i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nel caso più gravi può essere disposto la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a provvedimento per l'assunzione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo allentare lo stipendio esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nel caso di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli organi professionali e gli organi incaricati della tenuta di atti per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro oppure bene o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, al (Commissario) centrale costituito, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composto di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nel caso meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Titolo III.

Attribuzione dei profitti di regime.

Art. 25.

I profitti derivanti dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avuti allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito carica pubblica o comunque svolta attività politica, come fascista, o presso altro partito di regime, a meno che gli incrementi dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto fonte precedente, cioè ante anche se i beni abbiano costituito il patrimonio alla stessa persona.

Si presumono accresci profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge o di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o collaborazione con persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 26.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente abusivo e profitti di regime possono essere avuti allo Stato.

Art. 27.

Delle somme liquidate a titolo di attenuazione di pena di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 25, le somme di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro coobbligati, sociati e clienti.

Art. 28.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

sono profitti di regime, a meno che gli imprenditori dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto fonte provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano subito il ripartimento alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e dei coniugi e di chi, a che non l'attribuisce al partito fascista, aveva relazioni di associazione o collaborazione con persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni detentuali esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquirente dei quali sia particolarmente favorito a profitti di regime, possono essere assorbiti allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di associazione di profitto di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 25, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro coniugi, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto tra cittadini di provenienza privata e competente.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informare gli organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'ottenzione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio escluso ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nel caso, di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli organi professionali e gli organi incaricati della tenuta di atti per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di ricevere le iscrizioni agli atti, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'atto e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nel termine previsto dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nel caso meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dell'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitato al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'invio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento da sendi alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio.

Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo Italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione Italiana dei territori stessi.

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza ovvero la propria proposta di accerta-mento, e regolamento dei proventi di regime.

Sessuoluzioni, che è pubblica, e ammissio il contradi- ditor) o dell'Amministrazione unidatario che può far- si rappresentante dall'Avvocato dello Stato e della presenza sottoposto all'accertamento che può farsi rap- presentando da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Ammini- strazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, con- trollo e reclamo di dati, conferiti agli agenti dello Imposto di guerra e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori redditi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astensione dal testimo- niare nei casi dell'art. 372 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottem- pera agli obblighi o commette falsità è punito a ter- mine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati proventi di regime, debbono immediatamente comunicarli all'Alto Com- missario, che è tenuto a fare tali comunicazioni e non si adempie è punito come ai commi precedenti.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione spe- ciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizie giudiziarie o di altri enti amministrati- vi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Com- missione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, o da quattro con- siglieri da nominare, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

All'assolvimento degli atti della Sezione speciale della Com-

Art. 33.

L'Alto Commissario può anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la re- lizia dell'acertamento, se non divenuto definitivo. In base a fatto di importanza notevole che non risulti dalla motivazione delle decisioni essere stati constatati nei precedenti anteriori.

Tale reclamo è in ogni caso di competenza della Se- zione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Le Commissioni provinciali, il presidente del Tribu- nale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Am- ministrazione finanziaria, disporre con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, al presi- dente delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del solito e attivo com- ma dell'art. 13 del Testo unico delle leggi in materia di impiego straordinario nei maggiori uffici relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1942, n. 506.

Art. 36.

La sezione e decreto dell'Alto Commissario da più Affari nella *forza di legge* dal Regio, coloro che letengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti possessori del regime, o che sono in possesso di beni debitori a qualsiasi titolo, deb- bino dichiarare nei modi e termini che saranno sta- biliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempire le obbligazioni verso il proprio credi- tore. Il fatto rimane senza effetto qualora non venga eseguito seppure entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza. Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute possessori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta i beni e chiunque li acquista, li riceve od presta, ovvero si incontra nel farli acquistare, riev- vere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, ricerca, interrogazione, con trullo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'interpretazione dell'imposta straordinaria sui maggiori redditi allo stato di guerra.

Sono ammesse al diritto di astensione dal servizio nei casi dell'art. 302 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette infamia è punito a torto degli articoli 301, 352, 371 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200 a 500 lire.

Le Amministrazioni o gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarli all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al crimine preesistente.

Per l'esecuzione dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale della polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore o l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro consiglieri da nominarsi, uno e gli altri dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, per ultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assolute difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali della Commissione provinciale, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario e dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 25.

Lo stesso decreto, anche all'incanto, al presidente della Commissione.

Si applicano le disposizioni del secondo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria su maggiori redditi relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 11 giugno 1942, n. 296.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da parte di quest'Ufficio, l'Ufficio del Regio, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti produttori del regime, o che sono causa di esso devono a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, antecedente dal consegnare i beni o all'adempimento le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fisco rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro e sotto pena di dalla scadenza del termine per la dichiarazione o questa sia stata fatta. Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quale comma, salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Qualunque atto di sottrazione all'azione dello Stato ben-appetimenti alle persone ritenute produttori del regime, alcuna o comunque l'effusione presso terzi od in altra tali beni e comunque il sequestro, li riceve ed accetta, ovvero si intrametta nei fatti acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, qualsiasi non è stata avanzata reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di contributo di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori redditi relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, che è obbligatoria in ogni soluzione.

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 28.

I beni del vecchio partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppressesi dal R. decreto legge 2 agosto 1922, n. 781, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante concessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni nazionali, sportive o simili.

Art. 29.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressesi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 30.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai ministri dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da sei commissari nominati per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

Affidetto dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, delegare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.

Fermo restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su domanda dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alla apposita Commissione di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei proventi di alcune inselata, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare o più opportuna dei beni già di proprietà del fascio e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 35, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei proventi di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei proventi di regime, sono proseguiti con le norme dei detti articoli e di altri compiti che

Art. 29.

Al realismo delle attività del partito nazionale fascista e degli atti esecutivi provvede l'Amministrazione giudiziaria dello Stato.

Titolo V.

L'Alto Commissariato

Art. 40.

Ad assicurare l'esecuzione del presente decreto è istituito un Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissariato è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da otto commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua disposizione un ufficio di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della polizia sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a la parte anche esterni all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indilata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, al sensi dell'art. 9.

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'investigazione dei profitti delle imprese fasciste, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di proporre in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fascisti e di ex fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

Titolo VI.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni, comprese quelle previste dagli articoli 26, 27 e 43 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici uffici e gli incarichi di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'investigazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 315, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I provvedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'investigazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno rivisitati e, in conformità con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti legge 9 agosto 1943, n. 729, 28 dicembre 1943, n. 29 B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte in riferimento la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Crediamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Baron — Ciano — De Gasperi
— Bini — Salviati — Sinigaglia —
Tassinari — Caracciolo — Turati
— Soderini — Scelba — Casati
— De Cossio — Pratesi —
De Ruggiero — Mancini —
Galea — Caramanna — Giannini

Visto il Contrasto di Torino.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944.
Ripubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 101, 27 luglio 1944.

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1943, che conferisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1943, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli atti del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato.

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943.

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette fun-

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI STATALI

Provvidenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi
e per n. 50 borse di studio

ASSISTENZA SULLA VITA ALLE FAMIGLIE DEGLI INDEBOLITI

Convitti ed orfanotrofi

I posti graditi in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferire per l'anno scolastico 1944-45 consistono in:

Per la partecipazione al concorso occorre che gli aspiranti abbiano un'età non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1945.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio, l'Ente assume l'onere della retta, dell'alloggio, della tassa scolastica, dei libri e della sussistenza delle calzature.

Il concorso ha carattere di riservato e le conseguenti ripartizioni e rimborsazioni, anche tutte le altre spese accessorie sono a carico del o titolare famiglia.

Borse di studio

Le borse di studio da conferire per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli italiani, mediante concorso per titoli, sono suddivise come appresso:

n. 100 da L. 400 per le scuole elementari.
n. 100 da L. 1.000 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale.

n. 15 da L. 1.500 per il ginnasio superiore.
n. 80 da L. 1.500 per il liceo. L'istituto liceale superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica.

n. 70 da L. 200 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore.

n. 7 da L. 200 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

ASSISTENZA SULLA VITA ALLE FAMIGLIE DEGLI INDEBOLITI

Borse di studio

Le borse di studio da conferire per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli italiani, mediante concorso per titoli, sono suddivise come appresso:

n. 100 da L. 1.500 per il liceo. L'istituto liceale superiore, l'istituto magistrale superiore.

n. 70 da L. 200 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore.

n. 5 da L. 200 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

Concorso per n. 32 posti in convitti ed orfanotrofi
e per n. 330 borse di studio

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - 1944

Concorsi ed affari

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (Ministero e Stato) da conferirsi per l'anno scolastico 1944/45 (previdenza n. 10.000) per titoli agli alunni degli orfanotrofi, sono 32. Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfanotrofici abbiano una media di 5 anni o più (non di 12 anni al 30 settembre 1944).

Per gli orfanotrofici in convitti ed orfanotrofi (Ente) saranno 330 borse di studio, dell'istituzione della legge n. 10.000, dei libri e della rimborsazione delle cartucce.

Il concorso prevede: 1.° concorso per le borse di studio; 2.° concorso per le borse di studio; 3.° concorso per le borse di studio; 4.° concorso per le borse di studio.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944/45 agli orfanotrofici (Ministero e Stato) saranno 330. Sono distribuite come appresso:

- a. 100 da L. 400 per le scuole elementari;
- b. 120 da L. 1.200 per la scuola media di 1.° grado e per la scuola di avviamento professionale;
- c. 15 da L. 1.200 per il ginnasio superiore;
- d. 90 da L. 1.200 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
- e. 20 da L. 1.200 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- f. 7 da L. 1.200 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - 1944

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944/45 agli orfanotrofici (Ministero e Stato) saranno 330. Sono distribuite come appresso:

- a. 100 da L. 1.200 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore;
- b. 20 da L. 1.200 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- c. 8 da L. 1.200 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari;
- d. 10 da L. 1.200 per la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

A) concorso possono partecipare soltanto gli orfanotrofici (Ministero e Stato) e con del personale civile di ruolo dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali di S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i pensionati civili e militari dello Stato, accorpata in quanto fatta dal 1.° settembre 1942, nonché gli orfanotrofici e i figli dei soli orfanotrofici elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1.° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonché per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella scuola entro del corrente anno scolastico 1944.

Costituiremo, o chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

- ROSSI — GIACCA — DE GRADIS
- RUINI — SALVATI — SORSA —
- TRACCHI — CARACCI — TURI
- SQUERZI — SOLERI — CASATI
- DE CORTIS — PAVENTIS —
- DE BERNARDIS — MANFREDI —
- GIULIO — CARACCI — CRONCHI

Visto, il Contraddittorio, Torino
Registrazione alla Camera dei conti, addì 27 luglio 1944
Registrazione, Foglio 33 — M. 100

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTERO PER IL TESORO

Con il decreto Ministeriale 8 dicembre 1943, che conferisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1943, essendo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato.

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a fungere da agenzie della Banca d'Italia dal 1.° gennaio al 31 dicembre 1943.

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni del Banco di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

1. Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1.° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a fungere da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, al fine contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1943.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: S. 100

Geometrically, the $\mathcal{H}^1$ norm is the length of the curve.

If $\text{count}(\text{edge}) = \text{new} \cdot \text{count}$

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 49 del 24 aprile 1945

GAZZETTA UFFICIALE

D'ITALIA
PARTE PRIMA DEL REGNO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 10-119 51-225 31-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.

**Istituzione di Corti straordinarie di
Assise per i reati di collaborazione
con i tedeschi.**

**Disposizioni e comunicati del Go-
verno Militare Alleato.**

2477

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO ELEGGENTE IN DATA 22 aprile 1945, n. 142.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

UMBERTO DI SAVOIA

Percepito in Prelatura

LUOGOTENENTE GOVERNATORE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo ordinato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno in dediti con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana:

1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche di

coloro che, nelle cariche e funzioni sopra elencate, hanno assunto più gravi responsabilità e, in ogni caso, coloro che hanno ricoperto le cariche o espletato le funzioni indicate nei numeri 1 o 2 del comma precedente sono puniti con le pene stabilite dagli articoli 51 e 54 del Codice penale militare di guerra, negli altri casi, si applica l'art. 18 del Codice stesso.

Quando i fatti commessi integrano altre figure di reato, sono salve le pene relative, a termini del Codice penale militare di guerra.

Art. 2.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare anche reati contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite sezioni delle Corti predette. Le sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Art. 4.

Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei succitati articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nei territori stessi ai sensi dell'articolo 19.

Nei casi in cui le Corti straordinarie di Assise sono istituite nei territori indicati dal decreto di cui al primo comma dell'art. 1, i termini indicati nel comma precedente decorreranno dalla pubblicazione del decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se si tratta di territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini decorreranno dalla data in cui il decreto di cui sopra sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Art. 5.

Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della provincia, compiranno un elenco di almeno cento

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150, e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana:

- 1) ministri o sottosegretari di stato del salicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano;
- 2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa;
- 3) capi di provincia o segretari o commissari fedeli od altre equivalenti;
- 4) direttori di giornali politici;
- 5) ufficiali superiori in formazioni di camice nero con funzioni politico-militari.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare anche i reati contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150, commessi da chi sia imputato di reati previsti nell'art. 3 dello stesso decreto.

Art. 3.

Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite sezioni delle Corti predette. Le sezioni possono giudicare in località diverse dal capoluogo.

Art. 4.

Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nei territori stessi ai sensi dell'art. 19.

Nei casi in cui le Corti straordinarie di Assise sono istituite nei territori indicati dal decreto di cui al primo comma dell'art. 1, i termini indicati nel comma precedente decorreranno dalla pubblicazione del decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se si tratta di territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini decorreranno dalla data in cui il decreto di cui sopra sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Art. 5.

Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della provincia, compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenti di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

1) Presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di illibata condotta morale e di ineccepibili precedenti politici.

Se si tratta di province con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono

essere nominati in numero di settanta-tre e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno centocinquanta persone.

Art. 6.

Le Corti straordinarie di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari.

Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello. La nomina è disposta entro dieci giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del presente articolo.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 7.

Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite ai sensi dell'art. 3, sono composte negli stessi modi indicati nell'art. 6.

Art. 8.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia ancora liberato, provvede il Primo presidente della Corte d'Appello più vicina.

Art. 9.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al giuramento, l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290.

Art. 10.

Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da emanarsi entro dieci giorni. Nel provvedimento saranno indicati il numero e il grado dei magistrati addetti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di libere dottrina morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia stato ancora liberato, le attribuzioni previste nel presente articolo sono esercitate dal procuratore generale della Corte di Appello più vicina.

Art. 12.

I termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 14.

Per i casi di competenza delle Corti straordinarie di Assise si procede con istruzione sommaria a cura dei sei uffici di pubblico ministero di cui all'art. 10.

Il pubblico ministero, nel caso in cui ritenga che sussistano prove sufficienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 362 del Codice di procedura penale.

Art. 15.

Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise devono essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia.

Art. 16.

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise.

Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La Sezione giudica con l'intervento di cinque componenti e può funzionare temporaneamente anche fuori della sede ordinaria.

In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione determina a quale Corte straordinaria di Assise debba essere rinviato il giudizio.

Art. 17.

I motivi del ricorso per Cassazione devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'imputativa da parte del pubblico ministero è ridotto a cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei dieci giorni dal ricevimento degli atti. Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

Art. 18.

Devono serbarsi in vigore del presente decreto, cessata la competenza delle Corti straordinarie di Assise, e della Sezione speciale della Corte di Cassazione.

... può ordinare che si proceda a giudizio direttis-
simo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel
secondo comma dell'art. 302 del Codice di procedura
penale.

Art. 15.

Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise deb-
bono essere depositate entro cinque giorni dalla pro-
nuncia.

Art. 16.

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assi-
se è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nei
termini stabiliti dal Codice di procedura penale per
le sentenze delle Corti di Assise.

Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia. La Sezione giudica
con l'intervento di cinque componenti e può funzionare
temporaneamente anche fuori della sede ordinaria.

In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cas-
sazione determina a quale Corte straordinaria di As-
sise debba essere rinviato il giudizio.

Art. 17.

I motivi del ricorso per Cassazione devono essere
presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni
dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico
ministero è ridotto a cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che
addiano inflitto la pena di morte, il giudizio della
Corte di Cassazione deve essere pronunciato nel dieci
giorni dal ricevimento degli atti. Gli atti debbono es-
sere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre
il giorno successivo a quello della presentazione dei
motivi del ricorso.

Art. 18.

Decorso sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie
di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cas-
sazione e i delitti previsti dal presente decreto sono
devoluti secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta
Ufficiale del Regno*; nel territorio non liberato o, se li-
berato, non trasferito all'Amministrazione italiana en-
trerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo
con ordinanza del Governo Militare Alleato.

... possono essere estratti a sorte dagli elenchi com-
pilati a norma del precedente articolo.
Negli stessi modi può essere nominato un presidente
supplente.

Art. 7.

Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite
nei sensi dell'art. 3, sono composte negli stessi modi
indichati nell'art. 6.

Art. 8.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Ap-
pello competente non sia ancora liberato, provvede il
Primo presidente della Corte d'Appello più vicina.

Art. 9.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme del
testo unico delle disposizioni legislative sull'ordina-
mento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al
giuramento, l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenente
decretato 5 ottobre 1944, n. 259.

Art. 10.

Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito
un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento
del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da
emanarsi entro dieci giorni. Nel provvedimento si
rispono indicati il numero e il grado dei magistrati atti
all'ufficio stesso.

L'ufficio di pubblico ministero possono essere
chiamati a far parte anche avvocati di fiducia con
virtù morale, di ineccepibili precedenti politici e di
provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comi-
tato di Liberazione Nazionale.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello
competente non sia stato ancora liberato, le attribui-
zioni previste nel presente articolo sono esercitate dal
procuratore generale della Corte di Appello più vi-
cina.

Art. 11.

Non possono far parte delle medesime Corte strao-
rdinarie di Assise oppure assistere davanti alla mede-
sima Corte le funzioni di giudice e di pubblico mini-
stero i parenti e gli affini entro il terzo grado.

Art. 12.

Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è am-
messa costituzione di parte civile.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BARONI — RENO — TOSCANI
BRUGI — DE GAUCHI — FURSI
— PIRELLI — SORANI — CASATI —
DE CATTANEO — GASTALOTTO —
ARASIO-RUIZ — RUINI — GILLO
— CREMONA — CROCIOTTO —
GROSSI — SUCCHETTI

Visto, e contraddistinto: TUPINI
Registrazione alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
1945 del Governo, registro n. 3, foglio n. 224 — PERIS

GIOLITTI GIUSEPPE direttore

(Tipografia) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 5 —

ESTRATTO dalla "Gazzetta Ufficiale" n. 70 del 18 ottobre 1944

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA E CRISTIANITÀ - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-129 51-215 51-324

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
5 ottobre 1944, n. 249.

Assetto della legislazione nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

IL GOVERNANTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli Ministro per la Giustizia e Giustizia;

Abbiamo sancito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

- 1) I provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;
- 2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;
- 3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa nazionale.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

- 1) I provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto al quale lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;
- 2) I conferimenti ai posti di agente di cambio e di notaio, salvo la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;
- 3) Gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi o regolamenti emanati dal governo repubblicano;
- 4) Le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;
- 5) Gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative facenti capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed i patrimoni si trovasse in sede di liquidazione, all'instanza di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

2476

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

5 ottobre 1944, n. 249.

Assetto della legislazione nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE.

LUOGOTENENTE GERENZIALE DEL RESSO.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministero, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;

2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;

3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito ex novo da detto governo con giurisdizione penale;

4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

5) le concessioni e le revoche di cittadinanza;

6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carica e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notario, salva la validità degli atti notariati redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative aventi capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed il patrimonio si trovasse in sede di liquidazione, all'instanzarsi di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il predetto decreto Ministeriale può limitare la validità a determinati effetti.

Art. 4.

Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, all'ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto mo-

finito dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

Art. 5

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emanati nella prosecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 503, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonché le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale o gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nel caso in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorché sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applito norme emanate dal governo della repubblica sociale italiana.

Se la sentenza dichiarata inefficace sia una sentenza di appello, resta in vigore la sentenza di primo grado, ove sia stata emanata prima dell'instaurarsi del sedicente governo, o non sia oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia di cui al precedente comma; mantiene, però, efficacia l'appello che contro di essa era stato interposto.

La richiesta prevista nel secondo comma può essere avanzata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del sedicente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accogliere, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso.

Art. 7

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative; sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa o dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stata parte nel giudizio.

Art. 8

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente le

ciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella prosecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 503, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 656 del Codice penale, nonché le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Pertanto, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nel caso in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorché sussistano fondati ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applicato norme emanate dal governo della sedicente repubblica sociale, salvo che la decisione sarebbe dovuta essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal Governo italiano o per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza.

La richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e la decisione della Corte di appello è presa in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e le parti.

annata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per decisione del sedicente governo repubblicano, Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali al fine della regolare discussione del ricorso.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative: sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dal Consiglio di prefettura, ed al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 473 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto come de-

correnti dalla data di entrata in vigore di questo decreto, e, invece, dalla data del trasferimento so-
praindicato.

La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data del passaggio all'amministrazione del Go-
verno italiano del territorio in cui funzionano le se-
zioni della Corte Suprema di cassazione trasferita da
Roma per disposizioni del sedicente governo repub-
blicano. Se però a quella data non ha avuto ancora
luogo anche il passaggio del territorio in cui ha sede
l'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza
contro cui è stato proposto il ricorso deciso dalle an-
zidette sezioni, il termine anzidetto decorre dal pas-
saggio di quest'ultimo territorio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-
sente decreto e di farlo osservare come legge dello
Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Rosoni — Turini

Visto, il Guardasigilli Turini;
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 171. — EMANUEL.

GIULIO GIUSEPPE, direttore

(1196064) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Considerato che i decreti contenuti nel numero 70
del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* sono stati
reali esecutivi nel territorio del Governo Militare Al-
leato con ordinanza della Commissione Alleata pubbli-
cata nel n. 75 del 31 ottobre 1944 della *Gazzetta Uffi-
ciale*, Io, Brigadiere Generale G. R. UZZONI, Vice Pre-
sidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con
la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenen-
ziale 5 ottobre 1944, n. 249, pubblicato nel n. 70 del
18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* abbia piena
forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio
soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data
in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Com-
missione Alleata una copia del presente estratto della
Gazzetta Ufficiale, a meno che il Prefetto stesso non
abbia già ricevuto dalla Commissione Alleata una co-
pia della *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1944, n. 75, con-
tenente l'ordinanza di esautorità soprariferita.

In data 24 aprile 1945.

G. R. UZZONI

BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(576)

SANTI RAFFAELI, gerente

1077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREZZO L. 5—

Record Group 331.

Records of Allied Operational and Occupational Headquarters,
World War II

Records of the Allied Control Commission - Italy
1943 - 1947

Series 10000/106 - Communes

There are no records for subindicator 106.

Record Group 331.

Records of Allied Operational and Occupational Headquarters,
World War II

Records of the Allied Control Commission - Italy
1943 - 1947

Series 10000/107 - Districts

There are no records for subindicator 107.

Record Group 331,
Records of Allied Operational and Occupational Headquarters,
World War II

Records of the Allied Control Commission - Italy
1943 - 1947

Series 10000/108 - Repatriation (Democratization)
There are no records for subindicator 108.

1081